

"P" H. 20.000 27-7-2-38

IGNAZIO TAMBARO
Professore della R. Università di Napoli

CODICE ELETTORALE POLITICO

COMMENTO TEORICO - PRATICO

del testo unico della legge elettorale politica
del 13 dicembre 1923, n. 2694

con richiami dei precedenti parlamentari, con note di
dottrina e giurisprudenza, con la cronologia delle
operazioni elettorali e con un copioso indice ana-
litico-alfabetico.



CASA EDITRICE E. PIETROCOLA

SUCCESSORE P. A. MOLINA

Via Portamedina alla Pignasecca, 44

1924

INTRODUZIONE

1. *La legislazione elettorale precedente.* — Le norme per la composizione della Camera elettiva in Italia trovano il loro fondamento costituzionale nell'art. 39 dello statuto, ove è detto: « La camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge ». Ma, com'era naturale, nell'atto in cui veniva promulgato lo statuto, questa legge non esisteva. Ed allora, non essendo ancora costituito l'organo destinato, nel nuovo regime, alla formazione delle leggi, questa funzione venne temporaneamente esercitata dal re in forza di una disposizione transitoria contenuta nell'articolo 83 dello statuto, così concepito: « Per l'esecuzione del presente statuto il re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato ».

In esecuzione di tale disposto venne nominata una Commissione, la quale elaborò un disegno di legge, che approvato dal re, divenne la legge elettorale del 17 marzo 1848.

Segui la legge del 20 novembre 1859, che nemmeno fu elaborata dal parlamento, ma venne anch'essa promulgata in virtù dei pieni po-

teri conferiti al Governo del re con la legge 25 aprile 1859. Dopo la proclamazione del regno la detta legge elettorale del 20 novembre 1859 venne estesa a tutte le provincie annesse con decreto legislativo del 17 dicembre 1860. Infine, con decreto luogotenenziale del 13 novembre 1866, la legge medesima veniva estesa alle provincie della Venezia e di Mantova; e con altro decreto legislativo del 17 ottobre 1870, veniva estesa anche alla provincia di Roma.

2. *La prima riforma.* — Diverse proposte di riforma, sia da parte del Governo che d'iniziativa parlamentare, vennero presentate per modificare talvolta le stesse basi fondamentali tal'altra alcune particolari disposizioni della legge elettorale. Con regio decreto del 23 aprile 1876 venne quindi nominata una Commissione reale con l'incarico di esaminare e coordinare le varie proposte di riforma. E la Commissione elaborò un disegno di legge che fu presentato dal Nicotera alla Camera nella seduta del 22 novembre 1877. A questo seguirono due altri disegni di legge presentati dal Depretis alla Camera nelle tornate del 17 marzo 1879 e 31 maggio 1880.

Quest'ultimo disegno di legge, di cui fu relatore Giuseppe Zanardelli, fu approvato dalla Camera nella tornata del 29 giugno 1881. Presentato al Senato, su relazione del Lampertico, venne approvato nel suo complesso, ma con alcune modificazioni, nella seduta del 20 dicembre 1881. Per tale motivo il disegno di legge venne ripresentato alla Camera, che su relazione del Coppino, lo approvò nella seduta del 18 gennaio 1882. Sanzionato dal re, divenne la legge del 22 gennaio 1882.

A questa legge seguì l'altra del 7 maggio 1882, che istituiva lo scrutinio di lista. E le due leggi, coordinate in testo unico, formarono la legge elettorale del 24 settembre 1882, n. 999, serie 3^a.

Le due più importanti riforme contenute nel detto testo unico furono l'allargamento del suffragio, per cui vennero abbassate le condizioni di cultura e di censo, e la sostituzione dello scrutinio di lista al collegio uninominale.

3. *Il testo unico del 1895.* — Nella tornata 8 maggio 1890 Francesco Crispi presentava alla Camera un disegno di legge per affidare ai magistrati anche la presidenza dei seggi definitivi e per coordinare nel codice penale le disposizioni relative alla ineleggibilità derivante da reati.

Con regio decreto 16 dicembre 1890, anche ad iniziativa del Crispi, fu nominata una Commissione con l'incarico di proporre le opportune modificazioni alla legge elettorale. E la Commissione elaborò un disegno di legge che aveva per iscopo di assicurare la legalità nella formazione delle liste, di garentire la sincerità del voto e di evitare i brogli elettorali.

Il progetto fu presentato alla Camera dal ministero Di Rudini-Nicotera nella seduta del 25 novembre 1891. Il deputato Genala ne presentò la relazione alla Camera nella seduta del 25 marzo 1892, e la Camera lo approvò nella tornata del 15 giugno successivo. Fu quindi approvato dal Senato il 18 giugno su relazione del Cadenazzi, e sanzionato dal re, divenne la legge del 28 giugno 1892, n. 315.

Intanto, con la legge del 5 maggio 1891, n. 210, era stato abolito lo scrutinio di lista e ripristinato il collegio uninominale. Inoltre, con

le due leggi 11 luglio 1894 nn. 286 e 287, vennero apportate alcune modificazioni alle norme per la formazione delle liste e per la procedura elettorale.

Infine, tutte le nuove disposizioni legislative promulgate posteriormente al testo unico del 1882 vennero coordinate nel nuovo testo unico del 28 marzo 1895, n. 83.

4. *Il testo unico del 1913.* — Al testo unico del 1895 seguirono varie proposte di modificazioni, quattro delle quali vennero tradotte in legge.

Esse furono: 1° la legge 5 dicembre 1897, n. 493, proposta dai deputati Bertolini e Carmine per modificazione del comma 5° dell'articolo 88 del testo unico del 1895; 2° la legge 7 aprile 1898, n. 117, diretta a togliere incertezze nel determinare il numero dei votanti; 3° la legge 19 maggio 1901, n. 180, proposta dai deputati Fani e Soggi, per modificazione all'articolo 88 del predetto testo unico, riguardante l'assegnazione dei posti vacanti in alcune categorie di deputati alle categorie eccedenti; 4° la legge 9 giugno 1907, n. 294, proposta durante la XXII legislatura dal ministro Giolitti, e diretta a modificare i termini per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali politiche ed amministrative.

Tralasciamo per brevità alcune proposte di riforma precludenti la riforma attuata col testo unico del 1913. Il disegno di legge relativo a quest'ultimo, venne presentato alla Camera dal presidente del Consiglio, Giolitti, nella seduta del 9 giugno 1911.

La Camera ne affidò l'esame ad una Commissione presieduta da Pietro Lacava, e della quale

fu relatore il deputato Bertolini, che presentò la sua relazione nella tornata del 27 marzo 1912. E la Camera approvò il disegno di legge nella seduta del 25 maggio successivo.

Il progetto venne quindi presentato al Senato nella seduta del 28 maggio 1912 ed approvato in quella del 29 giugno successivo.

Intanto, la Commissione della Camera, invece di includere le sue modificazioni in un contro progetto, le aveva riprodotte in un solo testo unico, che era stato approvato sia dal Governo che dalla Commissione, ed era alligato al progetto ministeriale.

Di modo che il detto progetto ministeriale e l'annesso testo unico vennero simultaneamente votati sia dalla Camera che dal Senato. Sanzionati, quindi, divennero le leggi del 30 giugno 1912, nn. 665, 666.

Ma non era ancora finito il travaglio di questa ibrida legislazione, perchè la legge 22 giugno 1913, n. 648, venne a modificare alcuni articoli del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

Infine, in esecuzione dell'art. 2 della detta legge 22 giugno 1913 veniva pubblicato un nuovo testo unico della legge elettorale politica in data 26 giugno 1913, n. 821.

La più notevole riforma contenuta in quest'ultima legge consiste in un passo più considerevole verso il suffragio universale.

Furono, difatti, ammessi all'esercizio del voto due categorie di analfabeti, cioè: 1° coloro che avevano compiuto il trentesimo anno di età; 2° coloro, che avendo compiuto il ventunesimo anno di età, avevano prestato servizio effettivo nel regio esercito, nel corpo reale equipaggi o

in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare.

5. *La rappresentanza proporzionale nel testo unico del 1919.* — Il movimento per la rappresentanza proporzionale risale ai primi periodi della nostra costituzione politica. Ma esso si andò rapidamente intensificando negli ultimi tempi, specialmente per opera del partito socialista e del partito popolare.

Nella seduta del 28 novembre 1918 venne accolta e presa in considerazione una proposta di legge del deputato Camera, il quale proponeva che l'elezione dei deputati venisse fatta a scrutinio di lista puro e semplice. La Camera nominò una Commissione, la quale fu di contrario avviso e propose invece che i deputati venissero eletti a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Le relazioni della maggioranza e della minoranza vennero presentate alla Camera nella tornata 8 marzo 1919. Ma vicende politiche impedirono la discussione dei relativi disegni di legge.

Caduto il ministero presieduto dall'on. Orlando, gli successe quello presieduto dall'on. Nitti. Questi incluse nel suo programma anche la riforma elettorale, e nella tornata del 9 luglio 1919 presentava alla Camera un disegno di legge contenente emendamenti alla legge elettorale politica.

La discussione venne iniziata nella seduta del 17 luglio successivo: ma in seguito a non poche divergenze fra i vari oratori, l'on. Nitti ricorse ad un procedimento unico in ordine all'esame dei disegni di legge, ma che valse ad accelerare la discussione e l'approvazione della

legge. Il 24 luglio, difatti, l' on. Nitti convocò a Palazzo Braschi alcuni deputati fra i più autorevoli e che più si erano interessati alla questione.

Dopo alcune sedute venne concordato un nuovo testo fra il Governo e la Commissione. Nella tornata del 31 luglio la Camera votava il passaggio agli articoli ed in quella del 9 agosto successivo approvava definitivamente il disegno di legge.

Alla sua volta, il Senato lo approvò nella seduta del 14 agosto; ed il giorno successivo veniva promulgata la legge 15 agosto 1919, n. 1401.

Infine, la detta legge venne coordinata con le disposizioni del precedente testo unico del 1913 e con quelle della legge 16 dicembre 1918, n. 1985, che fece un passo quasi definitivo verso il suffragio universale, accordando il voto a tutti i cittadini che hanno compiuto il ventunesimo anno di età.

Venne così promulgato il nuovo testo unico 2 settembre 1919, n. 1495. Con l'art. 40 del detto testo l'elezione dei deputati veniva fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Veniva anche modificata la composizione dei collegi: ognuno dei quali era costituito da una provincia o da più provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati.

Quanto all'elettore, la legge gli attribuiva il diritto di conferire voti preferenziali o voti aggiunti, ma col divieto di conferire simultaneamente gli uni e gli altri.

Con questo sistema vennero eletti i deputati per la XXV e XXVI legislatura.

6. *Il testo unico del 1923 e il collegio nazionale.* — Fin dalle prime elezioni fatte col si-

stema proporzionale cominciarono le critiche e le accuse. Si rilevò, anzi tutto, che la rappresentanza proporzionale giova quasi esclusivamente ai partiti saldamente organizzati. Ma anche questi, il socialista e il popolare, rilevarono alcuni difetti, sia pure formali, come, ad esempio, il divieto di cumulare i voti di preferenza e i voti aggiunti. Il che provocò una serie di proposte di riforme; alcune delle quali tendevano a modificare il sistema proporzionale, altre ad abolirlo, sostituendovi il collegio uninominale o lo scrutinio di lista puro e semplice. Venne anche nominata una Commissione parlamentare per l'esame delle varie proposte. Le quali, nella maggior parte tendevano, più che ad abolire la rappresentanza proporzionale, ad emendarne i difetti e gli inconvenienti.

L'avvento del fascismo determinò una nuova orientazione nel sistema elettorale. Il bisogno di dare stabilità al Governo determinò alla sua volta la ricerca di un metodo che gli consentisse una maggioranza salda ed omogenea.

Su questo principio fondamentale, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 6 giugno, votò le seguenti risoluzioni :

1° La legge elettorale deve raggiungere, non solo lo scopo di riprodurre le forze politiche del paese, ma anche quello di assicurare una maggioranza parlamentare che consenta una stabilità di Governo. La proporzionale rigida attualmente applicata riusciva solamente a riprodurre nel Parlamento, aritmeticamente, le forze dei diversi partiti nel Paese; ma questa rigidità ha prodotto i gravissimi inconvenienti che tutti conoscono. L'integrazione, invece, del sistema proporzionale col sistema maggiorita-

rio dà la possibilità della formazione di una solida e definitiva maggioranza parlamentare ;

2° Il partito che ha la maggioranza nel Paese deve, logicamente, avere anche la maggioranza nella Camera ;

3° Per raggiungere questo scopo è necessaria la consultazione di tutto il Paese in un unico collegio, ristabilendo in tal modo la funzione nazionale del deputato fissata categoricamente dallo statuto del regno ;

4° Pur restando fermo questo principio essenziale, la legge deve contenere disposizioni atte a salvaguardare le esigenze e i diritti regionali, lasciando alla regione la scelta dei propri deputati. Inoltre, la legge deve assicurare al massimo la possibilità a tutti i partiti di concorrere al gioco elettorale, la segretezza del voto, la libertà dell'elettore, la regolarità delle funzioni elettorali. A ciò concorrerà una serie di provvedimenti stabiliti dalla legge, dalla scheda di Stato alle sanzioni di nullità per tutti quei casi nei quali risultino violate la libertà dell'elettore e la segretezza del voto,

7. *Cenni cronologici della nuova legge.* — Sulla base di questi principii fondamentali, il presidente del Consiglio, on. Mussolini, nella tornata del 9 giugno 1923, presentò un disegno di legge alla Camera. Nella relazione che lo precede rilevava, innanzi tutto, che « una buona legge elettorale, la quale si ispiri a sani concetti generali e alle necessità contingenti, deve insieme conglobare i due scopi: rispecchiare le condizioni dei partiti nel Paese, e garantire vita duratura al Governo, il quale ha bisogno di dedicare tutte le sue energie alla risoluzione dei gravi problemi dello Stato e non disper-

derle a fronteggiare le insidie di tutte le ore. Le grandi correnti del Paese hanno diritto di determinarne la composizione, non le meschine competizioni di vane preminenze.

« Al primo scopo risponde la proporzionale, ma vi risponde troppo. Al secondo si ispira il metodo proposto, il quale senza trascurare i diritti delle minoranze, assicura una consistenza di Governo, che è la tendenza istituzionale, e pratica del tempo attuale. Non si affrontano e non si risolvono i colossali problemi di politica interna ed internazionale che si impongono per l'assestamento della grande guerra, se non con una sicurezza, fermezza e continuità di programmi che soltanto sono consentiti a chi non deve guardarsi le spalle ad ogni momento ».

Dopo di avere riassunti i precedenti dottrinari e legislativi del nuovo sistema proposto, la relazione rileva che il collegio unico è penetrato nella dottrina. La quale ha sovente riservato la propria approvazione soltanto perchè non sempre tenne ben distinta la figura del collegio unico da quella del voto unico, contro il quale si appuntavano parecchi strali. E concludeva: « Il Collegio unico si presenta come il sistema più adatto, più complesso e più semplice per la sicura valutazione delle forze politiche del Paese e per l'espressione sincera del pensiero politico della Nazione ».

Per l'esame del disegno di legge la Camera nominò una Commissione di diciotto membri, presieduta dall'on. Giolitti, e della quale fu relatore per la maggioranza il deputato Antonio Casertano e per la minoranza i deputati Bonomi e Micheli.

Le due relazioni vennero presentate alla pre-

sidenza della Camera il 4 luglio 1923. La maggioranza della Commissione, pure approvando in massima il disegno di legge del Governo, vi apportò delle modifiche, che furono discusse ed approvate dalla Camera, consenziente il Governo. E nella tornata del 25 luglio il disegno di legge veniva approvato.

Il 26 settembre 1923, il detto disegno di legge veniva presentato al Senato, che nominò una Commissione presieduta dal senatore Raffaele Perla e della quale fu relatore il senatore Bonicelli. Il quale, data l'urgenza con la quale venne presentato il progetto, così concludeva nella sua relazione, presentata il 26 ottobre successivo :

« Il disegno di legge non è certamente perfetto; ma la Commissione ha considerato che ogni sistema elettorale ha pregi e difetti, e vuole essere esaminato in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente, nelle quali deve essere applicato. Ora la Commissione ritiene che il sistema proposto, con la procedura del *minimum* di voti richiesto per il premio di maggioranza e col largo posto fatto alla rappresentanza delle minoranze, sia quello che, nell'attuale momento politico, meglio risponde alle necessità del paese, che vuole rafforzato l'istituto parlamentare e fiancheggiato il Governo da una salda e sicura maggioranza ».

La discussione relativa ebbe luogo nelle tornate del 13 e 14 novembre e vi presero parte i senatori Abbiate, Chimienti, Crispolti, Fracassi, Gatti e Mosca. Ai quali, nella seduta del 14 risposero l'on. Acerbo, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio ed il relatore senatore Bonicelli. Nella medesima seduta i sin-

goli articoli del disegno di legge, più che essere discussi, furono semplicemente letti e notati.

Sanzionato dal re il progetto divenne la legge 13 dicembre 1923, n. 2694.

8. *La tecnica del collegio nazionale.* — Il collegio unico o nazionale ha pochi precedenti nella dottrina e nella legislazione. Una trattazione esclusivamente dedicata a tale argomento non esiste; tranne saltuari accenni contenuti nelle opere di scrittori italiani e stranieri.

In Italia il Genala, nella sua monografia « Della libertà ed equivalenza dei suffragi nelle elezioni » dedica un capitolo al collegio unico. Ma le modalità da lui attribuite a questa forma di collegio sono ben differenti da quelle attuate dalla presente legge.

Il Genala scrive, difatti, che il collegio unico si riassume in queste brevi parole, ogni elettore vota per un solo candidato; per lo squittinio lo Stato forma un solo collegio; si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Come si vede, è una formola semplice, che appunto perchè tale, non si presta alla formazione di una maggioranza prestabilita.

Anche il Brunialti, nel suo trattato di diritto costituzionale, vi dedica un breve paragrafo per dimostrare la pratica difficoltà di applicare il collegio unico, specie nei grandi Stati.

Fra gli scrittori stranieri, uno dei più caldi sostenitori di questa forma di collegio fu Emilio Girardin ».

Circa i precedenti legislativi, il collegio unico fu proposto nel 1873 nel Brasile, ove fu applicato per le elezioni comunali e provinciali

dal 1881 al 1885. Anche nella Grecia fu applicato per breve tempo nel 1876.

A norma dell'art. 40 del presente testo unico, tutto il regno forma un collegio unico nazionale, e sono costituite circoscrizioni elettorali secondo la tabella *A* allegata alla legge.

Per comprendere a larghe linee l'ordinamento tecnico del collegio unico si può ricorrere, per analogia, al sistema elettorale col quale sono costituite le nostre amministrazioni comunali.

Si prenda ad esempio il Comune di Napoli. La sua amministrazione è composta di ottanta membri; ma l'elettore non può votare che per sessantaquattro nomi, cioè per quattro quinti degli eligendi, mentre che l'altro quinto è riservato alla minoranza.

Supponiamo inoltre, che il Comune di Napoli, ai fini elettorali, venga diviso in dodici circoscrizioni e che in ognuna di queste si debba votare per un dodicesimo degli eligendi. In tal caso, ogni partito che disponga di sessantaquattro candidati dovrà distribuirli in tanti dodicesimi per quante sono le circoscrizioni elettorali.

Però, data l'unicità del collegio, lo scrutinio finale è fatto da un ufficio centrale, che raccogliendo i dati delle varie circoscrizioni, attribuirà la maggioranza a quella lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Supponiamo, infine, che alle liste in minoranza venga applicata la rappresentanza proporzionale; ed allora ognuna di esse avrà tanti rappresentanti per quante volte avrà raggiunto il quoziente elettorale.

Ecco, nel suo insieme, il nuovo meccanismo elettorale istituito con la presente riforma. Nella

sua struttura tecnica è meno complicato di quanto si creda: e la critica, tecnicamente parlando, lo investe rilevando la difficoltà di applicarlo nei grandi Stati, con un corpo elettorale composto di milioni di elettori.

Ma le critiche più vivaci sono quelle che lo investono con argomenti di carattere giuridico e politico. Questi ultimi sono opera dei partiti: i quali, in ogni sistema elettorale, guardano soltanto alla finalità cui tende; e se cioè ostacola o favorisce la potenzialità elettorale del partito.

D'altra parte, i fautori del collegio uninominale, per la ragione dei contrari, attaccano il collegio unico, osservando che con tale sistema si attenua, se non si elimina interamente, l'immediato contatto fra rappresentanti e rappresentati, e che fra i nomi della lista e gli elettori si delinea il vuoto.

È appunto su questo argomento, dal profilo apparentemente politico, che si delinea un motivo di natura giuridica. Esso mette capo, innanzi tutto, a due articoli del nostro statuto, che ravvisano lo Stato diviso in collegi e non in un solo collegio. Difatti, per l'art. 39 i deputati sono scelti « dai collegi elettorali »: e per l'art. 41 i deputati rappresentano la Nazione « e non le sole provincie (cioè i collegi) in cui furono eletti ».


Da ciò si vorrebbe dedurre che il collegio dovrebbe essere o uninominale o al massimo provinciale. Ma intanto questo sistema con la precedente legge fu già violato con la istituzione del collegio interprovinciale. La presente riforma, pure istituendo il collegio unico, ha fatto coincidere la circoscrizione con l'organismo regionale, che pure non essendo un vero

collegio, dal punto di vista dello scrutinio finale, lo è dal punto di vista del raggruppamento elettorale.

Però, con tutti i precedenti sistemi, il deputato, pur dovendo rappresentare la Nazione, perchè così dice lo statuto, nel medesimo tempo aveva sempre dei vincoli più stretti ed immediati col collegio che lo aveva eletto, specie quando questo era a scrutinio uninominale.

Ora la base è capovolta, perchè i vincoli, rallentati verso il collegio, sono diventati più intimi verso la Nazione. Lo sono principalmente perchè i voti raccolti da ciascuna lista non risultano dalla votazione di una singola circoscrizione; ma rappresentano la somma complessiva dei voti dell'intero corpo elettorale.

Quindi, in presenza dell'attuale sistema, i deputati possono effettivamente rappresentare la Nazione, che raggruppata in unico collegio, li ha mandati al Parlamento.



TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE.

Art. 1.

(T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, art. 1).

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Questo articolo riproduce esattamente il contenuto delle precedenti leggi elettorali. La cittadinanza, col godimento dei diritti relativi, è il requisito assoluto ed essenziale per l'esercizio dei diritti politici. Possono variare o escludersi le condizioni e i limiti riflettenti l'età, la cultura, il censo, il domicilio o la residenza; ma l'elemento della cittadinanza è fondamentale e quindi necessario in tutti quei rapporti giuridici ai quali è direttamente legata la vita dello Stato. La necessità di tale condizione sorge e si afferma ove si consideri il fine cui tende l'esercizio dei diritti politici. D'altra parte non sarebbe possibile partecipare alla vita politica di uno Stato senza conoscerne le esigenze e senza avervi un legittimo e personale interesse.

Le norme relative all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza, nonchè al godimento dei diritti civili, erano contenute sul titolo primo del primo libro del codice civile e precisamente negli art. 1-15.

20 TIT. I.-DELLE CONDIZ. PER ESSERE ELETTORE. (Art. 1-2)

La legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, venne con gli art. 35 e 30 a modificare in parte le norme contenute nel codice civile. Altre modificazione apportò la legge sulla cittadinanza del 17 maggio 1906, n. 217.

Infine, la legge 13 giugno 1912, n. 555, con le disposizioni transitorie, contenute nell'art. 17, abrogò gli art. 4 a 15 del codice civile, l'art. 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, la legge 17 maggio 1906 e tutte le altre disposizioni contrarie.

Di modo che tutta la legislazione sulla cittadinanza è regolata dagli art. 1-3 del codice civile e dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

(T. U. 1919, art. 2).

Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Alla condizione essenziale della cittadinanza, di cui nel precedente articolo, si aggiunge l'altra riguardante l'età.

È questa la seconda ed ultima condizione per l'esercizio del voto. Dalla prima legge elettorale del 17 marzo 1848, le condizioni per essere elettore sono andate gradatamente diminuendo per avvicinarsi al sistema del suffragio universale.

Dai requisiti di censo e di cultura, più o meno elevati, richiesti dalla detta legge del 1848 e da quella del 17 dicembre 1860, si passò a quelli, più attenuati, contenuti nella legge 24 settembre 1882, n. 999.

Un passo più decisivo venne fatto con la legge 26 giugno 1913, n. 821, per cui, alle categorie di elettori, indicate nelle leggi precedenti, venne aggiunta quella dei cittadini che, pur non avendo alcun censo nè alcuna coltura, avessero compiuto il trentunesimo anno di età.

Infine, con la legge 16 dicembre 1918, n. 1985, coordinata nel testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, venne esclusa ogni altra condizione, tranne quella di aver compiuto il ventunesimo anno.

Il presente testo unico riproduce integralmente tale disposizione nell'articolo in esame. Beninteso, però, che permangono tutte le incapacità all'esercizio del diritto elettorale, contenute nel titolo V, che riguarda le disposizioni penali.

Art. 3.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 3).

I sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito, della Marina e dell'Aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.

Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedì anteriore all'elezione, trasmettere al sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed iscritti nelle liste del Comune stesso e questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senz'altra formalità.

Nel precedente testo unico questo articolo riguardava soltanto i sottufficiali e soldati dell'esercito e della marina, nonchè gli individui appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

La presente legge ha aggiunto alcune modificazioni determinate dal nuovo ordinamento della difesa nazionale e dell'istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Innanzitutto, in seguito all'istituzione dell'Aeronautica, l'interdizione temporanea dal diritto di suffragio venne estesa anche ai sottufficiali e militari di truppa della medesima.

È da notare, in secondo luogo, che in tutte le precedenti leggi elettorali l'interdizione riguardava indistintamente tutti i militari di bassa forza, essendo riservato il diritto elettorale soltanto agli ufficiali.

Le ragioni della temporanea interdizione per le suddette categorie di militari sono evidenti. Intanto, fra la categoria dei sott'ufficiali e quella degli ufficiali ne esisteva una intermedia, quella dei marescialli, che da tempo aspirano e lottano per conseguire, qualcuna almeno, delle condizioni riguardanti l'ufficialità. E la presente legge, riconoscendo in tale categoria di militari le necessarie condizioni di indi-

22 TIT. I-DELLE CONDIZ. PER ESSERE ELETTORE. (Art. 3-4)

pendenza per l'esercizio del voto, ha escluso, rispetto ad essi l'interdizione stabilita per gli altri militari.

Il secondo comma, nell'estendere l'interdizione agli individui appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, vi comprende anche i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Però, siccome il loro servizio non è continuativo, la legge ha dovuto limitare l'interdizione al periodo nel quale prestano effettivo servizio.

Questa discontinuità del servizio, e la necessità di accertare se il milite, durante il periodo elettorale, presti o pur no effettivo servizio, giustificano il disposto del terzo comma. In esso appare troppo breve il termine stabilito, e per cui il comandante di zona della milizia volontaria deve, non oltre il giovedì anteriore all'elezione, trasmettere al sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio.

Ove si pensi che numeroso possa essere il gruppo dei militi mobilitati, numerose le sezioni elettorali di un Comune, la pubblicazione e l'affissione degli elenchi nelle sezioni medesime, potrebbe non avvenire nel termine prescritto.

Art. 4.

(T. U. 1919, art. 4).

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nella circoscrizione elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

In questo articolo è innanzi tutto notevole il disposto per cui l'elettore deve votare « nella circoscrizione elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto ». Nei precedenti testi unici e segnatamente in quelli del 1913 e del 1919, la legge parlava di « collegio elettorale ».

La modificazione è in diretto rapporto con la istituzione del collegio unico, di cui nell'art. 40.

Nella legislazione precedente, invece, tutto il territorio del regno, ai fini elettorali, era diviso in vari collegi, che alla loro volta erano uninominali o plurinominali, secondo la varia distribuzione stabilita delle leggi precedenti.

Nel medesimo tempo, la legge vigente ha suddiviso il collegio unico in 46 circoscrizioni, alle quali appunto si riporta il detto art. 40.

La questione del domicilio politico ha formato sempre oggetto di esame durante le varie riforme della nostra legislazione elettorale.

La legge del 17 dicembre 1860, riproducendo gli art. 10, 11 e 12 della legge elettorale francese del 1831, aveva sta-

bilita una distinzione fra il domicilio civile e il domicilio politico. Di modo che si attribuiva all'elettore la facoltà di avere un domicilio politico diverso dal civile, purchè nel collegio, ove voleva trasferirsi, avesse posseduto un fondo o pagato delle imposte.

L'art. 13 della legge elettorale del 1882, riprodotto sull'art. 13 del testo unico del 1885, diceva: « L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere con dichiarazione firmata al sindaco del Comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo di aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del Comune che si abbandona .

Queste disposizioni tendevano ad impedire che l'elettore venisse iscritto in più collegi. Ma la pratica rivelò che non sempre raggiungevano lo scopo.

Nè, del resto, furono del tutto eliminati, tali inconvenienti, come si rileva dall'art. 12 del presente testo unico, che riproduce, con lieve modifica, il corrispondente art. 12 del testo unico precedente.

TITOLO II.

DELLE LISTE ELETTORALI.

Art. 5.

(T. U. 1919, art. 5).

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo di nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, salvo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso articolo.

Le liste elettorali sono l'anagrafe della capacità politica dei cittadini. Perchè esse possano rispondere adeguatamente

alla loro finalità occorrono due condizioni essenziali. Occorre, cioè, che il procedimento per la loro compilazione sia rigorosamente disciplinato dalla legge; e che le autorità proposte a tale compilazione diano piena garanzia di indipendenza e di moralità.

Nel presente articolo trovansi riunite in una sola disposizione tutte le indicazioni che debbono contenere le liste.

Circa il metodo per la loro formazione, la legge stabilisce due condizioni: il doppio esemplare e l'ordine alfabetico. Quest'ultimo, per costante giurisprudenza, va inteso in senso relativo e non assoluto. Difatti, fin dal 1876, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 23 ottobre, aveva ritenuto che l'ordine alfabetico è tassativo, sebbene non derivi nullità dal fatto che non è stato osservato con tutto il rigore oltre la prima lettera.

In armonia con l'art. 3 il presente articolo dispone che alle liste deve essere unito un elenco di coloro, cui è temporaneamente interdetto l'esercizio del voto. Fra questi, come è detto del medesimo art. 3, sono anche compresi i militi della milizia volontaria. Ma siccome essi non sempre prestano servizio effettivo, così il presente articolo, per quanto riguarda l'elenco dei militi suddetti, si riporta a quanto dispone l'ultimo comma del menzionato art. 3.

Art. 6.

(T. U. 1919, art. 6).

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Il disposto di questo articolo risale alla legge elettorale del 1860, il cui art. 13 diceva: « Le liste degli elettori sono permanenti, salvo le cancellazioni e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione ».

D'altra parte, il principio cui si informa il detto articolo era già contenuto nella legge francese del 2 luglio 1828, e tendeva a garantire nel medesimo tempo al cittadino il suo diritto di voto ed al corpo elettorale la sua integrità nel periodo delle elezioni. Ma con norme successive questo principio fondamentale venne opportunamente disciplinato con le necessarie garanzie.

Difatti, per l'art. 44 della legge del 1860, il prefetto era il solo arbitro della formazione delle liste; nelle quali iscriveva o cancellava i nomi degli elettori con criteri non sempre ispirati ad una rigorosa applicazione della legge.

Oltre di che, in forza dell'art. 47 il prefetto era anche

giudice dei reclami di coloro « che stimassero potersi lagnare di essere erroneamente iscritti, omissi, esclusi o altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali ». E su questi reclami il Prefetto pronunziava, sentito il Consiglio di prefettura.

Infine, esaurita la procedura dei reclami, il Prefetto decretava la definitiva compilazione delle liste. E quindi, in qualunque periodo dell'anno aveva luogo l'elezione dei deputati, questa doveva farsi unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali da lui decretate.

Di modo che, tutti i ricorsi prodotti alle corti di appello e di cassazione avverso le decisioni del prefetto perdevano ogni efficacia, per essere decisi dopo le elezioni.

La legge elettorale del 1882, relativamente alla formazione delle liste, si propose di raggiungere questi due fini: 1° attenuare l'ingerenza del Governo nella formazione delle liste; 2° assicurare rigorosamente la tutela di tutti i diritti, mediante accurate indagini, ampia pubblicità e gravami dinanzi alla magistratura ordinaria.

Il principio della permanenza delle liste venne confermato dal Consiglio di Stato con decisione del 19 maggio 1893. All'uopo il Consiglio affermava che questa permanenza deve essere solamente intesa nel senso che le liste non si devono rifare completamente ogni anno, ma devono solamente ogni anno essere rivedute, corrette e completate. E si possono rivedere solamente nell'epoca stabilita dalla legge. Durante tutto il restante periodo dell'anno, le liste non possono essere modificate, salvo alcune varianti indicate dalla legge stessa (*Riv. Amm. XLIV*).

Art. 7.

(T. U. 1919, art. 7).

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di

leva e dai ruoli matricolari depositati nell' archivio comunale.

Nell'art. 22 della legge elettorale del 1860 era già contenuto l'istituto della iscrizione di ufficio. Il detto articolo diceva: « Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatto alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori ».

Con tale sistema, la iscrizione di ufficio esercitava una funzione sussidiaria alla iscrizione dietro domanda; perchè la legge confidava principalmente nella premura che dovrebbe avere ogni cittadino di farsi iscrivere nelle liste per esercitare il suo diritto elettorale.

Ma due fatti dimostrarono infondata tale fiducia. Da una parte il fenomeno della negligenza a farsi iscrivere nelle liste; dall'altro l'ostinato assenteismo di coloro che, pur essendo iscritti, non si recavano ad esercitare il diritto di suffragio. Per cui, ad ovviare quest'ultimo inconveniente, venne proposto, ed anche attuato in alcuni Stati l'istituto del voto obbligatorio.

Ecco perchè, alla integrale formazione delle liste elettorali si provvide con la iscrizione di ufficio. La quale perciò rappresenta ora il sistema di iscrizione obbligatoria, di fronte al sistema a base di domanda, che prima costituiva la regola.

Un altro motivo consigliava, inoltre, questo spostamento del sistema di iscrizione. Il suffragio universale non consente la domanda per iscritto delle nuove falangi di cittadini ammessi all'esercizio del voto. Donde la opportunità, anzi la necessità di iscriverli nelle liste indipendentemente dalla loro esplicita domanda.

Questi, però, sono motivi di opportunità, moventi di natura politica, che giustificano l'iscrizione di ufficio. Ma essa va riportata ancora ad altro e più intimo motivo; riguarda cioè l'assenza stessa del diritto elettorale. Il quale, come ogni altro diritto politico, involge la facoltà del suo esercizio. Ora lo Stato, pur non obbligando il cittadino ad esercitare la sua funzione elettorale, deve escogitare i mezzi migliori perchè venga agevolato anzi stimolato a tale esercizio. Ed uno dei mezzi più adatti a tal fine è appunto l'iscrizione di ufficio.

Come in forza della legge sul reclutamento militare nessun cittadino fisicamente capace sfugge agli obblighi di leva, così, con mezzi analoghi, in ogni circoscrizione elettorale dovrebbe procedersi alla ricerca ed all'iscrizione di ufficio di tutti i cittadini capaci.

Art. 8.

(T. U. 1919, art. 8).

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco, a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età.

Nell'elenco sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Questo e l'articolo successivo contengono le norme per l'applicazione dal principio sanzionato nell'articolo precedente, cioè l'iscrizione di ufficio. Essa non può aver luogo se l'organo competente ad eseguire l'iscrizione non è in possesso di tutti gli elementi necessari, che nella specie si riassumono nell'elenco disposto dall'articolo in esame.

Nell'applicazione del testo unico del 1913, che disponeva la formazione delle nuove liste elettorali, la Commissione elettorale comunale di Roma, rilevando che il Re era compreso nel registro della popolazione stabile, per avere regolarmente riempito la scheda del censimento, procedette alla iscrizione. La quale fu motivata sulla considerazione che, concorrendo nella persona del Re tutti i requisiti voluti dalla legge, e mancando in questa una eccezione specifica che la riguardi, non potrebbe negarsi al Sovrano ciò che è diritto di ogni altro cittadino che si trovi nelle medesime condizioni.

Avverso tale iscrizione produsse reclamo l'elettore Renzo Rossi, adagiandolo sul seguente motivo: Nel Re si riassume la più alta manifestazione dello Stato e si incarna la sovranità nazionale. Per l'ufficio suo, adunque, e per la necessità dell'esercizio e della sovranità di esso, si rendono incompatibili altre più modeste funzioni, le quali sono in antitesi e potrebbero trovarsi spesso in contrasto con quelle più elevate a lui attribuite dallo Statuto.

Animato, come era facile comprendere, fu il dibattito sul delicato argomento.

Ma la Commissione elettorale provinciale, accolse il reclamo e quindi revocò la iscrizione, adagiando le sue decisioni sui seguenti motivi:

Che in regime monarchico costituzionale il Re, a differenza di quanto si avvera nelle monarchie assolute, più che una persona determinata, deve considerarsi come una istituzione, un simbolo in cui s'incarna la personalità collettiva della Nazione, tanto all'interno che di là dai confini territoriali dello Stato. Ed è precisamente in base a questo sparire, a questo trasformarsi della persona privata del Principe

sulla persona pubblica, che fu detto, secondo la formola del Thiers, che il re regna e non governa; sebbene in lui trovino come il loro centro tutti i poteri dello Stato, essendo il Re a capo del potere esecutivo (art. 5 dello Statuto), esercitando insieme al senato ed alla camera dei deputati il potere legislativo, mediante il diritto di proposizione, sanzione e promulgazione delle leggi (art. 7 e 10 dello statuto), e partecipando infine al potere giudiziario sia con la nomina dei giudici, che in nome di lui amministrano la giustizia, e sia col diritto di grazia ed indulto (art. 68 e 8 dello statuto).

« Tale essendo il carattere fondamentale e specifico del principato costituzionale, agevole cosa è comprendere come non riesca possibile, nei riguardi del diritto costituzionale, distinguere la persona pubblica, il Sovrano, dalla persona privata del Re, cioè quale semplice cittadino, faciente parte di una determinata collettività politica, perchè la privata persona è assorbita dalla persona pubblica, e l'individuo e il sovrano non formano che una sola personalità. Ne consegue che al Re, perchè tale, non è conferibile il diritto elettorale, non essendo concepibile che il sovrano, data questa sua funzione statale, possa poi esercitare anche quella di elettore politico.

« Ma havvi un altro più grave motivo che consiglia di accettare questo criterio di interpretazione statutaria.

« Il Re costituzionale, nel complesso organismo dello Stato, mediante le prerogative della Corona, esercita il così detto potere moderatore fra le lotte dei partiti che si contendono il governo della cosa pubblica; e quindi la sua persona, perchè possa liberamente esplicare tale facoltà, che gli vien dalla legge fondamentale, è e deve rimanere al di fuori e al di sopra di tutte le politiche competizioni. Ora l'esercizio della podestà moderatrice, che ha per ufficio di mantenere il giusto equilibrio negli eventuali conflitti costituzionali, è palesemente incompatibile con l'esercizio dell'elettorato politico, vale a dire con la partecipazione diretta alle lotte dei partiti ».

Il dibattito, benchè soltanto in linea teorica, si svolse anche a proposito del diritto elettorale del Sommo Pontefice. Il quale, però, non avendo compilata la scheda del censimento, non fu compreso nel registro della popolazione stabile di Roma, e quindi la commissione elettorale non ebbe nemmeno occasione di occuparsene.

Art. 9.

(T. U. 1919, art. 9).

Non più tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco, di cui all'articolo precedente, comprendente i

nati nel circondario dei vari Tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell'art. 624 del Codice di procedura penale e dell'art. 48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvate con R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 17. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia iscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne notizia scritta.

Alla compilazione dell'elenco, di cui sull'articolo precedente, seguono le disposizioni contenute sull'articolo in esame. Esso è diretto ad integrare l'elenco, aggiungendo accanto ai nomi, in esso compresi tutte quelle indicazioni positive o negative, necessarie alla compilazione definitiva della lista. Queste indicazioni sono di tre specie.

Innanzitutto, occorre indagare se a carico delle persone indicate nell'elenco esistono condanne che producono incapacità al diritto elettorale. Per procedere a tale indagine il primo comma dell'articolo in esame dispone che un estratto di cui all'articolo precedente sia trasmesso ai rispettivi presidenti dei tribunali nei cui circondari sono nate le persone indicate nell'elenco.

In seguito a tale invio, l'ufficio del casellario alliga al nome di ciascun individuo il relativo certificato penale. Il che serve per accertare se l'iscritto nell'elenco è stato o pure colpito da qualche condanna che lo privi del diritto elettorale a norma dell'art. 104 e seguenti della presente legge.

All'uopo, l'articolo in esame si riporta all'art. 621 del codice di procedura penale; il quale dispone che nei certificati spediti per ragioni di elettorato politico o amministrativo, non si fa menzione delle decisioni seguenti, di cui è parola nei nn. 1, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 623 del codice medesimo.

Essi riguardano: 1. Le decisioni di proscioglimento e le condanne seguite da proscioglimento per effetto di giudizio di revisione; 2. le condanne estinte per amnistia e quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione; 3. le condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati e che non sono considerati tali dalle leggi del regno, se la condanna fu pronunciata all'estero; 4. i provvedimenti speciali circa gl'infermi di mente, minorenni e sordomuti; 5. i provvedimenti in materia civile e commerciale, cioè: a) quando il colpevole di ratto o violenza carnale sia esente da pena per aver contratto matrimonio con la persona offesa (art. 352 cod. pen.); b) quando per reato di adulterio è intervenuta la remissione (art. 358 cod. pen.); c) quando a mente dell'art. 427 del codice di procedura penale, il giudice ha ordinato che si sospenda la menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.

Una seconda indagine occorre fare, a norma del quarto comma del presente articolo, quella riguardante gl'individui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli istituti di beneficenza o della congregazione di carità. Le dette istituzioni debbono trasmettere alla segreteria del Comune ove risiedono l'elenco degli individui che si trovino in tali condizioni.

Una terza ed ultima indagine riguarda gli emigrati, secondo le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo in esame. Il quale, come si vede, ha per oggetto di eliminare dalla lista definitiva tutti coloro che per i tre motivi detti di sopra non possono esercitare il diritto elettorale.

Art. 10.

(T. U. 1919, art. 10).

Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

I termini stabiliti da questo articolo hanno attraversato diverse modificazioni.

Nella legge elettorale del 1860 tali termini non erano

neanche uniformi per tutti i Comuni, ma erano in rapporto con la costituzione delle rispettive amministrazioni.

Con l'art. 16 del testo unico del 1882 i termini vennero stabiliti a data fissa. Il quindici gennaio di ogni anno, la Giunta municipale invitava tutti coloro che erano chiamati dalla legge all'esercizio del diritto elettorale a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione.

La legge 11 luglio 1884 n. 286, venne a dettare nuove norme per la formazione delle liste, le quali norme furono poi coordinate nell'art. 17 del testo unico del 1895.

A norma del detto articolo il 15 dicembre di ogni anno il sindaco invitava tutti coloro che avessero diritto al voto, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro iscrizione.

Infine la legge del 9 giugno 1907, n. 294, venne ancora una volta a modificare questi ad altri termini stabiliti sia della legge elettorale politica, che dalla legge comunale e provinciale per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali politiche ed amministrative.

Con l'art. 1 di detta legge, corrispondente al presente articolo, i termini vennero limitati dal primo al quindici dicembre.

Art. 11.

(T. U. 1919, art. 11).

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di una circoscrizione, deve in essa dichiarare:

1. La paternità, il luogo e la data della nascita;
2. L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sin-

daco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Come fu rilevato nel commento dell'art. 7, l'iscrizione dietro domanda costituiva nella precedente legislazione elettorale il sistema normale per la compilazione delle liste; mentre quella di ufficio era una funzione facoltativa delle Commissioni elettorali.

Le modificazioni apportate posteriormente nelle diverse leggi che si sono succedute dal 1860 alla presente hanno avuto un duplice scopo: quello di porre le norme di legge in armonia con le nuove condizioni dell'elettorato; e quello di rendere più precisi i termini della domanda, in modo da evitare equivoci o dolose sostituzioni.

L'ultimo comma riguardante gli analfabeti corrisponde all'art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 665. La relazione ministeriale con la quale venne presentato il relativo disegno di legge alla Camera rilevava come il detto art. 4 risolve in modo facile uno dei problemi connessi all'ammissione degli analfabeti all'elettorato, abilitando il cittadino che non sappia sottoscrivere, ogni qualvolta la domanda occorre o sia da lui preferita, a fare dichiarazione verbale avanti un pubblico ufficiale, secondo i casi, notaio, segretario comunale od impiegato delegato dal sindaco, ed alla presenza di due testimoni che ne attestino l'identità.

Ad un quesito del prefetto di Ferrara, il Ministero dell'interno, con nota del 7 agosto 1912, diede la seguente risoluzione:

La legge non prescrive l'autenticazione delle domande di iscrizione nelle liste elettorali; non è lecito, quindi, esigere tale adempimento, nè è da temere che ne derivino inconvenienti, ove si consideri che nel solo caso in cui questi potrebbero verificarsi, cioè nel caso in cui si sia trasferito altrove la propria residenza o in quello in cui, pur trasferendo la propria residenza si voglia rimanere iscritto nella medesima lista elettorale (3.º e 4.º comma dell'art. 12), in ambedue i casi sarebbe facile la scoperta degli abusi, che sarebbero rivelati dalla comunicazione di rinuncia prescritta dallo stesso articolo.

Art. 12.

(T. U. 1919, art. 12).

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui

lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla iscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata, fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi iscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza, in altro Comune e sia in questo iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere iscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono, da chi non sappia sottoscrivere, essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 11 della presente legge.

I documenti, le copie degli atti di nascita, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Con questo articolo si completa la procedura della iscrizione dietro domanda. Mentre per la iscrizione di ufficio tutti i requisiti sono ricercati e valutati dalla Commissione, per le iscrizioni dietro domanda il richiedente deve alligare tutti i documenti necessari a provare che possiede i requisiti per essere elettore. Fra questi documenti deve essere alligato anche l'atto di nascita quando il richiedente chieda di essere iscritto nella lista di un Comune ove non sia nato.

Nell'articolo, inoltre, sono prevedute due ipotesi circa la domanda di iscrizione.

1° Un cittadino trovasi iscritto nel registro della popolazione o nelle liste elettorali di un dato Comune ed ha trasferito da oltre sei mesi la propria residenza in altro Comune.

2° Un cittadino non ha la residenza in un dato Comune, ma vi ha la sede principale dei propri affari od interessi.

Nell'un caso e nell'altro nel caso cioè che voglia essere iscritto nelle liste elettorali del Comune ove si è trasferito e nel caso in cui voglia essere iscritto nelle liste del Comune ove ha la sede principale dei propri affari, deve farne domanda al Sindaco del Comune ove vuole iscriversi; e come prova di aver rinunciato alla iscrizione delle liste del Comune ove precedentemente trovavasi iscritto, deve alligare alla domanda una dichiarazione firmata fatta al Sindaco del medesimo Comune.

Il quarto comma prevede invece quest'altra ipotesi: Un elettore trovasi iscritto nelle liste elettorali di un Comune ed ha trasferita la propria residenza in altro Comune. Volendo rimanere iscritto nelle liste del primo Comune, deve unire alla domanda una dichiarazione conforme. Di tale dichiarazione, il Sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere iscritto, deve dare immediata notizia al Sindaco dell'altro Comune.

Come si vede, le disposizioni da noi esaminate e le varie ipotesi prospettate tentano ad impedire le iscrizioni duplicate, dato il principio a cui si informa la nostra legislazione elettorale, cioè che l'elettore non può essere iscritto e quindi votare in due diverse circoscrizioni.

Art. 13.

(T. U. 1919, art. 13).

È istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore o appartengano ad una delle seguenti categorie:

1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, lettere e di arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° Coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta ed approvata dallo Stato;

5° I membri degli ordini equestri del Regno;

6° Coloro che per un'anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati

a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle Società ferroviarie di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'Esercito o dall'Armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 3;

9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale

che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'articolo 19.

I. *La revisione delle liste.* — La legge, dopo di avere dettate le norme per la iscrizione nelle liste elettorali, sia di ufficio che dietro domanda, determina in qual modo debba procedersi alla composizione ed al funzionamento degli organi preposti alla annuale revisione delle liste ed alla decisione dei reclami prodotti contro di esse.

Tale procedura ha attraversata una triplice fase nella nostra legislazione.

Il concetto informatore di queste successive modificazioni è stato quello di evitare che le autorità, cui era attribuita la revisione delle liste, esercitassero tale ufficio con intenti partigiani.

Per raggiungere questo fine la legge ha disposto che le dette autorità compiano le loro funzioni mediante il concorso di persone indipendenti, scelte appunto in quel corpo elettorale, che è maggiormente interessato ad una esatta revisione della lista.

La procedura di revisione ha luogo in due stadi: l'uno amministrativo, l'altro giudiziario. Alla loro volta ognuno di essi si suddivide in due altri, ad ognuno dei quali corrisponde un organo con le rispettive attribuzioni.

Lo stadio amministrativo si distingue in comunale e provinciale. In ordine al primo di essi l'articolo in esame detta le norme per la composizione dell'organo relativo.

II. *Legislazione precedente.* — La legge elettorale del 1860 dettava in un apposito capitolo le norme per la prima formazione delle liste elettorali ed in un altro quelle per la loro revisione annua. Durante il periodo della loro formazione le liste vennero compilate dalle giunte municipali e rivedute definitivamente dai consigli comunali.

Con tale sistema le Giunte, sorrette dai voti delle maggioranze consiliari, compilavano le liste con criteri partigiani a danno di tutti coloro che non militavano nel partito predominante.

Nè valevano a riparare le evidenti ingiustizie i reclami all'autorità provinciale, per il modo in cui anche questa era costituita come meglio vedremo in seguito.

III. *Legislazione vigente.* — Venne quindi opportuna la riforma da molti reclamata ed infine attuata con la legge 11 luglio 1894, n. 286, sulla compilazione delle liste elettorali. Con questa legge, alla Giunta ed al Consiglio comunale venne istituita un'apposita Commissione, la cui composizione ha luogo con le norme contenute nell'articolo in esame.

La presidenza è rimasta al Sindaco, ed i commissari sono nominati da questo nella sessione ordinaria di autunno. Pos-

sono essere scelti nel seno del Consiglio medesimo o fra gli elettori politici del Comune.

Si tratta, come si vede, di un sistema intermedio fra quello che vigeva e quello cui deve tendere una legislazione, che voglia bandire ogni sospetto nell'esercizio di una funzione che sembra fatta a posta per destarne.

È chiaro, difatti, che col sistema attuale la Giunta non può compilare direttamente le liste, ma trova nella Commissione un valido presidio nella persona del Sindaco. Oltre di che può contare in gran parte sulla connivenza dei commissari, i quali, anche se non furono scelti in seno del Consiglio, sono sempre in buona parte emanazione della maggioranza, e quindi in armonia con le sue vedute.

Miglior sistema e più adatto ad offrire le necessarie garanzie, sarebbe quello di affidare la presidenza della Commissione ad un magistrato, come avviene per la Commissione provinciale.

Quanto agli altri componenti, anzi tutto, sarebbe opportuno che non venissero scelti fra i membri del Consiglio. Inoltre, a maggior garanzia della funzione, non dovrebbero nemmeno essere eletti dal Consiglio, ma possibilmente nominati dal presidente della Corte di appello fra le categorie indicate nel presente articolo.

Altra modifica ugualmente utile sarebbe quella relativa alla durata della Commissione. La legge stabilisce che i commissari durano in carica un biennio con divieto di riconferma. Ma se la revisione deve aver luogo ogni anno, perchè la Commissione non deve avere eguale durata?

Infine, quando la Commissione non sarà più una diretta emanazione del Consiglio, sarà pure necessario provvedere diversamente alla nomina del Segretario. Il quale potrebbe essere scelto nella Commissione medesima, e quindi avere gli stessi diritti degli altri commissari, non escluso il voto deliberativo.

Art. 14.

(T. U. 1919, art. 14).

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il Consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del Commissario Regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Il disposto di questo articolo va messo in rapporto con quanto dispone il terzo comma dell'articolo precedente. Ivi

è detto che i commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella prima sessione ordinaria di autunno.

Ora l'articolo in esame prevede l'ipotesi che il Consiglio comunale sia sciolto all'epoca suddetta: e ricorre a due soluzioni:

1° Se il Consiglio è ricostituito prima del 15 dicembre, procede senz'altro alla nomina dei membri della Commissione;

2° Se non è ancora ricostituito per l'epoca suddetta restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente; e poichè perdura l'amministrazione straordinaria nella persona del regio commissario è questi che assume la presidenza della Commissione.

Infine, ricostituito il Consiglio e nominato il sindaco, questi subentra nella presidenza della Commissione in vece del regio commissario.

Naturalmente perchè il sindaco possa assumere tale funzione occorre che la sua nomina sia divenuta esecutiva, che abbia prestato giuramento, e che per conseguenza sia entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Stando alla precisa locuzione dell'articolo in esame, od al tassativo disposto in esso contenuto, non sembra accettabile l'opinione di coloro, i quali ritengono che se anche, ricostituito ed insediato il Consiglio, esso non abbia proceduto alla nomina del Sindaco, il regio commissario straordinario cessa egualmente dalle funzioni di presidente della Commissione elettorale comunale. Le quali funzioni dovrebbero essere assunto dall'assessore anziano, o assessore delegato, se la giunta fu nominata, e se fu resa esecutiva la relativa deliberazione, ovvero dal Consigliere anziano (1).

Innanzitutto non è il caso di fermarsi al consigliere anziano, la cui funzione si esaurisce con la presidenza della prima seduta consiliare, nella quale appunto, o in qualcuna successiva, ha luogo la nomina del sindaco.

Ma neanche l'assessore anziano potrebbe assumere la presidenza della Commissione, perchè l'esistenza dall'assessore anziano presume l'esistenza della giunta e quindi del sindaco che ne è il capo. È appunto per questo che la legge ha affidato tassativamente la presidenza della Commissione o al sindaco o al regio commissario. Perchè o il Consiglio è sciolto ed allora le funzioni attribuite al sindaco sono esercitate dal commissario straordinario; o è ricostituito, e la sua effettiva ricostruzione non può aver luogo che principalmente con la nomina del Sindaco.

Ogni altra interpretazione di carattere estensivo è arbitraria e difforme dal tassativo disposto. Questo però non esclude che nel successivo articolo 15 la legge avrebbe adoperato una espressione che sembra voler modificare il di-

(1) PIRONTI E SPANO, *Codice elettorale italiano*, pag. 317, Torino, Un. Tip. Ed. Torinese, 1913.

sposto del terzo comma dell' art. 13 e quello dell' articolo presente; ove, a proposito di presidenza, non si parla che del sindaco o del regio commissario.

Difatti, nell' art. 15 si dice: « Il sindaco o chi ne fa le veci, anche se commissario regio ». Il che dà luogo alla ipotesi che il sindaco, in caso di impedimento, deleghi all' assessore anziano le sue funzioni di presidente della Commissione. Ed in tal caso, l' assessore anziano, esercitando le funzioni attribuite dalla legge al sindaco, non compie una funzione a lui direttamente spettante, ma la compie per virtù di una delegazione che rimonta sempre ad un diritto di esclusiva competenza dal sindaco.

Art. 15.

(T. U. 1919, art. 15).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se Commissario Regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali, nonchè i rispettivi segretari, sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

La legge, in questo articolo adopera una espressione che nel suo largo significato include ad un tempo il dolo e la colpa. Difatti, nel prevedere la irregolarità delle operazioni, non poteva escludere quella intenzione dolosa, che rende più grave il mal fatto dei commissari.

L' articolo dice inoltre che tutti coloro che prendono parte ai lavori della Commissione, sindaco, commissario regio, componenti e segretari, sono personalmente responsabili. Ora questa responsabilità che investe personalmente i singoli componenti, può essere anche di carattere collettivo, e riguardare complessivamente tutti i membri della Commissione, nella sua qualità di organo collegiale.

Una illustrazione di questo articolo, diretta a ravvisare quali potrebbero essere le irregolarità, che verrebbero ad inficiare la genuina formazione delle liste, è data da alcune disposizioni penali contenute negli art. 107, 108 e 109 del presente testo unico.

Il primo prevede l' inerzia, colposa o dolosa, nel compiere nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste, la compilazione e l' affissione degli elenchi, e nell' eseguire le notificazioni relative.

L' art. 108 prevede l' iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi senza i documenti prescritti dalla legge.

Infine, l' art. 109 prevede tre ipotesi dolose: 1° la formazione di una lista o di un elenco o di una nota di elettori

in tutto o in parte falsa; 2° l'alterazione di una lista, di un elenco o di una nota vera; 3° il nascondere, sottrarre o alterare registri o certificati scolastici.

Quest'ultima ipotesi è rimasta per dimenticanza nel presente testo unico. Quando la legge, con l'articolo 2, non richiede che soltanto l'età di ventun anno per essere elettore, non è più il caso di falsificare certificati scolastici.

È notevole, però, la responsabilità del segretario, che non ha voto deliberativo, ma che può motivare il suo parere. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31 dicembre 1901 (*Riv. Amm.* 1902, pag. 38) disse che « il segretario della Commissione elettorale è, al pari dei membri della Commissione, responsabile della regolarità delle operazioni, per quanto non abbia voto deliberativo, ma consultivo. Quando però non abbia espresso alcun voto consultivo, non può essere tenuto responsabile delle irregolarità e delle illegalità commesse dalla Commissione ».

Questo però non esclude che il segretario possa commettere qualcuno dei delitti elettorali, accennati di sopra, e specialmente qualcuna delle ipotesi prospettate nell'art. 109.

Da notare, infine, che l'ufficio di presidente della Commissione non rientra fra le attribuzioni demandate al sindaco quale ufficiale del Governo, ma fra quelle ad esso demandate quale rappresentante del Comune.

Art. 16.

(T. U. 1919, art. 16).

Trascorso il termine, di cui all'art. 10, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Gli articoli che precedono, e precisamente quelli che vanno dall'art. 13 all'art. 15, contengono le norme per la composizione della Commissione comunale elettorale, e l'indicazione degli obblighi rispettivi.

Con l'articolo presente, e con quelli che seguono, la legge invece detta le norme per il funzionamento della Commissione. Ed innanzi tutto stabilisce il termine entro il quale debbano avere inizio i suoi lavori.

Questo termine è in rapporto con l'art. 10, ove è detto che tutti coloro, i quali sono chiamati all'esercizio del diritto elettorale possono avanzare analoga domanda dal 1° al 15 dicembre.

L'articolo in esame adopera l'espressione: « trascorso il termine di cui all'art. 10 ». È quindi evidente che dal 16 dicembre in poi la Commissione deve procedere all'inizio

dei suoi lavori. Naturalmente questa data non è perentoria, ma nel medesimo tempo non sarebbe ammissibile che tale inizio abbia luogo parecchi giorni dopo il giorno sedici dicembre. E ciò per due ragioni.

Anzi tutto, perchè la legge, pur non disponendo tassativamente che l'inizio dei lavori abbia luogo il giorno sedici dicembre, soggiunge però che la Commissione deve procedere « immediatamente » alla formazione dei cinque elenchi. Dal che si deduce che il ritardo non può essere che di qualche giorno.

In secondo luogo, la Commissione ha dinanzi a sè un termine fisso oltre il quale non può essere protratta la formazione degli elenchi.

Questo termine è stabilito dall'art. 20, ove è detto che « non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi ».

È quindi di quarantacinque giorni circa il termine assegnato dalla Commissione per la formazione degli elenchi. È di questo termine, il punto di partenza è segnato dallo articolo presente: il punto di arrivo dall'art. 20.

Art. 17.

(T. U. 1919, art. 17).

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nella circoscrizione, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 7, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 11 e 12. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del Tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 9.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nella circoscrizione.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i documenti per i quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di co-

loro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma dell'art. 12.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande di iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con l'esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3, salvo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso articolo.

Mentre nell'articolo precedente si accenna genericamente alla formazione di cinque elenchi, nell'articolo in esame si dettano le norme per la loro esatta compilazione.

Nel primo elenco sono iscritti due categorie di elettori: quelli che hanno diritto di essere iscritti di ufficio, e quelli che hanno presentato domanda. Per i primi la Commissione deve uniformarsi alle norme contenute nell'art. 7. Per gli altri deve esaminare se i richiedenti hanno presentata la domanda uniformandosi a quanto prescrive l'art. 11, e se vi hanno alligati i documenti indicati nell'art. 12. Inoltre, per quelli che hanno presentato domanda, la Commissione deve richiedere al Presidente del Tribunale il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona del richiedente, a norma del secondo comma dell'art. 9.

È inutile aggiungere che per coloro che sono iscritti di ufficio questo documento è già in possesso della Commissione, unitamente agli altri indicati nel detto art. 9.

Anzi, per essere più precisa, la legge, nel secondo e terzo comma dell'articolo in esame, prescrive, anzi tutto che non si può proporre l'iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare il suo diritto elettorale.

Prescrive, inoltre: 1° che accanto a ciascun nome si apponga una annotazione che indichi i documenti per i quali

l'iscrizione è proposta; 2° che si indichi se l'iscrizione è proposta dietro domanda o di ufficio.

2° Il secondo elenco è di carattere negativo, perchè contiene i nomi di tutti coloro di cui si propone la cancellazione dalla nuova lista elettorale.

Essi sono: 1° i morti; 2° coloro che hanno perduto la qualità richieste per essere elettore; 3° coloro, che a norma dell'art. 12 hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune, per chiederla in quella di un altro.

Anche per questo secondo elenco la legge detta le norme in base alle quali si deve procedere alla cancellazione. Questa può esser fatta o dietro domanda, o mediante reclamo o di ufficio. Per ognuno di questi casi occorrono i documenti giustificativi, non escluse, ove occorrono, le sentenze passate in giudicato.

Inoltre, per questo secondo elenco, la Commissione deve indicare accanto a ciascun nome i motivi e i documenti in base ai quali fu proposta la cancellazione. Ed infine deve indicare se questa venne fatta dietro domanda, mediante reclamo o di ufficio.

3° Le brevi norme relative al terzo elenco riguardano soltanto coloro che hanno fatto domanda per essere iscritti. E la legge prevede che costoro possono o non avere i requisiti prescritti per essere elettori, non averli per essere iscritti in un dato Comune, od in ogni caso pure avendoli, non averli debitamente documentati.

Naturalmente la Commissione nel respingere la domanda deve indicarne i motivi, in modo che il richiedente possa, a norma dell'art. 23, avanzare analogo reclamo alla Commissione provinciale,

4° Con circolare del Ministero dell'interno, in data 27 agosto 1912, n. 9, in relazione al testo unico del 1912, si prescrivevano le norme per la compilazione del quarto elenco.

In essa si osservava, fra l'altro, che « i cittadini emigrati all'estero non debbono essere privati del diritto di suffragio, e pur essendo compresi in un elenco speciale al solo effetto che ne sia dall'ufficio elettorale con ogni cautela accertata l'identità, qualora si presentino a votare, possono esercitare il loro diritto in caso di rimpatrio ».

Come si vede, questo quarto elenco contiene nomi di cittadini che godono del diritto elettorale, ma che si trovano nella materiale impossibilità di esercitarlo, trovandosi in via permanente, o quasi, all'estero. D'altra parte è intuitiva la necessità di tale elenco, che ha lo scopo di evitare le frodi; donde l'opportunità di severi accertamenti circa la permanenza all'estero di cittadini nei quali la Commissione riconosce la qualità di elettori.

Fra questi la legge contempla anche coloro che risultino sia pure per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni. Questa disposizione rimonta

al testo unico del 1895. E fin da quell'epoca venne rilevata la difficoltà di accertare questa categoria di emigranti, sia per il breve termine di due anni, che include troppo vagamente il concetto della permanenza, sia per i facili errori che potrebbero verificarsi sulle notizie non sempre esatte circa la notorietà.

5° Esaminando l'art. 3 si è rilevato che esso contempla una categoria di elettori temporaneamente interdetti dall'esercizio del voto per trovarsi sotto le armi. Fra questi sono compresi i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Ma siccome essi non sono sempre in servizio, così nel secondo comma del detto art. 3 si soggiunge che la loro interdizione dall'esercizio del voto ha luogo soltanto « quando prestino effettivo servizio ». E per l'accertamento di tale condizione, il comma terzo del medesimo articolo obbliga il comandante di zona della milizia volontaria a trasmettere al sindaco di ciascun Comune, e non oltre il giovedì anteriore all'elezione, l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed iscritti nelle liste del Comune.

Di modo che il quinto elenco praticamente si divide in due: cioè quello che contiene i nomi di tutti coloro che sono contemplati nel menzionato art. 3, tranne quelli dei militi volontari.

Quando poi si avvicina il giovedì anteriore all'elezione, cioè due giorni prima del sabato nel quale hanno inizio le operazioni elettorali, il comandante di zona deve procedere a questo lavoro. Deve, cioè accertare quanti dei militi da lui dipendenti sono mobilitati in servizio; a quali Comuni appartengono: farne l'elenco per i rispettivi Comuni; trasmetterlo al sindaco di ciascun Comune.

Qui comincia il lavoro del sindaco, che alla sua volta deve affiggere in ogni sezione una copia dell'elenco.

Trattasi, come si vede di un'appendice all'ultimo elenco, la cui compilazione non è opera della Commissione; ma del comandante della zona. Ecco perchè nel terzo comma dell'art. 3 è detto che questo elenco, comprendente i nomi dei militi volontari mobilitati, vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senz'altra formalità.

Art. 18.

(T. U. 1919, art. 18).

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

È una disposizione necessaria a mettere la Commissione in grado di compilare con la massima regolarità, e con la

dovuta documentazione, i cinque elenchi di cui all'articolo precedente.

Gli art. 7-12 indicano tassativamente quali documenti debbono essere comunicati alla Commissione per poter accertare la capacità elettorale dei singoli cittadini, sia che la iscrizione debba avere aver luogo di ufficio che dietro domanda. Ma gli uffici, cui è demandata la trasmissione di tali documenti, possono ometterne alcuni o mandarli inesatti o incompleti. Sindaci, ufficiali del casellario, istituti di beneficenza, congreghe di carità, uffici autorizzati a rilasciare passaporti debbono compiere in un tempo relativamente breve raccolte di nomi, di date ed altre notizie. Il che rende quasi sempre necessarie delle rettifiche o delle richieste di nuovi documenti. Ciò spiega l'utilità del presente articolo: a dimostrare la quale è opportuno ricordare una circolare telegrafica del ministero degl' interni diretta al sindaco di Rapagnano in data 26 agosto 1912.

Con la detta circolare il Ministero affermava espressamente che « l'ufficio municipale non può rifiutarsi di corrispondere alle richieste di certificati di nascita che siano fatte da altri Comuni, giusta le disposizioni degli articoli 24 del regolamento 21 settembre 1901, n. 445, sulla tenuta del registro di popolazione e 30 del testo unico della legge elettorale del 1912, (che corrisponde esattamente al presente art. 18).

Ai medesimi adempimenti sono tenuti tutti gli altri uffici, che debbono rilasciare documenti e certificati ai fini elettorali.

Art. 19.

(T. U. 1919, art. 19).

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esse adottate.

Si dettano con questo articolo le norme per il funzionamento della Commissione comunale. Si dispone, anzi tutto, quale debba essere il numero legale, perchè le deliberazioni non possano essere impugnate.

È inoltre stabilito che la redazione dei processi verbali è affidata esclusivamente al segretario; e che tutti i membri presenti debbano apporvi la propria firma.

L'articolo prevede, infine l'eventualità che non tutti i commissari sieno concordi nelle loro deliberazioni: e quindi dispone che in tal caso nel processo verbale debbano essere indicati i noti dei singoli commissari, con la motivazione relativa.

Le norme per il funzionamento della Commissione sono, inoltre, completate dalle disposizioni contenute nel titolo II del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Gli articoli relativi sono i seguenti:

Art. 22. Non possono essere contemporaneamente membri della Commissione elettorale comunale gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Art. 23. In caso di assenza o di impedimento del segretario del Comune, il segretario della Commissione elettorale comunale è nominato dal Sindaco fra gl'impiegati in pianta stabile che siano muniti della patente di segretario.

Art. 24. Alla sostituzione dei membri della Commissione elettorale, comunale e provinciale, scaduti anzi tempo, può procedersi soltanto quando la Commissione non è più in numero sufficiente per deliberare nemmeno col concorso dei supplenti.

Art. 25. Le sedute della Commissione comunale sono pubbliche.

La Commissione è presieduta dal Sindaco, o, in mancanza, di esso da chi ne fa le veci e ha sede negli uffici del Comune.

Con avviso da affiggersi nell'albo pretorio, sono indicati i giorni e le ore delle adunanze.

Ciascun componente la Commissione è invitato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Il messo comunale consegna l'invito al domicilio o alla dimora del commissario, e, ove lo trovi in casa, se ne fa rilasciare ricevuta. In caso contrario, riferisce in apposito verbale di non averlo trovato, indicando la casa di abitazione del commissario, dove si è recato e la persona alla quale ha consegnato l'invito, ed unisce la ricevuta o dichiara la ragione per cui non fu rilasciata.

Nei casi in cui non possa aver luogo la consegna dell'invito sul modo anzidetto, il messo presenta immediatamente al Sindaco il relativo verbale.

Art. 27. Le funzioni di componente la Commissione elettorale, comunale o provinciale sono gratuite.

Art. 20.

(T. U. 1919, art. 20).

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 17, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo

visibile: ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

1. — Gli articoli 32 e 33 della legge elettorale 17. dicembre 1860 contenevano disposizioni meno precise, termini elastici e non uniformi per tutti i Comuni.

Per l'art. 32 della detta legge i Consigli comunali dovevano fare ogni anno nella *sessione ordinaria di primavera*, la revisione delle liste, le quali dovevano essere pubblicate nella domenica seguente.

Nell'art. 32. poi, era detto: « Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farsi, di indirizzarsi a tal uopo agli uffici comunali entro quindici giorni a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine ».

In seguito l'art. 23 del testo unico del 1882 venne a stabilire una maggiore precisione di termini, disponendo che non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta doveva invitare con pubblico avviso chiunque avesse reclami da fare contro le liste, a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo.

Successivamente la legge 11 luglio 1894, n. 286, che venne a modificare la compilazione delle liste elettorali, abbreviò questi termini, riportandoli rispettivamente al 15 ed all'ultimo giorno di febbraio, vale a dire abbreviando il periodo utile per reclamare. E questa disposizione venne riprodotta nell'art. 27 del testo unico del 1895.

Infine, una legge posteriore, quella del 9 giugno 1907, n. 294, con l'articolo primo venne ad abbreviare ancor più que' termini, facendoli decorrere dal 31 gennaio al 15 febbraio. E tali termini vennero successivamente conservati nei testi unici del 1913, del 1919, e nel testo unico presente.

2. — In ordine all'affissione degli elenchi nell'albo pretorio, di cui è parola nel primo capoverso, la Giunta parlamentare, fin dal 1877, durante la XII legislatura avente ritenuto che « non è fondato l'addebito di nullità del procedimento di revisione delle liste elettorali in base al fatto che la lista approvata dal Consiglio comunale (in base alla legge elettorale del 1860) non sia stata materialmente affissa all'albo pretorio, ma esposta, mediante deposito, al municipio, in luogo aperto al pubblico, e con avviso che chiunque avrebbe potuto prenderne notizia, mentre questo modo di esposizione pubblica delle liste, massime se seguito già

nelle precedenti elezioni, soddisfa pienamente al voto della legge e non può importare nullità della revisione delle liste ». (Relazione per l'elezione del II collegio di Roma. — Nella *Riv. Amm.* 1877).

Come si vede, la Giunta interpretò assai largamente la parola della legge. L'art. in esame indica tassativamente che un esemplare dei cinque elenchi deve tenersi affisso all'albo pretorio ed un altro deve rimanere nell'ufficio comunale. Il sopprimere l'affissione del primo o il deposito del secondo implica una violazione di un preciso adempimento imposto dalla legge.

Art. 21.

(T. U. 1919, art. 21).

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi di cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio procuratore presso il Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

La legge ha voluto prevedere il caso non improbabile che gli organi ai quali è attribuito il primo stadio della formazione delle liste non compiano nei termini prescritti le operazioni ad essi attribuite. I responsabili dell'eventuale inadempimento sono tassativamente indicati dalla legge, e sono il segretario comunale, il sindaco e la Commissione elettorale. Ad ognuno di questi organi sono attribuite funzioni ed operazioni diverse, ed ognuno di essi è rispettivamente responsabile degli inadempimenti nei quali incorre.

Questo articolo integra, in un certo senso, il contenuto del precedente art. 15, che dichiara personalmente responsabili della regolarità delle operazioni loro assegnate, il sindaco e i componenti le Commissioni elettorali. Questa dichiarazione di responsabilità in caso di omissione o inerzia involge la necessità di sostituire un altro organo a quello



che si è reso inadempiente per l'infruttuoso trascorrere del termine stabilito per le varie operazioni.

Per tale necessità fu dettato il presente articolo.

Per esempio: trascorso il 15 dicembre, di cui all'art. 10, la Commissione potrebbe non procedere immediatamente alla formazione degli elenchi, come prescrive l'art. 16.

Inoltre, la Commissione potrebbe far trascorrere inutilmente il 31 gennaio senza invitare chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi.

Questi ad altri esempi dimostrano l'opportunità dell'articolo in esame. Il quale, per altro, è una delle varie applicazioni dell'istituto della vigilanza governativa attraverso la quale l'organo del governo interviene e si sostituisce a quegli organi delle amministrazioni autarchiche, che non adempiono nei modi e nei termini prescritti le funzioni loro attribuite dalla legge.

Le disposizioni contenute in questo articolo sono completate da quelle dell'art. 26 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. Esso è così concepito;

« Art. 26. Quando la Commissione non compia le operazioni prescritte nei termini assegnati dalla legge, il prefetto invia nel Comune un suo commissario il quale si sostituisce al Sindaco ed alla Commissione, procedendo a tutte le operazioni indicate dalla legge.

« Il commissario redige apposito verbale, per accertare lo stato delle cose, ed informa il prefetto delle cause che hanno determinato il ritardo per gli ulteriori provvedimenti ai termini dell'art. 38 della legge.

« Competono le medesime facoltà al prefetto, anche quando la Commissione non possa funzionare per mancanza di membri necessari alla validità delle sedute, sia che ciò avvenga per dimissioni, sia per altre cause, ed il Consiglio comunale non abbia provveduto a tempo opportuno alla loro nomina o sostituzione ».

L'art. 38 della legge comunale e provinciale (4 febbraio 1915, n. 148) al quale si riporta l'art. 26 del regolamento, richiama alla sua volta l'art. 37 della legge medesima.

Ambedue questi articoli corrispondono esattamente agli art. 20 e 22 del presente testo unico.

Art. 22.

(T. U. 1919, art. 22).

La pubblicazione prescritta dall'art. 20 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposto la iscrizione nella lista elettorale.

La disposizione contenuta in questo articolo corrisponde quasi integralmente a quella dell'art. 36 della legge elettorale 17 dicembre 1860, dalla quale passò successivamente nell'art. 24 del testo unico del 1882, nell'art. 29 del testo

unico del 1895, nell'art. 34 del testo unico del 1912, ed infine nell'art. 22 del precedente testo unico del 1919 e del presente.

A ben precisare la disposizione contenente in questo articolo è bene tenere presente che le proposte di iscrizione alle quali si accenna, sono contenute nel primo elenco, prescritto nell'art. 17, nel quale si propone la iscrizione di coloro che hanno diritto di essere elettori nella circoscrizione.

Per costoro, non avendo nulla da opporre, la legge, per ragioni di economia, ha creduto sufficiente, ai fini della notifica, la pubblicazione prescritta dall'art. 20.

Art. 23.

(T. U. 1919, art. 23).

La Commissione che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposto la cancellazione ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 24, 28 e 34, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Come si rileva dall'articolo precedente, per coloro, dei quali venne proposta l'iscrizione, tiene luogo di notificazione la semplice pubblicazione degli elenchi. È un sistema di notificazione indiretta, sufficiente a garantire il diritto di quegli elettori, la cui idoneità ad essere iscritti non è in contestazione. Anche nel caso, del resto non infrequente, che il cittadino non si accerti dell'operato della Commissione a suo riguardo, prendendo o facendo prendere visione degli elenchi, nessuna lesione ne viene al suo diritto, che deve presumere riconosciuto e dichiarato negli elenchi medesimi.

Non così può dirsi nell'ipotesi contraria, nella quale il diritto non venne riconosciuto, e quindi venne proposta la cancellazione. In questo caso la legge non ha voluto confidare nella diligenza del cittadino, abbandonando a lui solo la cura di assicurarsi dell'operato della Commissione.

Donde il disposto dell' articolo in esame, il cui contenuto corrisponde, con lievi modifiche agli art. 37 e 38 della legge elettorale del 1860.

Prova della notificazione. — Essa può risultare o dalla ricevuta che gli agenti comunali si fanno rilasciare sopra un apposito registro, ovvero dalla attestazione che essi medesimi fanno della eseguita notificazione.

Spesso essi ricorrono al secondo mezzo, che è il più comodo, ma anche il meno adatto a garantire i diritti dell'elettore.

La legge dice che questa seconda specie di notificazione ha luogo « in mancanza di ricevuta »; ma non accenna ai motivi, pei quali possa mancare tale ricevuta. Questi motivi potrebbero essere o l'assenza dell'elettore e dei suoi familiari, oppure un rifiuto di costoro. Ma in ogni caso, data la impossibilità di notificare l'atto nell'abitazione dell'elettore, la semplice attestazione dell'agente non sembra del tutto bastevole.

Nè è sufficiente a garentirla l'eventuale « prova in contrario » alla quale accenna l'articolo. Non riuscirà sempre facile dimostrare che l'agente comunale si è effettivamente recato nell'abitazione dell'elettore e che non gli è stato possibile ottenere la ricevuta per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Intanto, l'elettore al quale non è stata fatta la notificazione, ed al quale non è riuscito di consultare gli elenchi, perde il diritto a reclamare, perchè l'attestazione dell'agente comunale fa fede fino a prova in contrario.

Con più equo criterio, la legge, riportandosi per analogia a quanto dispone il codice di procedura civile per le notificazioni, avrebbe potuto stabilire che in mancanza di notificazione diretta, l'atto dovesse essere affisso durante un dato termine all'albo pretorio.

Del resto, alla deficienza di queste norme sopperisce non di rado la diligenza delle associazioni politiche.

Art. 24.

(T. U. 1919, art. 24).

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 20, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta

e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

È notevole, innanzi tutto, come la legge elettorale del 1860, a proposito di reclami, ne attribuiva il diritto « ad ogni individuo », il che poteva ingenerare equivoci sulla vera qualità di colui che avesse voluto esercitare il diritto di gravame. Fu appunto in forza di questa considerazione che il testo unico del 1882, seguito poi da tutte le leggi posteriori, compresa la presente, alla parola « individuo » sostituì quella di « cittadino ». Di modo che contro l'operato della Commissione comunale può reclamare ogni cittadino anche non elettore nè di quella circoscrizione, nè di altra.

D'altra parte, il corpo elettorale dev'essere considerato come un tutto organico, che deve trovare in sè la forza e i mezzi per conservarsi integro in tutte le sue parti, uniformandosi alle norme di legge. Non si comprende, quindi, per quale motivo un complesso di persone capaci, dal punto di vista elettorale, debba veder richiedere il rispetto della legge da elementi estranei ad un dato corpo elettorale.

Si potrebbe obiettare che durante la revisione delle liste ogni elettore, per il fatto di non essere ancora iscritto nella lista definitiva, non può legalmente assumere tale qualità, il che spiegherebbe l'attribuzione del reclamo fatto al cit-

tadino e non all'elettore. Ma in tal caso, alla qualità di cittadino pura e semplice occorrerebbe aggiungere dei requisiti, che diano maggiore garanzia sulle qualità della persona che esercita il diritto di reclamo.

Forme del reclamo. — Il presente articolo, come non stabilisce condizioni limitative per colui che avanza il reclamo così non ne determina nemmeno le modalità. Si limita ad indicare il termine valido per la presentazione del reclamo, e gli organi che debbono riceverlo; cioè la Commissione comunale o provinciale.

Infine, il disposto del terzo comma può riuscire talvolta di intralcio non lieve per gli uffici comunali, che sono obbligati a far eseguire tutte quelle notificazioni che il reclamante non ha creduto di far eseguire direttamente.

È vero che questo disposto è applicato di rado, perchè, ove il cittadino non nutra fiducia nella solerzia degli uffici comunali, specialmente se appartiene al partito avverso, provvede da sè alla notificazione dei reclami.

Art. 25.

(T. U. 1919, art. 25).

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'art. 13, non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni della Provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale, scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti

dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del Tribunale o il giudice che ne fa le veci è presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della Prefettura.

Un Consigliere aggiunto di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Con questo articolo si inizia il secondo periodo dello stadio amministrativo della formazione delle liste, il cui organo relativo è appunto la Commissione elettorale provinciale.

L'articolo può dividersi in due parti, la prima delle quali contiene le norme per la formazione della Commissione.

Quanto al Presidente, la legge prevede due ipotesi: prevede cioè l'ipotesi più comune, vale a dire che il tribunale risieda sul capoluogo della provincia, o che invece abbia giurisdizione sul medesimo. Un esempio di questa seconda ipotesi è il tribunale di S. Maria Capua Vetere, che ha giurisdizione sulla città di Caserta capoluogo della provincia omonima, o Terra di Lavoro.

È inoltre notevole nel primo comma la serie delle incompatibilità stabilite per i membri della Commissione provinciale. Tali incompatibilità sono determinate dalla prevalente ingerenza che le persone indicate nel detto primo comma potrebbero esercitare nella revisione degli elenchi e nella decisione dei reclami.

Esse sono: 1° i membri del parlamento; 2° i sindaci dei Comuni della provincia; 3° gl'impiegati civili e militari dello Stato; 4° gl'impiegati della provincia, dei Comuni e degli istituti pubblici di beneficenza.

Il secondo comma contiene le norme con le quali il Consiglio provinciale deve procedere alla elezione dei tre componenti elettivi della Commissione. Ogni consigliere non dispone che di un voto, vale a dire che sulla scheda non può scrivere che un nome.

La proclamazione dei tre membri elettivi richiede due requisiti: innanzi tutto, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in secondo luogo che tali voti non siano inferiori a cinque.

La legge prevede nel terzo comma un'ipotesi facile a verificarsi, cioè che due o più candidati raggiungano ugual numero di voti. Nel qual caso si proclama eletto il più anziano di età.

Come per i componenti della Commissione elettorale comunale, così anche per quelli della Commissione provinciale la legge dispone che durano in carica due anni e che non sono rieleggibili nel biennio successivo.

Vale a tale proposito la medesima osservazione fatta per i membri della Commissione comunale. Se annuale è la revisione delle liste, tale anche dovrebbe essere la durata dei membri elettivi delle rispettive Commissioni.

Quanto all'ordinamento della Commissione, la presidenza è affidata al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. Funziona da segretario un Consigliere aggiunto di prefettura.

Ma mentre al segretario della Commissione comunale la legge attribuisce il voto consultivo e il diritto di motivare il suo parere, a quello della Commissione provinciale non attribuisce altre funzioni che quella di redigere i verbali e di sottoscriverli, giusta l'ultimo comma dell'art. 27.

A norma del precedente art. 15, anche i membri della Commissione elettorale provinciale sono personalmente responsabili delle operazioni a loro assegnate dalla legge.

Date le più importanti mansioni attribuite alla Commissione provinciale, specialmente per quanto riguarda la decisione dei reclami, la legge ha stabilito che vi intervenga anche un rappresentante del pubblico Ministero. Non è detto chiaramente se tale rappresentante debba appartenere alla procura del re o alla procura generale. Ma tenendo presente che la Commissione è presieduta dal presidente del tribunale, ed anzi quasi sempre da un giudice del tribunale medesimo, è da ritenere che la legge abbia voluto implicitamente indicare in tale magistrato il procuratore del re o un suo sostituto. È quest'ultimo infatti che normalmente assiste alle sedute della Commissione elettorale provinciale.

È da notare, inoltre, che il pubblico ministero non assiste a tali sedute quale membro della Commissione, ma come

rappresentante della legge. Ecco perchè, da una parte non ha voto deliberativo, e dall'altra ha anche il diritto di ricorrere alla Corte di appello contro le deliberazioni della Commissione.

Per l'esercizio di tale diritto, i due ultimi comma del presente articolo dettano le norme per i termini e per la procedura del ricorso. Il quale, del resto, potrebbe anche essere prodotto da altro funzionario del pubblico ministero.

È notevole, a questo proposito, il seguente pronunziato della Corte di Appello di Palermo, in data 16 maggio 1913, per la lista di Trapani:

« Il pubblico ministero, rappresentante impersonale della legge, non resta vincolato alle variabili opinioni dei suoi funzionari. Libero ogni funzionario nel proprio avviso, libero resta sempre l'ufficio nell'azione successiva.

« Perciò anche quando il rappresentante del pubblico ministero presso la Commissione provinciale elettorale abbia dato in seno ad esso parere conforme alla decisione adottata, ben può il procuratore generale impugnare la decisione stessa in Corte di appello, chè, anzi, lo stesso regio procuratore può appellare fin contro il proprio precedente parere.

Art. 26.

(T. U. 1919, art. 26).

Spirato il termine, di cui al precedente art. 20 e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

- 1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
- 2° La lista definitiva dell'anno precedente;
- 3° I cinque elenchi, di cui all'art. 17, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;
- 4° I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti

si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Con questo articolo si stabilisce quali documenti debbano essere trasmessi alla Commissione provinciale perchè possa procedere nei suoi lavori.

Come si rileva dall'art. 20 i reclami contro gli elenchi non possono essere presentati oltre il 15 febbraio. Fra questa data e quella del primo marzo il presidente della Commissione elettorale comunale, cioè il sindaco o chi ne fa le veci, oppure il commisario prefettizio, debbono trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale i documenti, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Fra questi documenti non sono indicati quelli ai quali accenna il quinto comma del precedente art. 24; a norma del quale la persona di cui è impugnata l'iscrizione può presentare un contro reclamo coi documenti giustificativi.

Ma è evidente che non ostante tale omissione della legge, il presidente della Commissione comunale debba egualmente trasmetterli a quello della Commissione provinciale. Senza di che il contro reclamante resterebbe senza difesa di fronte alla Commissione provinciale.

A norma del predetto art. 20, i cinque elenchi che deve redigere la Commissione comunale vanno fatti in doppio esemplare, uno dei quali deve tenersi affisso all'albo pretorio e l'altro, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale.

Ora giustamente il presente articolo prescrive che durante il tempo in cui un esemplare degli elenchi e della lista dell'anno precedente trovansi presso la Commissione provinciale, un altro esemplare dei medesimi sia conservato nella segreteria del Comune.

In tal modo, anche durante i lavori della Commissione provinciale, ogni cittadino che ne abbia interesse può prendere visione sia degli elenchi che della lista dell'anno precedente, esercitando, così, un diritto, che nella sua forma più esplicita, è sancito nell'art. 17, a norma del quale « tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque ».

Art. 27.

(T. U. 1919, art. 27).

La Commissione elettorale provinciale:

1° Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse ;

2° Decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possano esserle direttamente pervenute ;

3° Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale ; ma può anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art. 9.

Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Tutte le attribuzioni della Commissione provinciale sono indicate nel presente articolo.

L'inizio dei suoi lavori deve aver luogo entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti. Questi, ai sensi dell'articolo precedente, debbono essere trasmessi alla Commissione non oltre il primo marzo. Fra questa data e il 10 marzo, al massimo, deve radunarsi per la prima volta, avendo a sè dinanzi un termine, che per il successivo art. 28, va fino al 30 aprile.

Attribuzioni della Commissione provinciale. — Per la legge del 1860, questo riesame delle operazioni compiuto dalle autorità comunali era affidata prima al prefetto, e poi a questi sentito il Consiglio di prefettura.

La legge elettorale del 1882 affidò queste attribuzioni alla Commissione per gli appelli elettorali, la quale, come a suo tempo il prefetto e il Consiglio di prefettura, esercitava una funzione esclusivamente revisoria.

Invece la legge 11 luglio 1894, n. 286, venne ad estendere le funzioni della Commissione provinciale e quindi a trasformarne il carattere. Difatti, mentre prima era soltanto chiamato a decidere sui reclami prodotti avverso le deliberazioni delle autorità comunali, con la nuova legge divenne

organo dalle funzioni più complesse. All'esame e alla decisione degli appelli, la legge del 1884 aggiunse: 1° l'esame di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale; 2° la decisione sulle nuove domande di iscrizione e di cancellazione pervenute direttamente alla Commissione; 3° il diritto di cancellare dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale tutti i cittadini indebitamente iscritti, e di mantenere quelli indebitamente cancellati « anche quando non vi sia domanda o reclamo ».

Investita di tali attribuzioni, la Commissione non riveste soltanto il carattere di una seconda istanza, cioè di un organo che giudica soltanto i gravami prodotti avverso le deliberazioni di un organo di grado inferiore; ma esso funziona in buona parte *ex novo*, indipendentemente dallo stimolo esteriore della domanda o del reclamo. L'esame delle operazioni compiute dalla Commissione comunale spesso prescinde dall'intervento delle parti interessate ed investe la Commissione provinciale di attribuzioni proprie, affidate alla sua iniziativa.

L'ultimo capoverso del testo unico del 1895 diceva che « le deliberazioni e le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate ».

Nei testi posteriori, come anche nel presente questa disposizione venne modificata, aggiungendovi che quando le deliberazioni non sieno concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso adottate.

Quest'aggiunta altera il carattere della Commissione provinciale, non essendo buon sistema quello di obbligare la manifestazione dei voti nelle decisioni collegiali. Le quali di regola, debbono avere la presunzione dell'unanimità. Oltre di che la dichiarazione motivata dei voti individuali genera astii e rancori verso coloro che espressero un voto contrario.

D'altra parte, la manifestazione del proprio voto e delle ragioni che lo determinarono possono essere giustificate nelle Commissioni consultive. In questi casi, poichè in commissari è consentito soltanto di fare delle proposte, mentre compete ad altri il diritto di decidere su di esse, è pienamente giustificato che ai voti ed ai motivi della maggioranza corrispondano quelli dei commissari dissidenti.

In tali condizioni, l'organo, cui compete la decisione definitiva, potrà prendere questa con sicura cognizione di causa valutando le opposte ragioni e decidendosi per quella che si presenta più conforme a giustizia.

Art. 28.

(T. U. 1919, art. 23).

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approva-

zione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'art. 23, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il Tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata del Comune sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Come abbiamo rilevato nell'esame degli articoli precedenti, la legge elettorale del 1860 non conteneva termini precisi per la formazione delle liste; la quale, perciò, cominciava da parte del Consiglio comunale, nella sessione ordinaria di primavera ed era definita dal prefetto dopo l'espletamento delle pratiche all'uopo stabilite.

Così, per l'art. 52 della detta legge, il prefetto, dopo che si erano adempiute le disposizioni precedenti, doveva immediatamente alla « decretazione definitiva delle liste far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate ».

Con la riforma elettorale del 1882 questa funzione venne attribuita alla Commissione provinciale, alla quale nel medesimo tempo vennero assegnati termini più precisi. Difatti, l'art. 35 di questa legge così disponeva: Il giorno 30 giu-

gno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista. La lista dev'essere pubblicata nel rispettivo Comune non più tardi del 15 luglio e rimanervi affissa fino al 31 luglio ».

Invece la legge 11 luglio 1894, n. 286, abbreviò di un mese questi due termini, assegnandoli rispettivamente al 30 maggio ed al 30 giugno. Ma la legge 9 giugno 1907, n. 294, venne ad abbreviarli di un altro mese, riportandoli, come nel presente articolo, al 30 aprile ed al 31 maggio.

Le varie disposizioni contenute in questo articolo si possono riassumere in due momenti: 1° restituzione degli elenchi alla segreteria comunale e relativa notifica agl'interessati delle decisioni della Commissione provinciale; 2° Rettificazione della lista permanente da parte della Commissione comunale.

Art. 29.

(T. U. 1919, art. 29).

Ogni circoscrizione è divisa in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori o quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Nel precedente testo unico, come in tutti quelli anteriori era detto: « Ogni collegio è diviso in sezioni ». Il testo unico vigente dice invece: « Ogni circoscrizione è divisa in sezioni ».

La nuova dizione corrisponde alla presente trasformazione del collegio elettorale, che è diventato unico per tutto il regno. Nel medesimo tempo è rimasta inalterata la formazione delle sezioni, che corrisponde a quella stabilita nel precedente testo unico.

Con più esatta tecnica legislativa, le disposizioni contenute in questo articolo e nel successivo erano nel testo unico del 1895 compresi nel terzo titolo, che tratta dei collegi elettorali. Come egualmente avevano fatto le precedenti leggi elettorali del 1860 e del 1882. Difatti, il secondo titolo, del quale ci andiamo occupando, è dedicato alla revisione delle liste, le cui norme sono indipendenti dalla formazione del collegio e della sua suddivisione in sezioni. Invece, nel successivo titolo terzo ove si parla del collegio elettorale, andavano più logicamente innestate le norme relative alla formazione ed al funzionamento delle sezioni.

Data la successiva estensione del corpo elettorale, il numero di elettori che può comprendere ogni sezione è andato gradatamente aumentando. La legge del 1882 stabiliva che questo numero non poteva essere superiore a 400. Il testo unico del 1885 lo elevò a 600. La legge del 1912 stabilì che il numero di elettori in ogni sezione non fosse superiore ad 800. Tale proporzione è stata conservata nel presente testo unico, unitamente alle altre norme precedentemente sancite. Esse riguardano due casi nei quali, per motivi diversi, non è possibile costituire sezioni che abbiano almeno cento elettori.

1° La legge prevede innanzi tutto il caso che gli elettori iscritti in un Comune siano in numero inferiore a cento. Nel qual caso la sezione viene costituita riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

2° Prevede, inoltre, che speciali condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale. Ed in questo caso dispone che vengano costituite sezioni con un numero minore di cento iscritti, ma non inferiore a cinquanta.

A norma del successivo art. 30, la ripartizione del Comune in sezioni è attribuita, innanzi tutto, alla Commissione comunale.

A chiarimento di tale disposto, il ministero dell'interno, in data 26 settembre 1912, n. 11, comunicava ai Comuni la seguente circolare.

« Entro il 31 gennaio la Commissione comunale dovrà provvedere alla ripartizione del Comune in sezioni e determinare la circoscrizione di ciascuna di queste.

« Di regola se gli elettori iscritti nella lista non superano gli 800, essi costituiranno una sola sezione. Qualora, però, difficoltà di comunicazioni lo richiedano, potranno costituirsi più sezioni, che non abbiano meno di cento elettori ciascuna.

« Se il numero degli elettori superi gli 800, le Commissioni dovranno costituire tante sezioni quante ne occorrono perchè in ciascuna di esse non si ecceda mai il numero di 800 elettori iscritti.

« Se il Comune, infine, conti meno di cento elettori, nè trovisi in condizioni speciali di lontananza e viabilità, oppure quando abbia qualche frazione, cui sia più comodo ag-

gregarsi ad altro Comune vicino, anzichè al capoluogo, le Commissioni formuleranno le loro proposte per aggregare il Comune o la frazione ad altro Comune o frazione.

« In nessun caso potranno costituirsi sezioni con un numero di elettori inferiore a cinquanta ».

Infine, a norma del presente articolo, la formazione delle sezioni che comprendono da 100 ad 800 elettori, è di competenza delle Commissioni comunali.

Quella delle altre, riguardanti le due ipotesi già prospettate, è fatta con decreto reale.

Art. 30.

(T. U. 1919, art. 33, e legge 18 novembre 1923, n. 2444)

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art. 29; determina la circoscrizione delle singole sezioni, nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 66 e 69, le firme di identificazione degli elettori, il numero della scheda consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 11, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 17.

L'elettore, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da

lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre,

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 11.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al Prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 27, e l'autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni com-

preendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto Reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando, con decreto Reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

La legge completa, col presente articolo, le norme per la formazione delle sezioni, e prescrive anche i modi e i termini per reclamare avverso tale formazione.

Dispone, innanzi tutto, che, uniformandosi a quanto è prescritto nell'articolo precedente, la Commissione comunale deve provvedere alla ripartizione del Comune in sezioni non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Nel compiere tale lavoro, deve: 1° determinare la circoscrizione di ogni singola sezione; 2° indicare il luogo della riunione per ciascuna di esse; 3° compilare la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione.

Ufficio assai importante e delicato è l'assegnazione degli elettori nelle varie sezioni. Le ipotesi prevedute dalla legge sono tre.

1° L'elettore, secondo le indicazioni della lista, abita nella circoscrizione di una data sezione: in tal caso è iscritto nella medesima sezione.

2° L'elettore non abita nel Comune, oppure non ha fatto la dichiarazione secondo l'art. 11, cioè non ha fatto domanda per essere iscritto nelle liste del Comune. In tal caso questa categoria di elettori è distribuita nelle liste delle singole sezioni, secondo l'ordine alfabetico.

3° Infine, gli elettori emigrati sono anche compresi nelle liste delle varie sezioni, ma iscritti in fogli successivi a quelli in cui sono iscritti gli altri elettori.

La legge consente inoltre che l'elettore, il quale ha trasferito la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione abbia diritto di chiedere di essere trasferito nella lista degli elettori di questa. Non si comprende, però, il motivo per cui volendo esercitare tale diritto, debba farne domanda non oltre il 15 dicembre.

Avv. rso l'operato della Commissione comunale circa la

formazione delle sezioni, si può reclamare: 1° per la ripartizione del Comune in sezioni; 2° per la circoscrizione delle sezioni; 3° per la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione; 4° per il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra; 5° per la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione.

I reclami debbono essere presentati non oltre il 15 febbraio alla Commissione provinciale o alla Commissione comunale. In questo secondo caso il segretario ne rilascia ricevuta.

La Commissione provinciale, non oltre il 30 aprile, decide sui reclami, ed approva le liste degli elettori delle singole sezioni.

Infine, Comuni o frazioni di Comuni possono essere costituiti in nuove sezioni con decreto reale. In tal caso, la Commissione comunale, entro quindici giorni da quello in cui ne ha ricevuto l'avviso dalla Commissione provinciale forma la lista della nuova sezione.

Avverso la formazione di tale lista si può reclamare nei quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso relativo.

Art. 31.

(T. U. 1919, art. 31, e legge 18 novembre 1923, n. 2444).

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'art. 121, nonchè delle sentenze di cui all'art. 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 5, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 3, come per inscrivervi gli altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocato dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'art. 30.

Negli articoli precedenti, la legge traccia le norme di quello che possiamo chiamare il lavoro normale della Commissione comunale e di quella provinciale in rapporto alla revisione delle liste.

Col presente articolo, in previsione di eventuali mutamenti nella condizione degli elettori iscritti, determina in qual modo debba procedersi alle successive variazioni.

Per rendere, innanzi tutto, periodico il rimaneggiamento della lista, il penultimo comma dispone che il Sindaco deve convocare almeno ogni tre mesi la Commissione comunale per le operazioni di cui nel presente articolo.

Premesso che la lista permanente rimane immutata, di regola, fino alla revisione dell'anno successivo, alla lista medesima, in via di eccezione, possono apportarsi le seguenti variazioni: 1° Cancellazione dei morti, documentata dal certificato relativo; 2° cancellazione di coloro che, con sentenza passata in giudicato, furono colpiti dalla interdizione del diritto elettorale; 3° cancellazione degli elettori di una sezione appartenenti ad una circoscrizione elettorale annullata per corruzione o violenza a mente dell'art. 121; 4° Cancellazione o iscrizione di coloro che, con sentenza della Corte di appello, giusta l'art. 33, fu deliberata la cancellazione o la iscrizione.

Inoltre la Commissione comunale deve: 1° cancellare i nomi di coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nell'art. 3, cioè i cittadini chiamati sotto le armi ed appartenenti alla bassa forza; 2° iscrivere quelli che, avendo prestato il servizio militare obbligatorio, non si trovano più nelle predette condizioni dell'art. 3.

In conseguenza di tali modifiche, la Commissione provinciale, a norma dell'ultimo capoverso, deve introdurre le relative variazioni nelle liste delle rispettive sezioni.

Art. 82.

(T. U. 1919, art. 32).

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o

dolarsi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art. 28, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte di appello indica, con suo decreto, un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 28, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stata fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Col precedente articolo si chiude lo stadio amministrativo per la formazione delle liste, che divengono permanenti ai termini dell'art. 28.

Con l'articolo presente, invece, comincia a svolgersi il

periodo giurisdizionale. Esso si inizia con l'azione che qualunque cittadino può proporre mediante ricorso alla Corte di appello, debitamente documentato, per impugnare una deliberazione della Commissione provinciale, o per dolersi di negata giustizia, oppure di falsa od erronea rettificazione della lista permanente.

Semplice è la modalità del ricorso che va redatto in carta da bollo, unitamente ai documenti giustificativi, a norma dell'art. 36.

Il ricorso è diretto alla Corte di appello, il cui presidente, appone sul ricorso medesimo un suo decreto col quale indica l'udienza, in cui sarà discussa la causa, in via d'urgenza e col rito sommario.

Circa l'esercizio dell'azione in parola, la legge prevede due ipotesi.

1° Il ricorso può essere proposto dallo stesso cittadino che: a) o aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale; b) o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione; c) o era stato cancellato dalla Commissione medesima.

In questo caso, in cui il ricorrente è direttamente interessato, il ricorso entro dieci giorni dalla notificazione fattagli nel termine indicato dal secondo comma dell'art. 28, cioè non oltre il 20 maggio deve essere notificato, col relativo decreto del Presidente della Corte di appello all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata.

Se invece il ricorso venne prodotto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista, allora esso deve essere notificata al presidente della Commissione provinciale.

È chiara la ragione di questa differente notifica. Nel primo caso, in cui si chiese la cancellazione di qualche elettore, questi è interessato a difendersi, donde la necessità di notificargli il ricorso. Nel secondo caso, in cui la Commissione provinciale ha escluso qualche elettore, il ricorso deve essere notificato al Presidente, mentre a difendere i diritti dell'elettore escluso, sta appunto il cittadino che ha prodotto il relativo ricorso.

2° Il ricorso è proposto da un altro cittadino, cioè da un cittadino che non era intervenuto nel precedente periodo amministrativo. In questo caso il ricorso deve essere notificato entro i quindici giorni che decorrono dall'ultimo giorno dalla pubblicazione della lista permanente, cioè dal giorno 31 maggio, come dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 28.

In ambedue i casi, il ricorso deve essere notificato nei termini a pena di nullità.

L'ultimo comma dell'articolo in esame riguarda gli effetti del ricorso. Durante il giudizio relativo dinanzi alla Corte di appello, conservano il diritto al voto: 1° gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e che ne furono cancellati; 2° coloro che furono iscritti nelle liste de-

finite dell'anno in corso, purchè la loro iscrizione avvenne su proposta della Commissione comunale approvata dalla Commissione provinciale.

Invece, se i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale furono cancellati dalla Commissione provinciale, il ricorso contro di questa non è sospensivo. Vale a dire che questi nuovi elettori cancellati dalla Commissione provinciale in pendenza del giudizio non possono esercitare il diritto di voto.

Art. 33.

(T. U. 1919, art. 33).

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Si prosegue, con questo articolo, a dettare le norme di procedura per il giudizio in parola. Esse riguardano, innanzi tutto, la preparazione di esso, perchè la Corte sia in grado di emettere la sua sentenza.

Notificato il ricorso, nei cinque giorni successivi, esso, coi documenti relativi, deve, a pena di decadenza esse depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Quanto alla procedura della discussione, nell'udienza fissata col decreto del presidente, un consigliere della Corte riferisce sui motivi del ricorso.

La legge dice che la causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato. Ma poi prevede che non manchi la difesa, il che, di regola, avviene quasi sempre. Ecco perchè soggiunge: « sentite le parti o i loro difensori, se si presentano ».

Infine il pubblico ministero presenta le sue conclusioni orali.

A parte la sentenza, con la quale la Corte accoglie il ricorso; se invece questo è respinto perchè ritenuto temerario, con la medesima sentenza la Corte può infliggere al ricorrente una multa da lire cinquanta a lire cento.

Questa sanzione penale venne stabilita con la legge 11 luglio 1894, n. 286.

Rimane però una lacuna relativa alla condanna delle spese a carico della parte succumbente. A colmare tale lacuna si è invocato più volte il diritto comune. Ma la giurisprudenza, fondandosi sul silenzio della legge, ha costantemente ritenuto che nei giudizi elettorali, la parte succumbente non possa essere condannata alle spese.

Citiamo, fra le molte, la sentenza della Cassazione di Roma, 12 dicembre 1907 (*Foro Italiano* 1908, 231).

Art. 34.

(T. U. 1919, art. 34).

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Si completano, col presente articolo le disposizioni riguardanti il periodo giurisdizionale per la formazione delle liste.

Innanzitutto, la sentenza pronunciata dalla Corte di appello è comunicata dal pubblico ministero presso la Corte medesima al presidente della Commissione comunale. Questi deve curarne l'esecuzione e farla notificare agli interessati.

Infine, la parte succumbente può impugnare la sentenza della Corte di appello col ricorso in cassazione. Anche per tale ricorso la legge si fa premura di avvertire che non è necessario il ministero di avvocato. Avrebbe addirittura potuto disporre che la Corte decide in camera di consiglio senza discussione. Invece soggiunge che il presidente indica l'udienza « per la discussione della causa ». Il che implica la presenza se non indispensabile, certo assai utile, di un difensore; specialmente dato il carattere dei giudizi di cassazione ove il dibattito verte su questioni di puro diritto.

Quanto alle modalità essenziali del ricorso, esso va redatto in carta semplice, come quello in Corte di appello, e non deve essere accompagnato da deposito. Inoltre per la forma

bisogna attenersi alle norme contenute negli art. 522 e 523 del codice di procedura civile.

Ove la Corte accolga il ricorso cassando la sentenza impugnata, le rettificazioni eseguite sulla base della medesima restano annullate, giusta quanto dispone l'art. 543 del codice di procedura civile.

Inoltre per il successivo art. 544 del medesimo codice, se la Corte di cassazione rinvii la causa dinanzi ad un'altra Corte di appello, la competenza di questa è delimitata dalle quistioni che vennero dibattute e definite nel precedente giudizio di appello.

Art. 35.

(T. U. 1919, art. 35).

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente da solo, può, in caso di urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Come si rileva dall'art. 13, la Commissione comunale è composta di cinque o di sette membri, secondo la popolazione del Comune. E la Commissione provinciale, a norma dell'art. 25, è composta di cinque membri.

Per la Commissione comunale la legge, nell'art. 19, stabilisce il numero legale per le sedute, disponendo che debbono essere presenti almeno tre commissari nei Comuni dove è composta di cinque membri e di cinque negli altri. Tace, invece, circa il numero legale per la validità delle sedute della Commissione provinciale. Il che fa presumere che il numero legale sarebbe appunto di cinque membri.

Intanto, per ambedue le Commissioni prevede la mancanza del numero legale. E prevede inoltre che tale mancanza possa essere di due specie.

Premesso che, a giudizio della legge, non debba mai mancare il presidente, la mancanza degli altri membri può essere parziale o totale.

Al primo caso provvede il primo comma, per cui il Sindaco può deliberare anche con un solo componente, e il presidente del tribunale col consigliere di prefettura o con un membro elettivo.

Alla seconda ipotesi provvede il secondo comma, per cui i due presidenti impersonano e funzionano come se la Commissione fosse al completo.

Ora, data la delicata funzione che deve compiere l'una e l'altra Commissione, la legge dovrebbe impedire con severe

sanzioni penali l'assenza non giustificata dei singoli membri. Per motivi facili a comprendersi, non è opportuno attribuire soltanto ai due presidenti l'intera responsabilità per la revisione delle liste: il che è specialmente notevole per la persona del Sindaco.

L'art. 21 provvede a sostituire, mediante un commissario prefettizio, il sindaco o il segretario comunale che non adempiano alle loro mansioni. Potrebbe inviarlo ugualmente quando il sindaco fosse il solo a deliberare, salvo a prendere provvedimenti a carico degli assenti.

Ma la legge non ha preveduto un'altra ipotesi, cioè che tutti gli altri membri siano presenti; ed invece manchi il sindaco o il presidente del tribunale.

Art. 36.

(T. U. 1919, art. 36).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto all'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

È una disposizione che mette in grado ogni cittadino di poter esercitare il suo diritto elettorale senza spese di bollo e registro. D'altra parte questa disposizione diventa talvolta un'arma molto comoda ed economica per molestare un cittadino perseguitandolo fino alla suprema Corte, pur sapendo di non essere giustificata la propria azione. Anzi con la tranquillità di non essere gravato da una condanna alle spese.

Per quanto riguarda il deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile per il ricorso per cassazione, tale deposito, da lire centocinquanta è stato elevato a lire trecento. Il che, unito alla carta da bollo, elevata a lire dieci, nonchè alle altre tasse giudiziarie, renderebbe impossibile ogni procedimento giudiziario in tema elettorale.

Art. 37.

(T. U. 1919, art. 37 e legge 18 novembre 1923, n. 2444).

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

Le lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 30.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o della circoscrizione e le liste degli elettori delle sezioni.

Il primo comma di questo articolo andava più logicamente preposto all'ultimo comma, del quale forma il complemento. È naturale che la pubblicità delle liste e degli elenchi debba portare come conseguenza il diritto di trarne copia, di stamparle e di venderle.

Il secondo comma, a garanzia dell'autenticità della lista, dispone che una copia della medesima, firmata dai componenti della Commissione comunale o di quella provinciale, deve essere depositata negli archivi della prefettura.

Inoltre, mentre per il suddetto secondo comma tutte le liste dei Comuni della provincia sono conservate negli archivi della rispettiva prefettura, in forza del terzo comma, ogni Comune deve conservare nel proprio archivio le liste dei suoi elettori.

Gli altri due comma regolano le modalità del registro, nel quale deve essere riunita la lista.

Anzi per facilitare le ricerche anche per l'elettorato amministrativo, il quarto comma dispone che la lista elettorale politica e quella amministrativa possono essere riunite in unico registro.

Art. 38.

(T. U. 1919, art. 38).

L'elezione dei deputati, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 28 e 31.

Il principio, al quale si informa l'articolo presente è quello di non ammettere all'esercizio del diritto elettorale che soltanto quei cittadini, la cui capacità politica sia stata già definitivamente accertata e risulti dalla lista permanente rettificata in conformità degli articoli 28 e 31.

D'altra parte, il disposto risponde allo spirito medesimo del diritto elettorale, che sarebbe adulterato dall'intervento di persone, che non pur essendo incluse nella lista, influirebbero a danno dei risultati dello scrutinio.

Art. 39.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 39).

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio elettorale, a cura del Sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica la circoscrizione, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia, o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi all'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal trentunesimo giorno fino al giorno antecedente alle elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni almeno dalle ore 9 alle 19.

Nel giorno della votazione l'ufficio dovrà essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.

Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengano alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da L. 300 a L. 3000.

Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

L'articolo presente, col quale si completa il titolo riguardante la formazione delle liste, contiene una serie di norme dirette a mettere l'elettore in grado di esercitare il suo diritto elettorale.

Innanzitutto col primo comma si fanno al sindaco due obblighi: 1° quello di preparare i certificati elettorali entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di comunicazione dei comizi; 2° quello di provvedere perchè i detti certificati siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto suddetto.

Quando alla consegna del certificato, la legge prevede due ipotesi: 1° che l'elettore risieda nel Comune; nel quel caso

la consegna gli è fatta o personalmente, o a persona della sua famiglia, oppure addetta al suo servizio; 2° che l'elettore non risieda nel Comune. In questo caso il certificato è rimesso all'ufficio municipale del Comune, ove l'elettore ha la residenza, purchè questa sia conosciuta.

La legge non dice esplicitamente in qual modo provvedere al caso in cui l'elettore non risieda nel Comune, nè si conosca in quale altro Comune risieda.

Vi provvede implicitamente il quinto comma, a norma del quale, l'elettore che non abbia ricevuto il certificato, può ritirarlo personalmente a partire dal trentunesimo giorno fino a quello antecedente alle elezioni, ed anche nel giorno stesso delle elezioni.

La legge prevede ancora il caso che il certificato vada disperso o divenga inservibile. In tal caso, l'elettore nei cinque giorni antecedenti alle elezioni, ed anche nel giorno delle elezioni, può ottenerne un altro dal sindaco. Però, ad evitare le frodi, questo certificato duplicato, invece di essere di carta bianca, come il certificato ordinario è stampato su carta verde.

Come in altri casi, anche in questo riguardante la distribuzione dei certificati elettorali, la legge prevede che possano o non essere distribuiti o esserlo irregolarmente. In questo caso il presidente della Commissione provinciale elettorale può nominare un commissario, che, intervenendo nel Comune, provvede alla distribuzione dei certificati.

Il presente articolo, a differenza dei precedenti testi unici, contiene nei due ultimi comma delle sanzioni penali per tutte le contravvenzioni alle disposizioni che precedono. Queste sanzioni possono investire il sindaco, il segretario comunale, e tutti gl'impiegati addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati. Le quali sanzioni penali, come tante altre disseminate nei vari articoli della legge, andrebbero più tecnicamente comprese nel titolo V, che tratta delle disposizioni penali.

TITOLO III.

COLLEGIO UNICO NAZIONALE E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI.

Art. 40.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 40).

Il numero dei deputati per tutto il Regno, è di 535.

Tutto il Regno forma un Collegio unico nazionale, e sono costituite circoscrizioni elettorali, secondo la tabella A allegata come parte integrante della presente legge.

Tale tabella contiene altresì il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione giusta il risultato dell'ultimo censimento decennale della popolazione del Regno.

In questo articolo sta la parte sostanziale della presente riforma elettorale. Circa i caratteri e l'ordinamento del collegio unico nazionale, rimandiamo all'esposizione fattane nell'introduzione. Per quanto riguarda, invece, la suddivisione del collegio nelle varie circoscrizioni elettorali, è utile rilevare in qual modo essa è giustificata dalla relazione ministeriale alla Camera.

« Le necessità, che impongono la consultazione di tutto il Paese in unico collegio nazionale, devono essere però temperate dalle esigenze locali, in quanto queste servano di ausilio complementare, ma non infirmino il principio generale della valutazione nazionale dei partiti che aspirano al reggimento o al controllo parlamentare del governo dello Stato.

« Ecco perchè l'attuale disegno di legge tiene conto anche della diversità della maturità politica, delle condizioni demografiche e topografiche fra le diverse aggregazioni provinciali corrispondenti alle antiche regioni storiche. Ed ecco perchè a queste aggregazioni, che saranno definite in tante circoscrizioni elettorali, la legge deferisce il compito di scegliere i candidati dalle varie liste, che concorrono al giuoco elettorale nazionale e di votare per essi.

« A queste ragioni che consigliano, ai fini esclusivi sopraccennati, la divisione del collegio unico nazionale in circoscrizioni interprovinciali, se ne aggiunge un'altra, che è quella di ovviare all'eventualità di una oppressione troppo rigida ad una invadenza troppo intensa degli organi centrali dei vari partiti verso le proprie organizzazioni periferiche, e, conseguentemente, verso la volontà dell'elettore.

« In tal modo, ciascun elettore esprimerà il suo voto per una lista che contiene candidati della sua circoscrizione, capaci di conoscerne le particolari esigenze e la forma con cui essa deve concorrere, attraverso i programmi dei vari partiti, alla vita politica del Paese; ma il voto di lui è un voto a funzione nazionale, inquantochè esso è elemento che si ripercuote direttamente nella valutazione di tutte le forze politiche del Paese, e indirettamente nei risultati elettorali delle altre circoscrizioni ».

Art. 41.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 41).

Il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione deve essere riveduto per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale

censimento ufficiale. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle circoscrizioni accertata dal censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Il principio contenuto in questo articolo risale alla legge elettorale del 1860; ma non fu mai applicato. Il 12 maggio 1903 venne presentato alla Camera un disegno di legge per modificare le circoscrizioni in proporzione della popolazione accertata col censimento del 1901. Ma esso ebbe fine inonorata per la relazione contraria della Commissione nominata per esaminarlo.

D'altra parte questo principio della revisione decennale trova riscontro nella costituzione degli Stati Uniti di America; la quale con una specie di rigido dottrinarismo, volle assicurare il costante mantenimento dei rapporti fra i deputati e la popolazione, che è la base universalmente adottata per la rappresentanza politica. Ma se ciò era una imprescindibile necessità in un paese di prodigioso aumento demografico e di mirabile progressiva colonizzazione di vasti territori, appare all'incontro eccessiva dove tali eccezionali condizioni non sussistono.

Non è certamente da prestare un cieco ossequio all'esempio dell'Inghilterra, che per secoli mantenne intatta la più arbitraria circoscrizione elettorale, e che riformatala alfine nel 1832, successivamente, malgrado il rapido aumento della popolazione e lo straordinario sviluppo dell'urbanesimo, soltanto nel 1868 e nel 1885 si decise a parzialmente modificarla.

Infine, non è poi ragionevole identificare la giustizia politica con la equivalenza delle circoscrizioni elettorali. All'uopo fu osservato e dimostrato che, nel complesso, le differenze non rivestono grande importanza quando non abbiano per effetto di lasciare senza rappresentanza interi gruppi di popolazione, di interessi, di opinioni.

Tuttavia, come si rileva dalla tabella alligata alla presente legge, tutte le nuove circoscrizioni ad eccezione della Sardegna, che ha conservato i suoi dodici deputati, hanno veduto modificato il numero dei medesimi.

Così, per esempio, il Piemonte che aveva 56 deputati deputati, ora ne ha 47. La Campania che ne aveva 51, ora ne ha 49.

Art. 42.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 42).

Il Collegio unico nazionale è convocato dal Re.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del R. decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i Comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi e cureranno, quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni politiche, la pubblicazione, nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'art. 54.

Il disposto del primo comma di questo articolo va messo in rapporto con l'art. 9 dello statuto: a norma del quale il re può, fra l'altro, sciogliere la camera dei deputati, ma deve poi convocarne un'altra nel termine di quattro mesi.

Nella pratica costituzionale, la convocazione dei comizi e delle camere è fatta con unico decreto ottemperando, così, nel medesimo tempo al disposto dello statuto e della legge elettorale.

Col secondo comma è stato prorogato il termine che deve decorrere dal giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi a quello delle elezioni. Il quale termine nel precedente testo unico era di trenta giorni, mentre ora è di settanta.

Come conseguenza della pubblicazione del decreto convocante i comizi, due altri obblighi sono fatti al sindaco:

1° Egli deve, con appositi avvisi, dare notizia al pubblico del decreto suddetto;

2° Quindici giorni prima della data delle elezioni, deve curare la pubblicazione del manifesto contenente le liste dei candidati. Queste liste, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 54, sono trasmesse stampate ai Comuni dall'ufficio centrale nazionale, per mezzo del Ministero dell'interno.

Art. 43.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 43).

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a

quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi della domenica precedente a quella delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

L'art. 66 della legge elettorale del 1860, al quale corrisponde l'articolo presente, conteneva disposizioni meno precise. Ivi, infatti, era detto che « sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato ».

La legge del 30 giugno 1912, n. 665, art. 8, dispose condizioni più precise e tassative, che nel presente articolo furono quasi integralmente riprodotte dal precedente testo unico, con queste due varianti contenute nel terzo comma:

1° Mentre nel testo unico del 1919 era detto che occorrendo variare i luoghi di riunione degli elettori, la commissione comunale doveva proporlo alla commissione provinciale nel termine di cinque giorni dalla data del decreto di convocazione. Il quale termine come si vede, è stato esteso a trenta giorni;

2° Mentre per il precedente testo unico, art. 43, la commissione provinciale doveva provvedere non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni, col presente testo unico la Commissione suddetta deve provvedere non più tardi della domenica precedente a quella delle elezioni.

Come conseguenza delle precedenti disposizioni, l'ultimo comma ne contiene due altre, che ne formano la pratica applicazione;

1° Il presidente della Commissione provinciale deve comunicare al sindaco la variazione apportata;

2° Il sindaco deve notificarla al pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato che precede le elezioni.

Art. 44.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 44).

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'art. 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio.

Come fu già rilevato, esaminando l'art. 30, la Commissione provinciale entro il 30 aprile deve avere approvata la lista degli elettori di ciascuna sezione. Inoltre, per l'art. 37 la lista della Commissione dev'essere conservata negli archivi del medesimo.

Con l'articolo presente la legge fa obbligo alla Commissione provinciale di trasmettere le liste elettorali alla Commissione comunale la quale provvede a norma dell'articolo successivo.

Art. 45.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 45).

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9, agli effetti dell'art. 67;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale, ai termini dell'art. 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 62, una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'art. 3, ugualmente autenticata, nonchè l'elenco di cui al 3° comma dello stesso art. 3;

3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione di cui all'art. 54, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio

elettorale e l'altra dev'essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 62, e due copie del *Bollettino nazionale* di cui nello stesso art. 54 ;

4° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui allo art. 49 ;

5° il pacco delle schede che al presidente della Commissione stessa sarà trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucri esterno sarà stato indicato il numero delle schede contenute ;

6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le schede da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 46.

(T. U. 1919, art. 46 e legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 46).

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato *U* e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Si potrebbe dire, come fu anche osservato, che le attribuzioni contenute in questo articolo fossero di particolare competenza del sindaco e del segretario comunale.

Ma occorre innanzi tutto, tener presente l'ufficio per cui venne istituita la commissione comunale. Essa deve procedere alla revisione delle liste, ma non può, nella sua qualità di organo collegiale, essere investita della responsabilità di una funzione puramente formale qual'è quella di provvedere alla consegna degli oggetti indicati nel presente articolo.

Eccetto il sindaco ed il segretario comunale, gli altri componenti la Commissione non hanno alcuna ingerenza nella Amministrazione comunale. Non si comprende, quindi per quale motivo la legge abbia voluto attribuire ad essi la responsabilità di una funzione, che non sono in grado di compiere; e che, d'altra parte è assorbita dalle specifiche attribuzioni che determinarono a suo tempo l'istituzione della detta commissione medesima.

Più logicamente la legge avrebbe potuto attribuire questa funzione al sindaco ed al segretario comunale; aggiungendovi delle opportune cauzioni penali, dirette a garantire l'applicazione dell'articolo in esame.

Art. 47.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 47).

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 62 per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al Prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'art. 21.

L'articolo conferisce due attribuzioni alla Commissione elettorale comunale ed ai suoi singoli componenti: 1° quella di verificare gli oggetti occorrenti alla votazione; e il diritto di ricorrere al prefetto. Questa seconda attribuzione è la conseguenza diretta dell'altra.

Se la verifica dà risultati negativi, ogni singolo membro ha diritto di ricorrere.

Fu proposto il quesito se agli elettori fosse almeno consentita la denuncia. Ma se agli elettori non è consentita la verifica molto meno potrà esser consentita loro la semplice denuncia; appunto perchè questa presume una constatazione che l'elettore non può fare perchè non autorizzato dal presente articolo.

Art. 48.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 48).

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vice presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello circoscrizionale (tabella A) fra i magistrati, anche del pubblico ministero, che esercitano il loro ufficio nell'ambito della circoscrizione stessa.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice presidente delle sezioni di una circoscrizione, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del

Regio esercito e dell'Armata, di riserva, a riposo ed in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori e vice conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle ferrovie dello Stato, i vice pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nella circoscrizione se questa comprenda Province appartenenti a distretti diversi, purchè non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni.

La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti di appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

Delle designazioni di cui sopra è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposto dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante agli impiegati dello Stato, del grado 5° e 6° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Con lievi varianti di forma, questo articolo riproduce il corrispondente articolo 61 del testo unico del 1913 e l'articolo 48 di quello del 1919.

La relazione ministeriale sulla riforma elettorale del 1912, nel delineare i caratteri che doveva presentare la riforma dell'istituto in esame rilevava innanzi tutto come la costituzione degli uffici fosse un problema fondamentale della procedura elettorale. Tutte le più minute e rigorose norme per garantire la segretezza del voto e la sincerità delle ope-

razioni, diventano inutili se gli uffici elettorali, che sono direttamente chiamati a metterle in pratica, non sono composti di persone, che diano pieno affidamento di onestà e di correttezza.

Per raggiungere tale scopo il Governo non si dissimulava che scarsi insegnamenti possono trarsi circa l'organizzazione degli uffici dalla esperienza e dagli esempi che ci vengono dalle legislazioni straniere, sia per la differenza degli ordinamenti e dei principii, sia perchè differente è il grado di educazione politica dei vari popoli.

Ritenne, quindi, la Commissione che più rispondenti al fine siano quei sistemi, che chiamano ad intervenire nella composizione degli uffici elettorali i funzionari del potere giudiziario. I quali, per le importanti funzioni cui sono adde-
detti, rimangono fuori delle competizioni dei partiti locali, e sono in tutti i paesi circondati da speciali garanzie, che ne salvaguardano l'indipendenza e la imparzialità.

Art. 49.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 49).

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivo precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'art. 13. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuti maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'ele-

zione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascun degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire venti.

Mentre il precedente articolo detta le norme per la nomina del presidente e del vice presidente dell'ufficio elettorale con l'articolo presente si determinano i modi con cui debbono essere nominati gli scrutatori.

E quindi un articolo integrativo del precedente, e diretto alla completa formazione dell'ufficio elettorale; mentre a renderne effettivo il funzionamento concorre il posteriore art. 51, che regola alla sua volta, la nomina del segretario.

Circa il sistema per l'elezione degli scrutatori, escluso il sorteggio, proposto col disegno di legge presentato dall'onorevole Giolitti nel 1909, venne adottato il sistema del voto limitato, quale funziona per l'elezione dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale, in forza dell'art. 13.

Art. 50.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 50).

L'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vice presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità. Se il Consiglio comunale è sciolto, assume tali funzioni, che sono pure obbligatorie, il sindaco o uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianità, dell'Amministrazione disciolta.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti

di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima.

Nel precedente testo unico, art. 50, si prevedeva soltanto che, per impedimento del presidente o del vice presidente, venissero surrogati il sindaco o uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità. Ma non era preveduto il caso che il consiglio comunale fosse sciolto.

Con l'articolo presente viene colmata questa lacuna, disponendosi che le funzioni suddette debbano essere ugualmente assunte dal sindaco o da uno dei consiglieri della giunta amministrativa.

Anzi, l'articolo in esame aggiunge tre altre disposizioni, dirette a garantire il funzionamento dell'ufficio ed a salvaguardare le persone dei suoi componenti:

1° Dispone, innanzi tutto, che le funzioni suddette sono obbligatorie;

2° Che tutti i membri dell'ufficio compresi i rappresentanti di lista, sono considerati pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

3° Dispone, infine, che per tutti i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, fra i quali, come si è detto, sono compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima.

Art. 51.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 51).

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1.° i cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari, e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della circoscrizione;

2° i notai aventi residenza nella circoscrizione;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della circoscrizione;

4° gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella circoscrizione;

5° gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime quattro categorie non

implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario deve essere remunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato del grado 9° di cui al R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

L'articolo contiene tre disposizioni, dirette a determinare la scelta del segretario, i suoi diritti, i suoi obblighi.

Per quanto riguarda le categorie di funzionari, fra i quali può essere scelto il segretario, il corrispondente art. 51 del precedente testo unico ne enumerava solamente quattro. L'articolo presente ne aggiunge una quinta, costituita dagli ufficiali giudiziari esistenti nella circoscrizione.

Come nel precedente testo unico anche nel presente si fa una distinzione fra le prime quattro categorie e la quinta. Mentre per le prime quattro l'enumerazione non implica ordine di precedenza per la designazione all'ufficio di segretario, per la quinta, invece, il segretario appartenente a questa non può essere scelto che quando siano esaurite tutte le altre.

Si potrebbe osservare che avendo aggiunto opportunamente la categoria degli ufficiali giudiziari, che è anch'essa numerosa, si poteva sopprimere la quinta che per verità ha raramente e sempre inadeguatamente funzionato. Difatti, il semplice requisito di sapere appena leggere e scrivere, è titolo talmente insufficiente, che mal si adatta alla compilazione di un verbale, che può dar luogo a tante proteste e controversie. Nè vale l'assistenza del presidente o degli altri componenti l'ufficio, perchè essa implica una assidua vigilanza, che sarebbe esercitata a danno delle altre funzioni, non meno delicate ed importanti, che la legge affida ai componenti suddetti.

La seconda disposizione riguarda il diritto del segretario per quanto riguarda la sua remunerazione.

L'ultimo comma attribuisce, innanzi tutto, al segretario l'obbligo di redigere il verbale in due esemplari. Inoltre circa gli effetti giuridici del verbale, la legge dispone che esso riveste la qualità di atto pubblico.

Art. 52.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 52).

Le liste recanti il cognome e nome dei candidati, e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione, e non meno di tre candidati, debbono essere presentate da almeno trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa. Al cognome e nome dei candidati potrà aggiungersi anche la paternità od eventualmente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal sindaco di un Comune della circoscrizione, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

Alla lista devesi allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati.

Un candidato non può essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma può essere compreso in liste portanti lo stesso contrassegno in non più di due circoscrizioni.

Questo articolo e il successivo contengono le norme per la formazione e per la presentazione delle liste dei candidati :

1° le liste possono essere di maggioranza e di minoranza. Nel primo caso possono contenere un numero di candidati non superiore ai due terzi dei deputati assegnati alla circoscrizione. Le liste di minoranza debbono contenere non meno di tre candidati ;

2° Nell'un caso e nell'altro, le liste debbono essere presentate da non meno di 300 e da non più di 500 elettori della circoscrizione ;

3° La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata ;

4° Alla lista va alligato il certificato di nascita dei candidati ; ad eccezione degli ex deputati già convalidati ;

5° Un candidato può essere compreso in non più di due liste di circoscrizioni diverse, ma portanti lo stesso contrassegno.

Non possono essere compresi in due liste portanti contrassegni diversi.

Art. 53.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 53).

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata dalla tabella allegata, non più tardi delle ore 16 del quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature e alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re, per tale reato, procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o da un Regio console, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, che vi appone anche l'indicazione del Comune nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 3000 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni di cui all'articolo 55.

La cancelleria della Corte di appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta, sia delle liste dei candidati che sono state presentate, che delle designazioni dei delegati.

La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri della prima sezione, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma :

1° verifica che le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall'articolo 52 non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e che tali liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato dallo stesso articolo, ricusando quelle liste che non si trovino in dette condizioni o riducendo al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi ;

2° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentati e assegna, nei limiti di tempo prescritti dal nono comma del presente articolo un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno ;

3° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non avranno compiuto i 25 anni entro il giorno della elezione ;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza ;

5° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti.

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Corte d'appello trasmette immediatamente tutti i documenti all'ufficio centrale nazionale sedente presso la Corte d'appello di Roma.

Alle norme per la formazione delle liste dei candidati, seguono, nel presente articolo, quelle per la presentazione alla Corte di appello:

1° Le liste sono presentate alla cancelleria della Corte di appello quaranta giorni prima di quello della citazione;

2° I sindaci dei rispettivi comuni devono, nelle ventiquattr'ore dalla richiesta, attestare che i firmatari della lista sono elettori della circoscrizione;

3° Alla lista deve essere alligato un modello del contrassegno;

4° La dichiarazione con la quale è presentata la lista deve anche contenere i nomi di due delegati effettivi e due supplenti, in rapporto alle funzioni indicate nell'art. 55.

Di tutti i documenti suddetti la cancelleria della Corte di appello deve rilasciare ricevuta.

Quindi la Corte di appello compie le cinque mansioni di cui nell'articolo in esame, verifica, cioè, se tutte le condizioni per la compilazione, documentazione e presentazione delle liste dei candidati furono adempiute nei termini stabiliti dalla legge.

Dopo di che trasmette tutti i documenti all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di appello di Roma.

Art. 54.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 54).

La Corte d'appello di Roma è costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i presentatori delle liste circoscrizionali, per mezzo dei delegati di cui all'articolo 53 debbono dichiarare o personalmente o con atto autentificato da notaio o dal sindaco di un Comune della circoscrizione, entro cinque giorni dalla presentazione delle liste alla Corte di appello circoscrizionale con quale o quali liste aventi lo stesso contrassegno intendono unificarsi. Entro sette giorni dal ricevimento di tutti gli atti trasmessi dalle singole Corti d'appello circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale:

1° esamina le varie liste presentate nelle diverse circoscrizioni ed unifica quelle che sono presentate con lo stesso contrassegno e corredate dalla dichiarazione reciproca di cui al 1° comma di questo articolo, ammettendole a votazione con lo stesso contrassegno, ed assegnando ad esse lo stesso numero progressivo di cui al seguente numero 2.

Elimina dalla votazione le liste che non abbiano al-

meno in due circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di unificazione di cui sopra.

Ferma restando la disposizione del precedente capoverso, le liste che abbiano un contrassegno identico a quelle di altre liste ma siano sprovvedute della dichiarazione reciproca di unificazione, sono ammesse a votazione separatamente, assegnandosi ad esse un diverso numero progressivo ;

2° estrae a sorte il numero da assegnarsi a ciascun gruppo di liste ammesse a votazione ;

3° cancella da tutte le liste i candidati compresi in liste recanti contrassegni diversi e quelli compresi in liste recanti il medesimo contrassegno presentati in più di due circoscrizioni ;

4° provvede per mezzo del Ministero dell'interno alla stampa :

a) delle schede di cui all'art. 56 ;

b) dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste rispettive dei candidati col relativo contrassegno. In questo manifesto devono essere indicati le altre circoscrizioni nelle quali sono state presentate le stesse liste ;

c) un bollettino, da inviarsi a tutti i Comuni, e da affiggersi in tutte le sezioni, nel quale siano riportate tutte le liste con l'indicazione delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state presentate, del numero progressivo ad esse assegnato, dei rispettivi contrassegni e dei nomi dei candidati compresi nelle liste stesse con la numerazione progressiva. In tale bollettino sarà seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata.

Le attribuzioni dell'ufficio centrale nazionale sono precedute da una dichiarazione dei presentatori delle liste. Essi, nei cinque giorni dalla presentazione della lista, debbono dichiarare con quale o con quali liste, aventi lo stesso contrassegno, intendono unificarsi.

In seguito di che, l'ufficio centrale, verificate le liste, procede al lavoro di unificazione, a norma della dichiarazione suddetta.

Fra le altre mansioni contenute nel presente articolo, sono notevoli :

1° L'estrazione a sorte del numero da assegnare a ciascun gruppo di liste:

2° La stampa, fatta per mezzo del ministero dell'interno delle schede, dei manifesti, contenenti le liste dei candidati col relativo contrassegno, e del bollettino da inviarsi a tutti i comuni.

Art. 55.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 55).

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da un sindaco della circoscrizione o da notaio, i delegati di cui all'articolo 53, ovvero in loro luogo, persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso la Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza o allontanamento del primo, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. Hanno pure diritto di designare un rappresentante presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte d'appello di Roma. La dichiarazione presso l'Ufficio delle sezioni è presentata alla cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale entro la domenica precedente alla elezione. La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni presso la segreteria delle sezioni. Per i rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale la dichiarazione deve essere presentata, previo rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla rispettiva cancelleria. Per il rappresentante presso la Corte d'appello di Roma, la dichiarazione deve essere presentata, entro il lunedì successivo alla cancelleria della Corte stessa la quale ne rilascerà ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio o in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni eletto-

rali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I delegati, designati a norma dell'art. 53, debbono, alla loro volta, giusta quanto dispone il presente articolo, indicare dei rappresentanti presso tutti gli uffici, ove hanno luogo le varie operazioni elettorali.

Essi debbono, quindi nominare un rappresentante effettivo ed uno supplente, sia presso ciascuna sezione, che presso la Corte di appello circoscrizionale e presso l'ufficio centrale nazionale.

Il secondo ed ultimo comma indica quali diritti competono ai rappresentanti della lista; e quali provvedimenti possa prendere il presidente dell'ufficio nel caso in cui il rappresentante turbi il regolare andamento delle funzioni elettorali.

Art. 56.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 57).

La scheda è di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello allegato *B* e riproduce in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione secondo il numero progressivo di cui al n. 2 dell'art. 54.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al secondo comma dell'art. 69.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

Com'è noto, con la legge precedente, la scheda, di piccole dimensioni, presentava tracciato sulle due facce un cerchio diviso in due segmenti. Nel primo, era stampato il contrassegno, nell'altro, anche nelle due facce, vi erano tante linee orizzontali, per i nomi preferiti o aggiunti.

Col presente testo unico è stata istituita la scheda di Stato, che, come è detto anche nell'articolo precedente, è preparata

a cura del Ministero dell'interno. Essa è conforme al modello *B* allegato alla presente legge. Porta in fac-simile i contrassegni delle varie liste, col numero progressivo sorvegliato dall'ufficio centrale nazionale.

La scheda contiene anche nella parte centrale delle linee trasversale per i voti di preferenza, essendo aboliti i voti aggiunti.

Art. 57.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 59).

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 117, pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

Si prevedono due ipotesi di reati a carico di tutti i componenti l'ufficio elettorale:

1° Rifiuto di assumere l'ufficio, senza giustificato motivo, o assenza nell'atto dell'insediamento del seggio;

2° Abbandono dell'ufficio, senza giustificato motivo, prima che siano compiute le operazioni elettorali.

Data l'importanza delle attribuzioni, e le conseguenze che deriverebbero dalle suddette infrazioni, la legge ha voluto agire con rapidità nel relativo procedimento penale, disponendo che esso abbia luogo per citazione direttissima.

Art. 58.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 60).

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè il presidente, il vice-presidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'art. 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè siano iscritti come elettori in altra sezione o in altra circoscrizione.

Disposizione diretta a non privare dell'esercizio del diritto elettorale persone, che per motivo dell'ufficio ad essi conferito dalla legge, non possono esercitarlo nella sezione o nella circoscrizione, ove trovansi iscritti.

Art. 59.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 61).

Alle ore 16 del sabato precedente le elezioni il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 55.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di liste di candidati.

Con la legislazione precedente, la costituzione dell'ufficio aveva luogo nel medesimo giorno delle elezioni. Il che sottraeva tempo alla votazione.

Col presente articolo tutte le operazioni relative alla costituzione dell'ufficio hanno luogo nel sabato precedente, cominciando nelle ore pomeridiane.

Un'ipotesi non facilmente verificabile prevede il secondo comma, e cioè che mancando qualcuno degli scrutatori, il presidente chiama per sostituirli qualcuno degli elettori presenti. Fra questi potranno essere i rappresentanti di liste; ma essi, come dice appunto l'articolo in esame, non potrebbero essere chiamati a sostituire gli scrutatori assenti. Nè è prevedibile che semplici elettori vadano ad assistere alle operazioni per la costituzione dell'ufficio.

Art. 60.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 62).

La sala delle elezioni in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'art. 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *F*, devono portare fissata con una catenella la matita necessaria allo elettore per esprimere il voto e devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato dove l'elettore siede deve essere prossimo alla parete e agli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Come nella precedente legge, la sala delle elezioni è divisa in due compartimenti: uno per l'ufficio, l'altro per gli elettori.

Notevoli le condizioni per garentire il segreto del voto; che si esprime nella cabina, mediante un segno fatto con la matita sul contrassegno della lista che si vuole votare. Data questa nuova forma di votazione, la legge dispone che i tavoli destinati all'espressione del voto debbano portare fissata ad una catenella la matita necessaria all'elettore per esprimere il voto.

Infine, a maggior garenzia del segreto del voto, porte e finestre, ove siano troppo adiacenti al tavolo, debbono essere chiuse.

Art. 61.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 63).

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni

volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 39, nonchè i candidati della circoscrizione.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Le due opportune disposizioni contenute in questo articolo rimontano, con lievi modificazioni, alla legge elettorale del 1860.

La prima ha per iscopo di evitare l'entrata di elementi estranei nella sala delle elezioni. La seconda è diretta ad impedire eventuali conflitti armati nella sala medesima.

Art. 62.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 64).

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nelle liste degli elettori della sezione.

Una copia di dette liste, gli elenchi di coloro, che sono contemplati all'art. 3, una copia del manifesto contenente le liste dei candidati, ed una copia del bollettino di cui all'art. 54, n. 4, lettere b) e c), devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori della circoscrizione, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il Collegio nazionale, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.

Per i militi della milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di essere stati congedati, licen-

ziati o comunque aver cessato dall' effettivo servizio prima del giovedì anteriore alla domenica delle elezioni.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Conforme in gran parte al corrispondente art. 64 del precedente testo unico; tranne per il penultimo capoverso, riguardante i militi della milizia per la sicurezza nazionale.

Come si rileva dall'ultimo capoverso dell'art. 3, il comandante di zona della milizia volontaria, non oltre il giovedì anteriore all'elezione, deve trasmettere al sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio, ed iscritti nel Comune stesso. Questo elenco, a mente del detto art. 3, vale come aggiunta a quello di coloro, che sono sospesi dal voto.

Per conseguenza, coloro che furono congedati prima del giovedì anteriore alla domenica delle elezioni, producendo la prova relativa, possono essere ammessi al voto. Donde il disposto del penultimo capoverso dell'articolo presente.

Art. 63.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 65).

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono te-

nuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 73, riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Per forza pubblica, agli effetti del presente articolo devesi intendere l'Arma dei carabinieri.

Questo articolo, in uno agli articoli 69, 70, 73, 75, 76, 77 e 78 e agli articoli dal 104 al 119 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala delle elezioni.

Conforme al corrispondente art. 65 del precedente testo unico ad eccezione del penultimo capoverso, diretto a chiarire una disposizione, che poteva dar luogo a varie interpretazioni.

Anche prima dell'istituzione della guardia regia, esistevano gli agenti della pubblica sicurezza. Anche i militi urbani erano chiamati talvolta a prestare il medesimo servizio per la tutela dell'ordine pubblico. Il penultimo capoverso è stato aggiunto opportunamente ad evitare l'equivoco.

Art. 64.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 66).

Nella sala dove ha luogo la votazione, e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei deputati.

Sono notevoli alcune decisioni della Giunta delle elezioni,
 « La semplice lettura di uno scritto, non seguita da alcuna discussione non può viziare le operazioni di un collegio (23 dicembre 1853, Collegio di Savona, elez. Astengo, 30 dicembre 1857, collegio di Corato, elez. Birago di Vische) ».

« La lettura di un manifesto in vantaggio di uno dei candidati non potrebbe rendere nulla l'elezione, ove venga a risultare che la medesima non potè influire sull'animo degli elettori, e che anche toltisi i voti dati all'eletto nella sezione in cui ebbe luogo tale lettura, abbia ciò non ostante la maggioranza (10 maggio 1860, coll. di Nizza Marittima, elez. Bottero) ».

« Non vizia l'elezione l'essersi affissi proclami per indicare il nome dei candidati e l'essersi fatto in pubblico ovazioni a favore di quello dei medesimi, che riuscì eletto (25 novembre 1872, coll. di Verbicaro, elez. Giordano) ».

Art. 65.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 67).

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di schede, in corrispondenza delle centinaia di elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle schede, di cui al n. 5 dell'art. 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

È in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vice-presidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda

le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all'Arma dei carabinieri.

Le operazioni preparatorie contenute in questo articolo erano, in base alle precedenti leggi elettorali, compiute nella medesima domenica delle elezioni, con grave perdita di tempo destinato alla votazione.

L'opportuna riforma della presente legge le fa compiere nel giorno precedente; in modo che nel giorno successivo la votazione possa aver luogo con la maggiore speditezza.

Art. 66.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 68 e 105-bis).

Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque cifre che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui allo articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda giusta la indicazione a stampa, riponendole tutte nella stessa urna.

Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le 9 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un'altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 117.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità deve mettere la

sua firma nell' apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull' accertamento dell' identità degli elettori, decide il presidente a norma dell' art. 75.

Deve inoltre essere ammesso a votare l' elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell' elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l' autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell' elenco, di cui il penultimo comma dell' art. 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constatare all' ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell' elenco degli emigranti, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell' articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Gli emigranti che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

Due sole operazioni preliminari hanno luogo nella domenica delle elezioni e precisamente dalle 7 alle 9, in modo che a quest' ora possa senz' altro cominciare la votazione.

Tali operazioni sono:

1° Estrazione a sorte delle cinque cifre, che nell' ordine stesso in cui sono estratte concorrano a formare il bollo;

2° Impressione del bollo a tergo di ciascuna scheda, giusta l' indicazione a stampa, e deposizione delle schede nella urna.

Le altre disposizioni, conformemente alla legge precedente tendono ad assicurare la identità dell' elettore.

Gli ultimi due comma riguardano gli emigranti, che pur trovandosi indicati nell' elenco relativo, possono essere ammessi a votare, perchè sono ritornati in patria; e purchè dimostrino la loro identità personale.

Art. 67.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2144, art. 69).

Agli effetti del penultimo comma dell' articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tes-

sera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore che venga cancellato dalla lista deve restituire la tessera al pretore il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 117.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale le norme relative alla istituzione di una tessera permanente di iscrizione nelle liste elettorali. Nel decreto Reale sarà anche stabilito il termine entro il quale cesseranno di aver vigore le disposizioni dell'art. 39, dei primi cinque comma del presente e dell'art. 68.

Detta le norme per il rilascio della tessera elettorale, di cui è cenno nel penultimo comma dell'articolo precedente.

Le applicazioni di questa tessera di riconoscimento, utile non soltanto ai fini elettorali furono chiaramente illustrate dal signor Giovanni Lionetti nella « Rivista Agraria » del 30 novembre 1913.

È notevole, anzi, come si rileva dall'ultimo capoverso, che il Governo è autorizzato a pubblicare le norme per l'istituzione di una tessera permanente.

A tale proposito osserva la relazione ministeriale:

« L'istituzione della tessera elettorale permanente è stata ventilata più volte e sempre considerata con favore, poichè facilita e sollecita il riconoscimento dell'elettore ed impe-

disce le frodi elettorali con quelle sostituzioni e doppie votazioni di elettori, che costituiscono la vergogna elettorale più sfacciata e corruttrice; e supera le difficoltà sempre constatate nella distribuzione dei certificati, evita le soverchie comunali di illegittimi ostruzionismi o di illecite connivenze.

« Però la difficoltà di poter compiere con sicurezza, avanti il primo esperimento della nuova legge, tutte le formalità necessarie per assicurarne la serietà, consiglia di dare facoltà al Governo di pubblicare un regolamento, che renda esecutiva la nuova disposizione ».

Art. 68.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 70).

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il cognome, nome e paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni pagina è firmato dal pretore e dal cancelliere.

In esecuzione del disposto contenuto nel presente articolo, per quanto riguarda il rilascio da parte dei pretori delle tessere di riconoscimento per l'esercizio del diritto elettorale, il ministero dell'interno, di concerto con quello della giustizia, con decreto del 24 gennaio 1913, emanò un decreto, col quale vennero approvate alcune norme, per regolare il rilascio medesimo (V. TAMBARO, *Codice elettorale politico ed amministrativo*, pag. 289. — Napoli, Ed. Pietrocola, 1914).

Art. 69.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 71).

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elet-

tore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia eguale a quella portato dalla scheda

Il presidente, astenendosi da ogni esemplificazione, avverte l'elettore che deve tracciare nella scheda un segno con matita nera sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, e che ha facoltà di scrivere, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due candidati compresi nella lista medesima, ai quali voglia dare il voto di preferenza, e che può indicarne anche tre se i deputati assegnati alla circoscrizione sono in numero maggiore di venti.

Avverte inoltre l'elettore che è in facoltà di indicare col semplice numero i candidati, che voglia preferire, e che deve piegare la scheda seconda le linee in essa indicate e chiuderla inumidendone la parte ingomata.

L'elettore deve recarsi a uno dei tavoli a ciò destinati e votare tracciando nella scheda un segno a matita nera sul contrassegno rispondente alla lista da lui prescelta. Ha anche facoltà di scrivere, colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il nome e cognome o il solo cognome di uno o due o tre candidati compresi nella stessa lista a cui voglia dare il voto di preferenza, giusta le norme di cui al secondo comma. In caso di identità di cognome fra candidati della stessa lista o di liste diverse dovrà scrivere anche il nome e, ove occorra la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.

La indicazione deve contenere a tutti gli effetti entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

In tutti i casi di omonimia tra un candidato, compreso in una delle liste ammesse a norma dell'art. 54 ed un'altro cittadino non candidato, tutti i voti indicati quel cognome e nome dovranno presumersi dati al candidato sopradetto.

Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo scritto una o più preferenze, s'intenderà dato il voto a quella lista che comprende il cognome o i cognomi indicati.

La indicazione delle preferenze può anche essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero sotto il quale è segnato nella lista il candidato preferito.

Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate.

Le preferenze dovranno essere indicate o tutte col cognome o tutte col numero.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

La indicazione della preferenza per un candidato compreso in una lista diversa della stessa circoscrizione o nella stessa lista in circoscrizione diversa è anche causa di nullità della scheda; in ogni altro caso di inosservanza delle norme del presente articolo, concernenti il numero e i modi di espressione dei voti di preferenza, si hanno per non scritte le preferenze, ma la scheda rimane valida agli effetti del voto di lista, salvo quanto dispone l'art. 77.

Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve ripiegare la scheda secondo le indicazioni in essa contenute e chiuderla inumidendo la parte ingommata.

Egli poscia la consegna al presidente, il quale constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perchè la chiuda; e quindi ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le schede mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito

(Art. 69-70) TIT. III.—COLLEGIO UNICO NAZIONALE. 111
con ammenda fino a L. 1000 o con la detenzione sino
ad un mese.

Importante, sopra tutto, nel presente articolo quanto osserva la relazione ministeriale a proposito del voto di preferenza.

« Il giuoco dei voti aggiunti e quelle delle molteplici preferenze fu, per adesione di tutti, uno dei maggiori inconvenienti, a causa delle tenebrose coalizioni e dei perturbamenti di coscienze, che la universale persuasione dispensa dallo specificare, ma non dal deplorare. Consentire ibridismi di mutue concessioni e permettere di concorrere in successi individuali di candidati di altre liste, deve essere reso assolutamente impossibile, quando si voglia la netta affermazione di un partito col significato più alto ed impersonale della scelta di un programma politico ».

E più oltre: « La indicazione di carattere personale raccolta in mezzo al voto di partito, congiungendosi al metodo di scrutinio che concede alla regione la sua equa rappresentanza, rappresenta un felice connubio tra il collegio unico che della nazione esprime le più alte idealità e le più concrete aspirazioni, la designazione regionale, che tutela la legittima rappresentanza e la cosciente affermazione di concentrici interessi, è il maggior pregio del collegio uninominale, che singolarizza la libera volontà dell'elettore ».

La forma con la quale l'elettore deve dare il suo voto è principalmente contenuta nelle sue avvertenze che il presidente, uniformandosi al secondo comma dell'articolo in esame, deve fare all'elettore medesimo. Esse sono: 1° Che deve tracciare sulla scheda un segno con matita sul contrassegno della lista da lui prescelta; 2° che ha facoltà di scrivere nelle linee tracciate nella parte centrale il cognome di uno o due candidati compresi nella lista medesima, ai quali vuol dare il voto di preferenza. Infine, che può indicarne anche tre se i deputati assegnati alla circoscrizione sono più di venti.

Art. 70.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 72).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la multa

da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.

Il presidente deve vigilare che l'elettore che si reca nella cabina trovi la matita di cui al quarto comma dell'art. 60.

Si prevede, nel presente articolo, l'ipotesi che l'elettore, per ignoranza o per malafede, non compia nella cabina l'espressione del suo voto. Nel qual caso il presidente: 1° ritira la scheda dall'elettore; 2° ne dichiara la nullità; 3° ed esclude ulteriormente l'elettore dall'esercizio del voto.

Il secondo comma prevede due altre ipotesi: 1° che il presidente trascuri di far entrare l'elettore nella cabina; 2° che altri lo impedisca.

Sono due ipotesi ben differenti, ma che la legge punisce con la massima pena; mentre, come è naturale, una pena più grave dovrebbe corrispondere alla seconda ipotesi, nella quale, a differenza della prima, non può essere escluso il dolo.

Art. 71.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 73).

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovasi nell'impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Conforme al corrispondente articolo 73 del precedente testo unico del 1919.

Art. 72.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 74).

Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in piego, dopo che il presi-

dente vi abbia scritto « scheda deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all' elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dello art. 65. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 69, è annotata la consegna della nuova scheda.

In ugual modo si procede nel caso in cui l' ufficio verifichi che una scheda è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza scheda.

Nell' articolo 74 del testo unico del 1919 che corrisponde all' articolo precedente, si prevedeva l' ipotesi del deterioramento della busta, perchè era questa soltanto che veniva consegnata dal presidente dell' ufficio all' elettore ; mentre questi portava seco la scheda che poi, nella cabina, introduceva nella busta.

Dato il nuovo sistema di votazione mediante la scheda di Stato che viene consegnata direttamente dal presidente, è il deterioramento di questa che forma appunto oggetto della ipotesi, del resto facile a verificarsi, preveduta dal presente articolo.

Art. 73.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 75).

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuna. Dopo quest' ora nessun elettore può più votare.

Nell' articolo 75 del precedente testo unico era disposto che la votazione dovesse restare aperta fino alle ore diciassette. E si soggiungeva che se tuttavia fossero presenti elettori che non avessero votato, la votazione dovesse continuare fino a che essi avessero tutti votato, ma non oltre le ore ventidue.

L' articolo presente, in una forma più recisa e laconica, protrae l' ora della votazione fino alle ore ventuno, invece delle ore diciassette. Ma soggiungendo che dopo quest' ora nessun elettore può più votare, viene implicitamente a disporre che non possono nemmeno quegli elettori che, pur trovandosi tuttora nella sala della votazione, non abbiano ancora votato.

Art. 74.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 76).

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 45 e 60 il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possono soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste, a norma dell'articolo 86.

Conforme all'art. 76 del precedente testo unico, ed all'articolo 83 del testo unico del 1913.

Durante la discussione di questo, il relatore della Commissione nominata dalla Camera osservava che « quando si è imposto l'uso di determinate urne, tavoli e bolli, abbiamo dovuto preoccuparci dell'ipotesi che nella massima buona fede, per circostanze fortuite che è difficile prevedere, divenga impossibile usare di quelle urne, di quei tavoli, di quel bollo. In tal caso abbiamo detto, si deve o non si deve fare la votazione? Se non si fa, si è ottenuto un effetto semplicemente negativo. Il perchè ci parve miglior consiglio lasciar fare la votazione, consentendo al presidente di determinare l'uso di altri tavoli, bolli ed urne, che meglio soddisfino allo spirito della legge.

« Grazie a tale disposizione sarà anche tolto l'incitamento di manomettere le urne, i tavoli, i bolli regolamentari, per impedire delittuosamente che la votazione avvenga.

« Abbiamo però riservato alla Giunta delle elezioni di constatare se la votazione, non ostante il mancato uso dei bolli, urne e tavoli regolamentari, sia seguita in modo tale che possano considerarsi in sostanza soddisfatti gli scopi voluti dal legislatore nel prescrivere l'uso delle urne, bolli e tavoli regolamentari ». (*Camera dei deputati, 2^a tornata del 22 maggio 1912*).

Art. 75.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 77).

Il presidente, udito il parere degli scrutatori pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 86,

sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Il secondo comma di questo articolo serve a stabilire il numero legale per le operazioni elettorali, ed andava più logicamente aggiunto alle norme per la costituzione dell'ufficio di cui è parola nell'art. 50.

Quanto al primo comma, il disposto in esso contenuto tende ad eliminare, sia pure in via provvisoria, qualsiasi difficoltà o incidente che possa verificarsi durante le operazioni elettorali, anche per quanto riguarda la nullità dei voti.

L'articolo dice « in via provvisoria » perchè il giudizio definitivo, a mente dell'art. 86, è riservato alla Camera dei deputati.

Art. 76.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 78).

Adempiuto a quanto è prescritto dall' articolo 73 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente :

1° dichiara chiusa la votazione ;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente, ed essere chiusa in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio di cui all'art. 66. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta ;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore,

corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente della Commissione comunale, vengono colle stesse forme indicate nel numero 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento ;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno, ed ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è espresso il voto ed il cognome dei candidati pei quali sia stato espresso voto di preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le schede non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio ;

5° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista ;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato ; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e quello delle schede consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 65, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'art. 80.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 79.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 79 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore sette del mattino successivo.

Chiusa la votazione nell'ora indicata nel precedente articolo 73, cioè alle ore 21, l'articolo presente enumera tutte le operazioni alle quali deve procedere il presidente, dopo di avere dichiarato chiusa la votazione medesima.

Queste operazioni sono: 1° accertamento del numero dei votanti; 2° estrazione e conteggio delle schede rimaste nella prima urna, cioè delle schede superflue; 3° spoglio dei voti con l'aiuto di uno scrutatore; 4° conteggio delle schede spogliate; 5° accertamento della rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti.

Del tutto deve farsi menzione nel verbale; come pure delle

proteste e dei reclami, dei voti contestati, e dalle decisioni prese dal presidente.

Le quali condizioni sono stabilite dalla legge, perchè in forza dell'art. 86, giudice definitivo di quanto si verifica negli uffici sezionali è la Camera dei deputati.

Art. 77.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 80).

Oltre i casi di nullità previsti dagli articoli 69 e 70, sono nulli i voti quando :

1° le schede non siano quelle di cui all'art. 45 ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 65, siano state accettate e poste nella seconda urna ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice ;

2° le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possono ritenersi fatti artificialmente ;

3° le schede non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta;

4° le schede contengano altri segni o indicazioni oltre quelli ammessi all'art. 69.

L'art. 69 accenna alle nullità dei voti dipendenti da errori dell'elettore. Inoltre, il successivo art. 70 dispone che il presidente deve dichiarare la nullità della scheda se l'espressione del voto non fu compiuto nella cabina.

A questi casi di nullità, l'articolo presente ne aggiunge altri quattro, cioè :

1° Le schede sono nulle se : a) non sono quelle consegnate dalla Commissione elettorale al presidente dell'ufficio ; b) se pur non portando il bollo e la firma furono poste nella seconda urna ; c) se furono poste nell'urna prima che ne sia staccata l'appendice ;

2° Le schede che, mediante un segno qualsiasi, possano essere riconosciute ;

3° Le schede che : a) non esprimono il voto per nessuna lista ; b) che lo esprimono per più di una lista ; c) le schede nelle quali non si riesce ad identificare per quale lista si è votato.

4° Le schede che, oltre alle indicazioni tassativamente prescritte nell'art. 69, contengano altri segni o indicazioni.

Art. 78.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 81).

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore sette del mattino successivo, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 76. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 80, nella cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 80.

Come è detto nell'ultimo comma dell'art. 76, tutte le operazioni prescritte nel detto articolo, e nel primo comma dell'art. 79, cioè redazione e chiusura del verbale, debbono essere ultimate non oltre le ore sette del mattino successivo alla domenica delle elezioni.

Nell'articolo in esame, però si prevede l'ipotesi, non difficile a verificarsi, che le operazioni suddette non si siano potute compiere per l'ora indicata. Donde l'attribuzione della Corte di appello per il prosieguo delle operazioni suddette.

Art. 79.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 82).

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti

delle liste presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in piego, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio, di cui all'art. 66, e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti delle liste presenti.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'art. 59 viene, entro il lunedì susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invito di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore: il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori e i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 76, n. 2 ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 80.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 83).

Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'art. 76, alla cancelleria della Corte di appello circoscrizionale.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il pre-

sidente della Corte d'appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Le disposizioni contenute in questi due articoli servono a completare le operazioni dell'ufficio sezionale. Esse possono riassumersi così:

1° Compilazione del verbale, con le relative firme e suggelli;

2° Deposito nella segreteria del Comune di un esemplare sia del verbale suddetto che di quello per la costituzione dell'ufficio sezionale;

3° Consegna al pretore del piego delle schede con l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio di esso.

4° Invito del pretore agli scrutatori ed ai rappresentanti delle liste ad assistere all'apertura del piego contenente la lista, ed alla compilazione di una copia autentica della medesima;

5° Consegna di detta copia al sindaco del Comune, ove si è radunata la sezione.

In conseguenza delle suddette operazioni, il presidente, o due scrutatori, recano alla cancelleria della Corte di appello il piego contenente l'altro esemplare del verbale, con le schede, le carte contenenti le proteste, a norma dell'art. 76.

Il secondo comma dell'art. 80 prevede l'eventualità di tre inadempienze: 1° Che l'esemplare dei due verbali non venga depositato nella segreteria del Comune; 2° Che il piego delle schede, di cui al terzo comma dell'art. 79 non venga portato al pretore; 3° Che il presidente o gli scrutatori non rechino il piego alla cancelleria della Corte di appello.

Verificandosi tali casi, il presidente della Corte di appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte dovunque si trovino.

Art. 81.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 84).

La Corte d'appello circoscrizionale funge da Ufficio centrale della circoscrizione, e procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'art. 78 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 76, 77 e 79;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista

e i voti di preferenze ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

3° di tali operazioni redige, nelle forme stabilite dall'art. 85, verbale in doppio esemplare. Uno di essi sarà trasmesso immediatamente alla Corte d'appello di Roma; l'altro sarà conservato nell'archivio della Corte stessa. Saranno inoltre inviati immediatamente e colla massima garanzia alla Corte d'appello di Roma tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati. La Corte d'appello di Roma deve entro tre giorni inviarne ricevuta.

In questo articolo sono indicate le attribuzioni della Corte di appello circoscrizionale, che funge da ufficio centrale della circoscrizione. Il detto ufficio, con l'assistenza del cancelliere, procede alle seguenti operazioni:

1° Spoglio delle schede; 2° Somma dei voti di lista e dei voti preferenziali; 3° Redazione di un verbale in doppio esemplare; 4° Invio di uno dei detti esemplari alla Corte di appello di Roma; 5° Deposito dell'altro esemplare nell'archivio della Corte di appello; 6° Invio alla Corte di appello di Roma di tutti i verbali delle sezioni coi relativi documenti, di cui, la detta Corte di appello di Roma deve, entro tre giorni inviare ricevuta.

Art. 82.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 84-bis).

L'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte d'appello di Roma sarà composto del primo presidente e di quattro presidenti di sezione; in caso d'impedimento il primo presidente è sostituito dal presidente di sezione più anziano, e i presidenti di sezione sono sostituiti dal consigliere più anziano della rispettiva sezione. Esso si farà assistere, ove lo creda, da esperti scelti dal presidente.

Appena saranno pervenuti i verbali di tutte le Corti d'appello circoscrizionali, l'ufficio centrale nazionale:

1° procede alla somma di tutti i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il Regno;

2° verificata quale sia la lista che abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi ed abbia ottenuto il maggior numero di voti in tutto il Collegio

nazionale, attribuisce ad essa i due terzi del numero totale dei deputati, cioè 356, e proclama eletti, in ogni circoscrizione, tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti.

Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il venticinque per cento, si applicano a tutte le liste, nel computo nazionale, le disposizioni stabilite nel n. 3 per le liste di minoranza.

Ove, per qualsivoglia ragione, il numero dei proclamati della lista di maggioranza in ciascuna circoscrizione non raggiunga i due terzi dei deputati assegnati alla circoscrizione stessa, i posti residui saranno attribuiti alle altre liste di minoranza secondo le norme di cui nel seguente numero;

3° per ciascuna circoscrizione fa la somma complessiva dei voti ottenuti da tutte le liste di minoranza.

Divide tale somma per il numero dei deputati assegnati, per la circoscrizione, alla minoranza secondo la tabella.

Il risultato costituisce il quoziente di minoranza della circoscrizione.

Divide poi la somma dei voti ottenuti dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna lista di minoranza nella circoscrizione. I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto maggiori voti nella circoscrizione.

Proclama quindi eletti in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione a ciascuna lista, secondo il computo di cui al comma precedente, quei candidati che vi abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Le operazioni, di cui è parola in questo articolo, sono precedute dalle norme per la formazione dell'Ufficio centrale nazionale, che viene costituito presso la Corte di appello di

Roma. Esso è composto del primo presidente e di quattro presidenti di sezione della detta Corte di appello.

La legge prevede il caso che i presidenti suddetti siano impediti. Ed allora il primo presidente è sostituito dal presidente di sezione più anziano, ed i presidenti di sezione dal consigliere più anziano, ma della medesima sezione.

Data l'indole delle operazioni, che richiede una pratica nel maneggio delle cifre, l'Ufficio può farsi da esperti.

Come le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale consistono principalmente nel riassumere i risultati delle varie sezioni, così le attribuzioni dell'Ufficio centrale nazionale hanno per iscopo di raggiungere il risultato definitivo dello scrutinio mediante la somma e la distribuzione di tutti i voti raccolti a favore delle varie liste e dei vari candidati.

Ecco perchè la prima operazione dell'Ufficio nazionale è quella di procedere alla somma di tutti i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il regno.

Attraverso tale operazione preliminare si verifica quale lista abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi, ed abbia inoltre ottenuto il maggior numero di voti in tutto il collegio nazionale.

In seguito a tale accertamento, l'Ufficio attribuisce a questa lista i due terzi del numero totale dei deputati, cioè 356. E quindi proclama eletti in ogni circoscrizione tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza.

Come si vede, alla lista che ha ottenuto il venticinque per cento dei voti validi si attribuisce un numero di deputati superiore ai risultati numerici raggiunti. Questo si chiama premio di maggioranza ».

In che consiste questo premio? Per maggioranza, nel preciso significato della parola, s'intende un numero di voti corrispondente alla metà più uno dei votanti.

Per la legge attuale, invece, ottiene la maggioranza (e nemmeno della metà più uno, ma di due terzi) quella lista che ha raggiunto il venticinque per cento dei voti validi, cioè un quarto della somma totale dei voti.

Ecco perchè non si chiama precisamente maggioranza, che nel caso non esiste, ma « premio di maggioranza ».

A tutte le altre liste che non hanno raggiunto il venticinque per cento dei voti validi si applica invece il sistema proporzionale. E quindi ognuna di tali liste avrà tanti rappresentanti per quante volte avrà raggiunto il quoziente. Eccone un esempio :

Alla circoscrizione della Campania sono assegnati 49 deputati, invece di 51, quanti ne aveva prima. Quindi alla lista di maggioranza spettano 33 deputati e 16 alle liste di minoranza.

Voti ottenuti dai partiti in minoranza: Democratici, 79.524; popolari, 191.016; socialisti, 147.673; riformisti, 62.737.

Totale: 480.450.

Quoziente per le liste di minoranza: $480.450 \times 16 = 30.028$.

Numero di mandati per ogni lista:

191.016 : 30.028 = 6 (resto 10.848)

147.173 : 30.028 = 4 (resto 27.081)

79.524 : 30.028 = 2 (resto 19.488)

62.737 : 30.028 = 2 (resto 2.701)

Come si vede, il risultato di questa operazione è che alle liste in minoranza spetterebbero 14 mandati, invece di 16.

A colmare questa lacuna il presente articolo dispone che i posti rimanenti vengano attribuiti alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti.

Quindi, i due altri posti spettano, uno ai socialisti ed uno ai democratici, che hanno riportato rispettivamente 27,081 e 19,488 di maggiori resti.

L'articolo in esame prevede inoltre l'ipotesi che il numero dei proclamati della lista di maggioranza in ciascuna circoscrizione non raggiunga i due terzi dei deputati assegnati alla circoscrizione stessa. In tal caso, i posti residui saranno attribuiti alle altre liste di minoranza secondo le norme che regolano le liste medesime, cioè mediante la rappresentanza proporzionale.

Art. 83.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 85).

Sia gli uffici centrali circoscrizionali che l'Ufficio centrale nazionale pronunziano provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvo il disposto dell'art. 86.

È vietato loro di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula dell'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste dei Comuni della circoscrizione.

Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio

centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 55.

Tranne i rappresentanti delle liste di cui all'art. 55, nessun altro elettore ha diritto di entrare nella sala dell'ufficio centrale nazionale.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'articolo 63. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse, anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 55, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati.

Contiene disposizioni in gran parte conformi a quelle degli articoli 61, 63 e 75, e che potevano, per maggior chiarezza e semplicità tecnica, essere coordinate in un solo articolo, col relativo riferimento ai rispettivi presidenti degli uffici sezionali, e circoscrizionali, nonchè del presidente dello ufficio centrale nazionale.

Art. 84.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 86).

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 69, 70 e 77, e di quelli contestati e non attribuiti.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonchè alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Nel primo capoverso, alle nullità dei voti, di cui negli articoli 69, 70 e 77, sono aggiunti quei voti, la cui validità essendo contestata, deve formare oggetto di giudizio presso la Giunta delle elezioni.

Lo stesso dicasi di quelli non attribuiti.

Il secondo capoverso regola le attribuzioni del presidente dell'ufficio centrale nazionale, dopo avvenuta la proclamazione. Egli deve:

1° inviare un attestato ai singoli deputati proclamati;

2° deve comunicare la notizia della proclamazione alla segreteria della Camera dei deputati ;

3° uguale notizia deve inviare alle singole prefetture ; le quali, alla loro volta, ne informeranno il pubblico con appositi manifesti.

Art. 85.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 87).

Di tutte le operazioni dell' Ufficio centrale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale che, seduta stante, deve esser firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dai cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 82.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale nazionale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve rilasciarne ricevuta.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche, agli effetti del comma 3° dell'articolo 100 l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Il primo e il secondo comma di questo articolo si uniformano in gran parte al primo comma dell'art. 79 ed al n. 3 dell'art. 81.

In forza del terzo comma un esemplare del verbale coi relativi documenti è inviato dal presidente alla segreteria della Camera dei deputati ; ed in forza dell'ultimo comma l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di appello di Roma.

Infine, il penultimo comma contiene un'attribuzione della Giunta delle elezioni, la quale, nel procedere alla verifica dell'elezione, accerta l'ordine di precedenza dei candidati non eletti. Il che deve fare anche agli effetti del 3° comma

dell'art. 100. A norma del quale, il posto di deputato, rimasto vacante per effetto dell'opzione o del sorteggio, oppure per ineleggibilità preesistente all'elezione, viene attribuito al candidato che lo segue immediatamente nella medesima linea circoscrizionale, nell'ordine accertato dall'ufficio centrale nazionale.

La Giunta medesima si pronunzia inoltre sui relativi reclami.

Art. 86.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 88).

È riservato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 73 e del numero 2° dell'art. 76. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullati non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'ufficio centrale nazionale.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale nazionale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Co-

dice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Con l'articolo precedente cessano le operazioni degli uffici sezionali e circoscrizionali, nonchè dell'ufficio centrale nazionale. Si iniziano invece col presente articolo quelle della Giunta delle elezioni e della Camera dei deputati.

Già, come si rileva dal penultimo comma dell'articolo precedente, la legge ha cominciate a dettare le prime norme circa le attribuzioni della giunta delle elezioni.

Per quanto riguarda l'articolo è bene rilevare, in linea preliminare, quanto dispone l'ultimo comma, cioè che nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione. Il motivo di tale disposto si deduce dall'esame delle altre norme che la precedono.

Come norma generale, il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e sui reclami è riservato alla Camera dei deputati.

Le proteste e i reclami possono essere presentati o agli uffici sezionali o all'ufficio centrale; oppure possono essere inviati alla segreteria della Camera dei deputati.

Essi debbono pervenire nei venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale nazionale: altrimenti sono respinti.

Spetta esclusivamente alla Camera dei deputati dichiarare la nullità delle operazioni delle sezioni, che abbiano violate le norme della presente legge. Tra queste nullità, l'articolo in esame ne indica tassativamente due:

1° la violazione dell'orario, di cui nell'art. 73, per cui la votazione deve restare aperta fino alle ore 21;

2° il mancato accertamento del numero dei votanti, disposto dal n. 2 dell'art. 73.

La conseguenza di tali nullità è che i voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

La Camera dei deputati, per accertare la regolarità delle operazioni elettorali, può nominare Commissioni e Comitati inquirenti. Questi nell'adempimento del mandato ad essi affidato applicheranno le norme del codice di procedura penale, circa il diritto di far citare testimoni. A questi sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsità in giudizio (articolo 221) e sul rifiuto di deporre in materia civile, (codice proc. civ. art. 230) oppure le maggiori pene comminate dal codice medesimo per la falsità (cod. pen. art. 214) o il rifiuto su materia punibile (cod. proc. pen. art. 255).

Art. 87.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 89).

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunciato su tutte le elezioni, il Presidente della Camera dà notizia, per mezzo del primo presidente della Corte di appello di Roma, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell' articolo 79, le schede relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l' integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di schede delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all' autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l' elezione, le schede non possono venire abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

Con le operazioni disposte in questo articolo si chiude la fase relativa alla procedura elettorale.

A norma del terzo comma dell' art. 79, il piego contenente le schede viene portato dall' ufficio sezionale al pretore. Ora per il primo comma del presente articolo, quando la Camera si è pronunciata su tutte le elezioni, il suo presidente, per mezzo del presidente della Corte di appello, ne informa il pretore, presso il quale sono depositate le schede suddette.

Il pretore, e con lui due consiglieri del capoluogo del mandamento, abbruciano le schede in seduta pubblica, redigendone apposito verbale.

Le schede non possono venire abbruciate in due casi: 1° nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell' elezione alla autorità giudiziaria; 2° nel caso in cui siasi promossa azione per reati elettorali concernenti l' elezione.

TITOLO IV.

DEI DEPUTATI.

Art. 88.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 90).

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto, salvo per l'età che è ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle elezioni, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Con questo articolo la legge ha modificato l'art. 40 dello statuto, a norma del quale nessun deputato può essere ammesso alla Camera se, oltre agli altri requisiti, non ha compiuto l'età di trenta anni. Questa età, come si rileva dallo articolo in esame, è stata ridotta ad anni venticinque.

La relazione ministeriale così giustifica la modifica :

« Alla riforma sostanziale del metodo elettorale, altre minori se ne accompagnano, le quali vogliono essere la conseguenza degli stessi principii generali e l'affermazione di una coscienza giuridica già elaborata.

« Fissare per la eleggibilità a deputato il limite di età di venticinque anni, purchè a questa non si facciano deroghe, nè formali, nè interpretative, risponde alla maturità raggiunta dalle nostre giovani generazioni, prima nel campo militare, poi nella palestra politica, costituendo un'avanguardia di energie nuove, composte a senno vigoroso e fecondo dalle sofferenze patite, dall'esperienza incontrata nella vita ».

Art. 89.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 91).

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

- a) prefetti, vice prefetti e sottoprefetti o chi ne esercita le funzioni ;
- b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza ;
- c) i capi e i segretari di Gabinetto dei Ministri

e dei Sottosegretari di Stato. Le ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c), non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del Collegio ;

d) funzionari rappresentanti del pubblico ministero di qualunque grado.

I magistrati non contemplati nella lettera d) e nell' articolo 191 lettera c) non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l' abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi. Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra, di mare, d'aeronautica e della milizia volontaria nazionale non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio.

Il presente articolo ed i successivi, fino all'art. 87, dettano le norme relative alle incompatibilità parlamentari.

Con l'articolo in esame, relativo alla eleggibilità dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato, il principio delle incompatibilità parlamentari è stato completamente capovolto. Mentre con la precedente legislazione i funzionari ed impiegati suddetti erano incompatibili, salvo eccezioni, con la presente riforma sono tutti dichiarati eleggibili all'ufficio di deputato, con le eccezioni enumerate nell'articolo in esame.

La relazione ministeriale così giustifica la riforma :

« Dall'ampiezza del collegio e dalla impossibilità materiale e morale della illecita pressione elettorale ricavano la loro ragione di essere le nuove disposizioni che sopprimono tutte ineleggibilità amministrative e quelle degli impiegati dello Stato.

« Le prime non sono sostituite da nessuna incompatibilità, poichè, per quanto sia desiderabile evitare le molteplici accettazioni delle cariche pubbliche, è facile la conciliazione delle due funzioni, che nè ragion di tempo, nè interferenza di attribuzioni impediscono.

« Le seconde sono sostituite dal collocamento in posizione di aspettativa dei funzionari pubblici, fatta eccezione per quelli che, avendo acquistato una più sicura indipendenza per l'altezza e la specialità della funzione, è bene diano alla Camera tributo permanente della loro competenza ».

Art. 90.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 92).

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, saranno collocati in aspettativa senza stipendio.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive Amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti, di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le Amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici supplenti.

Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Stabilita nel precedente articolo l'eleggibilità dei funzionari dello Stato, la legge, col presente articolo, regola la condizione dei medesimi, sia durante la loro villeggiatura parlamentare, sia quando questa è venuta a cessare.

L'articolo 26 della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, cui accenna l'ultimo capoverso, stabilisce che non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato. Ma poi

soggiunge che se la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio.

Art. 91.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 92-bis).

Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale, di cui nel precedente articolo:

a) i Ministri Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato, il Ministro della Real Casa, il primo Segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale e l'avvocato generale militare;

c) il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte di Cassazione;

d) i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri di Corti di appello;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria nazionale;

f) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Anche in forza della legislazione precedente, tutte le categorie di funzionari elencate nel presente articolo, ad eccezione di quelli della milizia volontaria, che allora non esisteva, erano non solo dichiarati compatibili col mandato politico, ma durante il medesimo continuavano ad esercitare le relative funzioni civili o militari ad essi attribuite.

Art. 92.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 92-ter).

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'art. 90.

Trattasi di una norma dichiarativa del primo comma dell'art. 90, che riproduce con lievi modifiche l'art. 92 del precedente testo unico. Andava più logicamente aggiunta al medesimo art. 90.

Art. 93.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 93).

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Identico al corrispondente art. 93 del precedente testo unico. L'articolo contempla le così dette incompatibilità per affari, le quali riguardano con solo i direttori, amministratori e rappresentanti di società ed imprese industriali e commerciali, ma anche gli avvocati e procuratori legali delle società ed imprese suddette.

Per un ampio esame delle disposizioni contenute in questo articolo, v. TAMBARO, *Codice elettorale politico ed amministrativo*, pag. 355, Napoli, Ed. Pietrocola, 1913. — ID. *Le incompatibilità parlamentari*, pag. 120, Palermo, Remo Sandron, 1900.

Art. 94.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 94).

Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Riguarda le incompatibilità contrattuali. A proposito delle quali si potrebbe affermare che il componente di un'impresa sovvenzionata dallo Stato può ritenersi incompatibile, perchè potrebbe ricambiare la sovvenzione con un voto favorevole al Ministero. Ma colui che ha legalmente ottenuta una concessione, o che ha stipulato un contratto di opere o sommi-

nistrazioni, in qual modo potrebbe tradire il suo mandato politico?

Ad evitare, in ogni modo l'inconveniente e quindi l'incompatibilità, occorre che lo Stato regoli in maniera più sicura le condizioni e la procedura dei pubblici incanti.

Art. 95.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 95).

I diplomatici, i consoli, vice-consoli ed in generale gli ufficiali retribuiti o no addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Il motivo della incompatibilità delle persone indicate nel presente articolo è evidente. Essi debbono prestare giuramento di fedeltà al Governo che rappresentano. Dipendono direttamente dal rispettivo ministro degli affari esteri, e senza il suo consenso non si possono allontanare dalla loro residenza. Il loro carattere pubblico richiede di astenersi da ogni partecipazione, diretta o indiretta, negli affari politici del paese ove risiedono.

Art. 96.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 99).

I deputati impiegati di cui all'art. 91, ad eccezione degli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nella rispettiva circoscrizione.

Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli precedenti.

L'eccezione contenuta nel primo comma del presente articolo, a favore degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, venne introdotta dal senato durante la discussione della legge del 1877 sulle incompatibilità parlamentari.

Il secondo comma, nei due testi unici del 1882 e del 1895

era così concepito. « In questo caso cesseranno di essere deputati, ma potranno essere rieletti ».

Questa disposizione era precedentemente applicata anche a quei deputati, che venivano nominati ministri o sotto segretari di Stato. Ma la legge 3 maggio 1888, n. 3581, nello art. 2 dispose espressamente che « la nomina di un deputato a ministro o sotto segretario di Stato non rende vacante il posto nel rispettivo collegio ». Posteriormente la legge 26 dicembre 1909, n. 790, nel suo unico articolo, venne ad estendere la suddetta disposizione a tutti i deputati impiegati. Tale disposto corrisponde al secondo comma in esame.

Art. 97.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 100).

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

L'argomento delle incompatibilità bancarie di cui è parola nel presente articolo fu ampiamente discusso e regolato in occasione della legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli istituti di emissione.

Le disposizioni concernenti le incompatibilità in parola sono contenute nell'art. 17 di detta legge, il quale venne poi riprodotto nell'art. 91 del testo unico della legge elettorale del 1895, corrispondente all'articolo presente.

Art. 98.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 101).

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

Art. 99.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 102).

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Questi due articoli integrano e rendono effettivo il disposto dell'art. 49 dello statuto, a norma del quale « i senatori e i

deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del re e della patria ..

In seguito ad alcuni incidenti, per cui dei deputati, o si rifiutarono di prestare il giuramento o pretesero di apporvi delle condizioni, venne votata e sanzionata la legge 30 dicembre 1882, n. 1150, sul giuramento dei deputati. Essa era composta di due articoli, che corrispondono a quelli in esame.

Circa la loro interpretazione, la Camera, nella tornata del 2 luglio 1886 ritenne che nei due mesi non siano computate le ferie e che quindi due mesi equivalgono a sessanta giorni di seduta.

Art. 100.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 103).

Il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle due elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta.

In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.

Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio di cui ai due comma precedenti o per ineleggibilità persistente alla elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'ufficio centrale nazionale.

Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Si dettano col presente articolo le norme relative all'opzione, che può essere esercitata o dal deputato negli 8 giorni dalla convalidazione, o posteriormente dalla Camera mediante sorteggio.

Il terzo comma prevede anche il caso che indipendentemente dall'opzione o dal sorteggio, il posto di deputato possa rimanere vacante per ineleggibilità preesistente all'elezione. In ognuno di questi casi il posto vacante viene attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizio-

nale lo segue immediatamente. E la giunta delle elezioni procede alla relativa proclamazione.

Infine, può accadere che nella lista non segua altro candidato; nel qual caso il posto resta vacante.

Col sistema del collegio uninominale, specialmente, si procedeva alle nuove elezioni. Col sistema attuale data l'ampiezza della circoscrizione, la legge non ha ritenuto necessario convocare i comizi per un solo posto vacante.

Art. 101.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 103-bis).

I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o non fossero stati collocati a riposo.

E una disposizione che è diretta a risolvere la condizione di quei deputati, i quali, in forza delle precedenti norme sulle incompatibilità parlamentari, furono costretti o a dimettersi, o a chiedere il collocamento a riposo.

La legge, ove lo vogliano, li richiama in servizio, ripristinando a loro favore tutti que' diritti di carriera, ai quali avevano dovuto rinunciare per conservare il mandato parlamentare.

Art. 102.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 104).

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

La nostra legge, a simiglianza di parecchie legislazioni straniere, ha costantemente disposto che la Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri. Questo diritto implica l'altro di prenderne atto.

La costituzione inglese, invece, non consente ai deputati di dimettersi, e quindi essi sono talvolta obbligati di assumere qualche impiego per divenire incompatibili.

La nostra legge non contiene norme per la presentazione delle dimissioni, ma nella pratica parlamentare è costante il sistema di presentarle al presidente della Camera, il quale le sottopone alle deliberazioni di questa.

Art. 103.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 105).

A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennità e rimborso spese di corrispondenza.

È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non è ammesso nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Il Senato del Regno potrà assegnare ai suoi membri una indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono.

Per lunghi anni, non ostante le varie proposte di legge, era rimasto inalterato il principio contenuto nell'articolo 50 dello statuto; a norma del quale « le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità ».

Posteriormente, quasi tutte le legislazioni straniere, alle quali si è uniformata anche la nostra, hanno riconosciuto che le funzioni parlamentari, sia per la loro importanza che per il tempo che richiedono, sono tali da non poter essere considerate come una semplice onorificenza e quindi non meritevoli di compenso o indennità.

Per un esame dei precedenti italiani e stranieri in rapporto a tale argomento, v. TAMBARO: *Codice elettorale politico ed amministrativo*, pag. 389, cit.

TITOLO V.**DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI.****Art. 104.**

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 106).

Oltre quanto è stabilito negli articoli 106, 110 e 119, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale (1), per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere

(1) *Codice penale.* — Art. 145. Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 146. Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille.

Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, usi minacce, sevizie o inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro o per fine o pretesto religioso, ovvero consegna la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cinquecento a tremila.

Se il fatto sia commesso contro un ascendente o contro il coniuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute o agli averi dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire mille a cinquemila.

La pena è diminuita da un sesto alla metà, se il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza aver conseguito il fine propositosi e senza averle cagionato alcun danno.

Art. 147. Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, priva alcuno della libertà personale è punito con la detenzione da tre mesi a sette anni; e, se nel fatto concorra alcuna delle circostanze indicate nei primi due capoversi dell'articolo precedente, la detenzione è da sei a quindici anni.

La pena è diminuita da un sesto alla metà nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

prevista dall'articolo 248 del Codice penale (1), prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i oclposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale (2), violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale (3), esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale (4) o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appro-

(1) *Art. 248 del Codice penale.* — Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se vi siano promotori o capi dell'associazione, la pena per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

(2) *Art. 310 del Codice penale.* — Nei casi preveduti negli articoli precedenti se la cosa sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa o a pericolo alcuna persona, in vece delle disposizioni contenute negli stessi articoli si applicano quelle dell'articolo 424.

(4) *Art. 372. Numeri 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale.* — Chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La pena è:

1° della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od uno sfregio permanente del viso, ovvero se produca pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, o, per ugual tempo, l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero, se commesso contro donna incinta, ne acceleri il parto;

2° della reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto produca una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della capacità di generare, o dell'uso di un organo, od una permanente deformazione del viso, ovvero, se commesso contro donna incinta, le produca l'aborto.

(5) *Art. 405 del Codice penale.* — Chiunque, senza il consenso di chi ne abbia il diritto, spigola, rastrella o raspolla nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto, è punito, a querela di parte, con la multa sino a lire cinquanta; e, in caso di recidiva nel medesimo delitto, con la detenzione sino ad un mese.

priazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice (1) penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

10° i condannati per reato di diserzione anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto. Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Incapacità e indegnità elettorale. — Le disposizioni contenute in questo articolo, salvo le modificazioni che rileveremo, erano contenute negli articoli 96, 97 e 98 del testo unico del 1895. Esse non sono delle vere disposizioni penali ma vanno comprese in quelle che la legge, con espressione non del tutto appropriata, ha creduto chiamare *disposizioni generali*. Esse riflettono due particolari condizioni nelle quali è interdetto al cittadino l'esercizio dei diritti politici. Alcune di esse riguardano solamente la sua *incapacità politica*,

(1) *Art. 424 del Codice penale.* — Chiunque distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili altrui è punito, a querela di parte, con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire cinquecento.

La pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa sino a lire tremila, e si procede d'ufficio, se il fatto sia commesso:

1° per vendetta contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni;

2° con violenza verso le persone, o con alcuno dei mezzi indicati nei numeri 4° e 5° dell'articolo 404;

3° sopra edifici pubblici o destinati a uso pubblico, a pubblica utilità o all'esercizio di un culto, ovvero sopra edifici od opere della specie indicata nell'articolo 305 o su monumenti pubblici, cimiteri o loro dipendenze;

4° sopra argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortuni, ovvero sopra apparecchi o segnali destinati a pubblico servizio;

5° sopra canali, chiaviche, o altre opere destinate all'irrigazione;

6° sopra piantate di viti, alberi e arbusti fruttiferi.

cioè uno stato, nel quale il cittadino non presenta quelle condizioni di intelligenza o di indipendenza che sono indispensabili al libero esercizio delle funzioni politiche. In tali condizioni si trovano appunto gl'individui contemplati nei nn. 1° e 3° cioè coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente e coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità.

Le altre disposizioni riguardano invece l'*indegnità*, vale a dire una condizione giuridica che è venuta a ledere nel cittadino quella integrità morale, che è requisito non meno indispensabile per le funzioni suddette. V. anche il mio *Codice elettorale politico* citato, pag. 387.

Art. 105.

(T. U. 1919, art. 107).

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi e non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

1. *Penalità elettorali.* — Con questo articolo s' inizia propriamente quella parte della legge, nella quale sono comminate le pene per i reati elettorali. L'ordinamento del diritto penale elettorale è fondato sulla necessità di tutelare con mezzi repressivi tutte quelle operazioni il cui complesso costituisce l'organismo della funzione elettorale.

La legge elettorale promulgata da Carlo Alberto il 17 marzo 1848 conteneva poche ed imperfette disposizioni penali, comprese negli articoli 74-77. Era, a dir vero, un sistema rudimentale di penalità elettorali che, a causa della sua imperfezione, doveva riuscire inefficace nei vari e sempre più raffinati delitti a quali può dar luogo la funzione del suffragio. Di ciò preoccupato il Cavour, allora presidente del consiglio e reggente il ministero dell'interno, presentò alla Camera, nella seduta del 24 giugno 1848, di accordo col ministro di grazia e giustizia, de Foresta, un disegno di legge sui brogli elettorali, che, per le sane dottrine politiche alle quali era informato, meritava di esser tenuto presente nelle riforme posteriori. Ma la riforma proposta dal Cavour non potette essere attuata, prima per le vicende parlamentari e poi per

la sua morte. Di modo che le disposizioni penali della legge elettorale del 1848 vennero riprodotte integralmente in quella del 1860. Esse però erano integrate da altre disposizioni contenute nel codice penale sardo del 20 novembre 1859.

Posteriormente, tutte le penalità elettorali vennero comprese nel testo unico del 1882, e le modificazioni successive che a suo luogo esamineremo, furono definitivamente coordinate nel testo unico del 1895 (1).

2. — *Formazione delle liste.* — Le penalità relative alla formazione delle liste, comminate nel presente testo unico, erano comprese negli art. 114-119.

L'articolo in esame prevede una infrazione che è ravvisata sotto due aspetti, l'uno delittuoso l'altro contravvenzionale.

Il primo consiste nel fatto di colui, che essendovi legalmente obbligato, *dolosamente*, a) non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste la compilazione e l'affissione degli elenchi; b) non fa eseguire le notificazioni relative.

Sotto l'altro aspetto è ravvisato il fatto di colui che si rende colpevole delle suddette omissioni, ma senza dolo.

La difficoltà, per il magistrato, di applicare l'una o l'altra ipotesi consiste nella indagine sul dolo, che non è sempre agevole a farsi.

Art. 106.

(T. U. 1919, art. 108).

Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da L. 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Iscrizioni o cancellazione nelle liste o negli elenchi. — Anche in questo articolo la legge prospetta due ipotesi di reato, l'una delittuosa l'altra contravvenzionale. La prima riguarda la iscrizione o la cancellazione *dolosa* di un elettore nelle

(1) La teoria dei reati elettorali è stata da noi ampiamente svolta nella monografia sui *Reati elettorali*, pubblicata nell' « Enciclopedia del diritto penale » diretta dal Prof. Pessina. Nella detta monografia trovansi anche una larga esposizione della progettata riforma del Cavour.

liste o negli elenchi; l'altra ravvisa il fatto dal semplice punto di vista colposo.

Ripetiamo a questo proposito quanto abbiamo rilevato nell'esame dell'articolo precedente, cioè non essere facile per il giudice procedere all'indagine sull'intenzione dolosa ovvero sul contenuto colposo del fatto commesso; ed è quindi presumibile che, in presenza di tale difficoltà, l'ipotesi più grave non verrà applicata mai.

Siccome però il fatto, sia pure colposo, è sempre di danno alla sincerità della funzione elettorale, sarebbe stato più opportuno sopprimere l'ipotesi dolosa e aggravare la pena pel fatto colposo.

Art. 107.

(T. U. 1919, art. 109).

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

1. *Falsificazione o alterazione di documenti elettorali.* — E' questa la prima ipotesi preveduta nell'articolo in esame. Essa va distinta nel modo seguente: a) formazione di una lista, di un elenco o di una nota di elettori, in tutto o in parte falsa; b) alterazione di una lista, di un elenco o di una nota vera; c) occultazione, alterazione e sottrazione di registri e certificati scolastici.

2. *Soppressione o distruzione di documenti elettorali.* — Nell'altra ipotesi è prospettato il fatto di colui che sopprime o distrugge in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

In ambedue le ipotesi poi, il precedente testo unico, a simiglianza dell'articolo precedente, comminava, unitamente alla detenzione ed alla multa, anche l'*interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.*

Perchè questa pena consequenziale, giustamente comminata dal precedente testo unico, non figura più nel presente articolo, non è dimostrato dai precedenti parlamentari.

Art. 108.

(T. U. 1919, art. 110).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per gli altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.

1. *Dolosa iscrizione o cancellazione.* — La retta e genuina formazione delle liste rendeva opportuna la norma punitiva contenuta nel presente articolo, il quale, nel primo comma, precede due ipotesi:

1° l'indebita iscrizione, per sè o per altri, negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, avvalendosi di mezzi atti ed ingannare o sorprendere l'altrui buona fede;

2° l'indebita cancellazione di uno o più elettori, ottenuta coi medesimi mezzi fraudolenti.

Elemento indispensabile per la consumazione del reato è quindi la falsità dei documenti prodotti per raggiungere il fine delittuoso.

2. *Circostanza aggravante.* — Naturalmente il caso preveduto in questo articolo diventa più grave se colui che lo commette è un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale; donde le più gravi pene comminate nel secondo comma. Il quale, alla sua volta, rimanda poi al codice penale per le maggiori pene da esso comminate per i reati di falso.

E' da notare però che questo richiamo alle più gravi pene per i più gravi delitti preveduti dal codice penale, connessi a quelli contemplati nel presente articolo, appare superfluo, perchè esso è contenuto nella norma più generale sanzionata nel penultimo comma dell'art. 123, il quale appunto fa salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per i reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Il primo comma del corrispondente articolo 102 del testo unico del 1895 comminava anche l'interdizione dai diritti elettorali da tre a sei anni, la quale, senza alcun motivo, non è stata riprodotta nel presente articolo.

Art. 109.

(T. U. 1919, art. 111).

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Questo articolo, di fronte al corrispondente articolo 103 del testo unico del 1895, figura modificato dalla legge 30 giugno 1912, n. 665; e difatti in questa legge non venne riprodotta la comminatoria dell'interdizione dai diritti elettorali da tre a sei anni. Ma poi, nella compilazione del presente testo unico, la comminatoria venne riprodotta, come si rileva dall'articolo in esame. Il quale, perciò, risulta perfettamente identico al corrispondente art. 103 del testo unico del 1895.

Omessa iscrizione o cancellazione. — Col presente articolo si prevede l'omessa iscrizione, nella lista o negli elenchi, sotto un duplice aspetto, doloso e colposo. Nell'un caso e nell'altro è requisito essenziale all'esistenza del reato la qualità dello agente, il quale deve essere legalmente obbligato ad eseguire la detta iscrizione o cancellazione.

Nell'ipotesi preveduta dal primo comma, si tratta di una semplice contravvenzione, punita con una ammenda. Il fatto preveduto nel secondo comma è invece un delitto, che ha per movente una intenzione dolosa, ed è quindi punito con la detenzione, con la multa e con la interdizione dai diritti elettorali.

Art. 110.

(T. U. 1919, art. 112).

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciare prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segre-

tario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Il primo comma del presente articolo è perfettamente identico all'articolo 104 del testo unico del 1895. Il secondo comma invece venne aggiunto dalla legge 30 giugno 1912, numero 665.

1. *Rifiuto di pubblicazione.* — Questa prima ipotesi, preveduta nel primo comma, è la sanzione penale di quanto è disposto dagli articoli 32 e 40; il primo dei quali fa obbligo alla Commissione comunale di invitare con pubblici avvisi, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi. L'art. 40 poi fa obbligo al sindaco di notificare al pubblico l'avvenuto deposito degli elenchi nella segreteria del comune.

2. *Rifiuto di lasciar prendere notizie o copie degli elenchi, ecc.* — Questa seconda ipotesi, poi, è in rapporto con quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 40, cioè che chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi o le liste definitive del comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Vaga ed indeterminata è invece la disposizione contenuta nel secondo comma, il quale vorrebbe comprendere in una norma generale tutti i rifiuti o le omissioni di cui possono rendersi colpevoli il sindaco, il segretario comunale o i funzionari da loro delegati. Ma appunto per essere troppo generica, cioè per comprendere tutti i fatti che potrebbero cadere sotto la sanzione punitiva della legge, quella norma è di difficile attuazione.

E' canone fondamentale di diritto punitivo che i fatti pei quali la legge vuole comminare una pena debbano essere espressamente e precisamente indicati.

Art. 111.

(T. U. 1919, art. 113).

Chiunque per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno, e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data dell'elettore per

spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre una firma ad una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

1. *Corruzione elettorale.* — Le disposizioni penali che abbiamo esaminate negli articoli precedenti tendono a reprimere quei fatti, il cui fine è principalmente diretto a predisporre in maniera imperfetta la funzione elettorale. Ma quelle disposizioni riuscirebbero insufficienti se la legge non le avesse fatte seguire da altre, più rigorose e severe, destinate a tutelare l'esercizio di quella funzione nel suo momento consumativo. Quindi, l'articolo in esame, ed altri che lo seguono, contemplano una serie di delitti che possono essere commessi durante le operazioni elettorali, con mezzi di natura diversa, ma con l'identico fine di inquinare il libero esercizio di quel diritto politico.

Il primo di essi è il delitto di corruzione o ambito, dal latino *ambire, circumire*. Questa parola, dice il Carrara, esprime il concetto generale di chi va attorno accattando voti e favori onde essere eletto ad un ufficio o politico o amministrativo o giudiziario (1).

Art. 112.

(T. U. 1919, art. 114).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con

(1) CARRARA, *Programma*, Vol. V, pag. 34, Edizione Lucca, 1881. — Per i precedenti storici dell'articolo in esame, v. la mia citata monografia: *I reati elettorali*, cap. V.

notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dallo esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

1. *Coercizione elettorale.* — Questo articolo rivela la viva premura di sorprendere e prevedere tutte le possibili manifestazioni di questo delitto. Ma, come si vede, è una premura che oscilla fra la casistica e la formola generica, per cui, mentre si vorrebbe involgere tutte le ipotesi delittuose si ricorre a locuzioni vaghe ed indeterminate.

Queste osservazioni valgono meno per le minacce, che sono più facilmente accertabili, e riguardano invece più direttamente le notizie, i raggiri, gli artifici e gli altri mezzi illeciti di qualsiasi natura. È in questo secondo ordine di mezzi che riesce soprattutto imprecisa la parola della legge, e, quel che più importa, difficile l'opera del magistrato.

2. *Coercizione collettiva.* — Una formola ancora più imprecisa contiene l'ultimo capoverso dell'articolo in esame, che contempla le pressioni in nome collettivo di classi di persone o di associazioni. È una figura della illecita pressione che vorrebbe essere aggravata, ma che, o si risolve in una formola vuota, o si confonde con la pressione semplice. Se difatti si volesse attribuire a colui che esercita la pressione la figura di un presunto mandatario di una classe di persone o di un'associazione, sarà assai difficile stabilire il rapporto delittuoso fra questa collettività e il mandatario medesimo. Se questi, poi, agisse in nome proprio, la pressione non presenta più i caratteri di un fatto aggravato, perchè la presunta collettività, in nome della quale si agisce, non è che un mezzo escogitato per sorprendere la buona fede dello elettore.

Art. 113.

(T. U. 1919, art. 115).

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente e col mezzo di istruzioni

date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

1. *Coercizione degli agenti del governo.* — Una forma veramente aggravata di coercizione si riscontra nell'articolo in esame. Esso prevede una duplice ipotesi di abuso di autorità, la prima delle quali è contemplata nel primo comma e riflette i pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione.

Però, anche questo delitto di illecita pressione, aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale, è destinato a rimanere nella penombra delle penalità elettorali. Difatti la materia sensibile, cioè il mezzo adoperato dal pubblico ufficiale per commettere il suo delitto, dovrebbe consistere in una pressione morale fatta o direttamente, o per mezzo di istruzioni date ai propri dipendenti.

2. *Coercizione dei ministri del culto.* — A questo secondo capoverso il deputato Sonnino aveva proposto di sostituire il seguente:

« La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o con promesse o minacce spirituali, si adoperino a far firmare una dichiarazione di candidatura o a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione ».

In sostanza il Sonnino proponeva di sopprimere la frase: *o in riunioni di carattere religioso*, e di modificare l'altra stampata in corsivo. Ma, in ordine a quest'ultima, nella discussione alla camera, egli dichiarò di accettare la formola adoperata nel progetto; e quindi svolse soltanto la prima proposta.

Art. 114.

(T. U. 1919, art. 116).

Chiunque con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attrupamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali e turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito colla reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte liste di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale per citazione direttissima.

1. *Inadempimento e turbamento della funzione elettorale.* — Il primo comma del presente articolo corrisponde all'art. 108 del testo unico del 1895; gli altri vennero aggiunti dalla legge 30 giugno 1912, n. 665. Al detto primo comma però vennero apportate parecchie modificazioni, alcune destinate a rendere più precisa la determinazione e la figura di reato preveduta dall'articolo; altre destinate a metterlo in accordo col nuovo sistema di votazione; l'ultima, infine, per aggravare la pena che nel testo unico del 1895 era della detenzione da sei mesi a due anni con una multa da lire 51 a lire 5000.

Giuseppe Zanardelli, nella sua relazione al progetto della riforma elettorale del 1882, accennando ai criteri informativi della disposizione in esame, scriveva: « L'offesa più grave alla libertà elettorale consiste nell'uso dei mezzi materiali di violenza o vie di fatto, le quali costituiscono una coazione propria ed hanno per carattere comune l'impedimento del libero esercizio dei diritti elettorali ed il turbamento della libertà del voto. Possono derivare da fatti individuali ma possono operarsi ben anche col fatto collettivo di turbe popolari, attruppamenti, invasioni in locali destinati alle operazioni elettorali, con grida o clamori sediziosi, e con oltraggi ai membri del seggio nell'atto dell'elezione, ovvero col mezzo, alcune volte adoperato, di rovesciare l'urna elettorale, ancorchè fosse compiuta la votazione, disperdendo le schede (ora le buste) e rendendone impossibile la verifica; alle quali varie ipotesi delittuose si aggiunge quella comprensiva dell'uso di altri mezzi egualmente efficaci, essendo il reato riposto precipuamente nello scopo finale dello impedimento all'esercizio dei diritti elettorali ed alla libertà del voto » (1).

E' opportuno osservare come in questo articolo la casistica non altera, ma aggiunge efficacia all'azione punitiva della legge. In esso le varie ipotesi prevedute non si prestano ad una duplice interpretazione, che, specialmente in questi delitti, si risolve sempre in favore dell'imputato. La legge in questo caso ha preveduto fatti facilmente accertabili, dai quali non è possibile escludere una intenzione evidentemente delittuosa e sui quali si può, con maggior sicurezza, adagiare il convincimento della responsabilità penale.

2. *Falsificazione di liste, schede ecc.* — In questo secondo comma sono prevedute altre forme di reati elettorali connessi con quelli preveduti nel comma precedente. Essi possono dividersi in due categorie:

a) Falsificazione, totale o parziale, di liste, schede o di altri atti destinati alle operazioni elettorali; alterazioni, sostituzione, soppressione o distruzione, in tutto o in parte, di uno degli atti medesimi;

b) uso di uno di detti atti, falsificato, alterato o sostituito, anche da parte di chi non sia concorso nella consumazione del fatto.

3. *Circostanza aggravante.* — E' naturale che i fatti, preveduti nei due comma precedenti, assumano una maggiore gravità quando vengono commessi proprio da coloro che sono dalla legge preposti alla direzione delle operazioni elettorali ed alla esatta osservanza delle norme relative. Ai componenti l'ufficio elettorale è, fra gli altri, affidato il delicato compito di provvedere a che l'esercizio del diritto elettorale possa svolgersi con piena sincerità e libertà. E' quindi assai più grave il fatto di coloro che essendo preposti a così alto uf-

(1) Relaz. ZANARDELLI, pag. 218, 219.

ficio, tradiscono la fiducia riposta in essi dalla legge e manchino al più elementare dei loro doveri commettendo proprio quei fatti, per impedire i quali furono, fra l'altro, investiti del loro ufficio. E conseguentemente, se più grave è il fatto, più grave deve essere la pena.

4. *Procedimento penale.* — I delitti preveduti nei tre comma precedenti richiedevano non solo una pena esemplare, la quale perciò venne aggravata dalla presente legge, sia per quelli preveduti nel primo comma (e già contemplati nella precedente legislazione) che per quelli contemplati negli altri due comma.

Ma la gravità della pena non poteva bastare a reprimere efficacemente quei fatti delittuosi, che turbano profondamente la coscienza pubblica ed offendono, nel suo immediato svolgimento, l'esercizio del diritto elettorale. Occorreva quindi che alla esemplarità della pena tenesse dietro la rapidità del procedimento penale. E questo appunto ha stabilito la legge nell'ultimo comma, disponendo che gl'imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 115.

(T: U. 1919, art. 117).

Chiunque, senza diritto, durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'Ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

I. *Diritto di introdursi negli uffici elettorali.* — Questo articolo riproduce con lievi modificazioni il disposto dell'articolo 109 del testo unico del 1895.

Il primo comma prevede innanzi tutto il fatto di colui che, non avendovi alcun diritto, cioè non essendo nè elettore nè membro dell'ufficio elettorale nè addetto, per disposizione di legge, alla tutela dell'ordine pubblico, s'introduce durante le operazioni elettorali, nella sala dell'ufficio sezione o centrale. Trattasi, quindi, di una semplice contravvenzione, che la legge punisce per prevenire altri reati elet-

torali che il contravventore potrebbe commettere dopo di essersi introdotto abusivamente nelle sale suddette (1).

Il medesimo comma, però, contempla una figura più aggravata del fatto in esame, il fatto cioè di colui che pur essendo elettore o membro degli uffici elettorali (la legge adopera erroneamente il singolare), si introduce armato nelle sale degli uffici medesimi. Naturalmente in questo caso la pena deve essere aggravata e perciò la legge l'ha elevata al doppio.

2. *Disordini nelle sale degli uffici elettorali.* — Uguale carattere contravvenzionale presenta il fatto preveduto nel secondo comma, la cui applicazione è subordinata a due elementi: 1° disordini cagionati con segni palesi di approvazione o disapprovazione, ovvero con altri mezzi; 2° disobbedienza al richiamo all'ordine fatto dal presidente.

Art. 116.

(T. U. 1919, art. 118).

Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di più di una circoscrizione elettorale, o in più di una sezione della stessa circoscrizione e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di una stessa circoscrizione o di circoscrizioni diverse è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista od un cognome diversi da quelli della lista e del candidato per cui fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

1. *Frodi elettorali.* — Con gli articoli precedenti la legge prevede quei fatti che hanno per iscopo di attentare alla libertà del suffragio. Col presente articolo, e con quello che

(1) In questi sensi si pronunziò anche la Cassazione di Roma con sentenza del 6 aprile 1881, *Foro Italiano*, VI, 2, 288.

segue, è preveduta la frode elettorale sotto tutte le forme, sia commessa da un semplice elettore che da un componente l'ufficio elettorale.

2. *Frode per l'iscrizione delle liste e nell'esercizio del voto.* — Il primo comma del corrispondente articolo 110 del testo del 1895 contemplava soltanto la seconda delle suddette ipotesi e propriamente: 1° il fatto di colui che si presentava a dare il voto in una sezione elettorale, mentre si trovava privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, oppure assumendo il nome altrui; 2° il fatto di colui che dava il voto in più sezioni elettorali. A quest'ultima ipotesi la presente legge ne ha giustamente aggiunta un'altra che consiste nel fatto di colui che dà il voto in più sezioni elettorali di circoscrizioni diverse.

A questi fatti che riflettono il fraudolento esercizio del diritto elettorale, la presente legge ha voluto aggiungere altri che hanno per fine la fraudolenta formazione delle liste, e propriamente il fatto di colui che ottiene di essere iscritto nelle liste di più di una circoscrizione o in più di una sezione di una stessa circoscrizione.

Ove si consideri la più estesa formazione del corpo elettorale, è agevole comprendere come, dato il più ampio e complicato lavoro delle Commissioni elettorali, debba riuscire più facile raggiungere lo scopo fraudolento di ottenere la iscrizione nelle liste di più di una circoscrizione o in più sezioni di una stessa circoscrizione. E quindi giustamente la legge ha compresa quest'altra ipotesi nell'articolo in esame.

3° *Fraudolenta lettura di un nome non designato.* — È questa la prima delle ipotesi preveduta dal secondo comma. Il soggetto del reato in esame dev'essere un componente l'ufficio elettorale, e a dir proprio, il presidente. Difatti, a norma dell'art. 85, n. 4°, uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae dalla seconda urna la scheda e la consegna al presidente. Questi ne stacca la parte rettangolare e dà lettura ad alta voce del nome del candidato, pel quale è espresso il voto. Quindi passa la scheda ad altro scrutatore, che ne prende nota, e questi alla sua volta la passa ad un terzo scrutatore che la depone nell'urna.

Di modo che, come si vede, non è che il presidente che può commettere la frode di leggere un nome diverso da quello stampato sulla scheda, mentre gli altri due scrutatori, quello che deve prendere nota del voto e quello che deve deporre la scheda nell'urna, potrebbero, nella peggiore ipotesi, essere complici, nel caso che avessero, nella fretta delle operazioni, fatta attenzione alla frode commessa dal presidente, oppure fossero di accordo con lui nel commetterla.

Se così è, la legge avrebbe fatto bene a precisare queste rispettive responsabilità.

4. *Fraudolenta espressione del voto per incarico.* — E' questo un delitto connesso col disposto dell'art. 80, il quale consente all'elettore che per impedimento fisico non può espri-

mere il voto, di farlo esprimere da un elettore di sua fiducia.

A dir vero, era facile prevedere una frode come questa; ma non ci sembra ugualmente facile scoprirla. Il precedente testo unico prevedeva l'ipotesi di colui che scriveva un nome diverso da quello indicatogli. In quel caso era, fino ad un certo punto ed in lontana ipotesi, possibile sorprendere la frode, sia perchè si trattava di scrittura, sia perchè il tavolo sul quale l'elettore scriveva la scheda, benchè lontano dal pubblico e a tergo dell'ufficio elettorale, non era completamente al riparo da qualche sguardo indiscreto. Ma con le disposizioni vigenti, per le quali l'elettore deve esprimere il voto nella penombra una cabina, e questa espressione si risolve nel cancellare un contrassegno, non si riesce a comprendere in qual modo potrebbe esser sorpreso l'atto fraudolento; sorpresa che alla sua volta si risolverebbe in una violazione del segreto elettorale.

Art. 117.

(T. U. 1919, art. 119 e legge 18 nov. 1923, n. 2444, art. 119 *bis*).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, di elettori, di liste di candidati, di carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il

trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a lire 1000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'articolo 67 è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta faccia indebito uso del certificato elettorale, è punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

Chiunque, nel fine d'impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

1. *Dolosa ammissione o esclusione dall'esercizio del voto.*—Il corrispondente articolo 141 del testo unico del 1895 comprendeva già parecchie ipotesi delittuose, che mal si prestavano ad una chiara e precisa classificazione. L'articolo presente ha enormemente aumentata la casistica, dimenticando il vecchio canone che le norme penali troppo complicate e confuse rendono difficile l'applicazione delle sanzioni rispettive e quindi riesce più facile al reo di sfuggirne le conseguenze. È come se ciò non bastasse, ogni comma contiene tante ipotesi diverse, che complicano ancora di più il già complicato sistema punitivo dell'articolo in esame. Tutto ciò rivela la premura della legge di prevedere e reprimere tutte le diverse manifestazioni delittuose, che tendono ad inquinare l'eser-

cizio del suffragio, sia con la violenza che con la frode o con qualsiasi altro mezzo che valga a raggiungere l'illecito fine. Ma ciò non toglie che il lodevole proposito debba essere temperato con quella chiarezza e semplicità legislative, che, specialmente nelle norme penali, sono il più valido coefficiente per una efficace repressione dei reati.

Questo primo comma prevede quattro ipotesi: 1° ammissione al voto di chi non ne ha il diritto; 2° esclusione di chi lo ha; 3° consenso ad un elettore, non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione; 4° falsità del certificato medico rilasciato a tale scopo.

In ordine alla terza ipotesi è da rilevare la imperfetta locuzione legislativa. Che cosa vuole intendere la legge quando dice che l'elettore, non fisicamente impedito, *può farsi assistere da altri nella votazione?* L'articolo 80 dice che l'elettore fisicamente impedito ad esprimere il voto, è ammesso a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Questa espressione è più chiara ed esprime precisamente il concetto che una persona, non potendo esercitare personalmente una funzione, ne affida ad altri l'incarico. Avviene quindi una sostituzione di persona. Invece la locuzione adoperata nel presente articolo (*farsi assistere da altri*) determina l'idea della collaborazione di due persone nella medesima funzione.

Alle predette ipotesi va aggiunta una quinta consistente nella circostanza aggravante che si riscontra quando, nelle quattro ipotesi precedenti, il fatto è commesso da persone componenti l'ufficio elettorale.

2. *Altri delitti dei componenti l'ufficio elettorale.* — Il secondo e il terzo comma prevedono anch'essi parecchie manifestazioni delittuose, attribuite a coloro che appartengono all'ufficio elettorale. A norma di esse è punito colui che: 1° con atti ed omissioni contrarie alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali; 2° cagiona la nullità dell'elezione; 3° ne altera il risultato; 4° si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni; 5° impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento.

Anche in questi casi, a simiglianza di quanto dispone la legge nell'ultimo comma dell'art. 123, si procede all'arresto immediato ed al giudizio per citazione direttissima.

3. *Reato del segretario dell'ufficio elettorale.* — Il quarto comma prevede il fatto, veramente non facile ad avverarsi, del segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori.

Abbiamo detto che non è facile ad avverarsi questo reato; e difatti il segretario è un esecutore di ordini, che dovrebbe avere un interesse relativo o non averne alcuno sul contenuto delle mansioni affidategli. In ogni modo questo disposto, mentre prevede un'ipotesi delittuosa, non provvede a ripararne le conseguenze. Quando il segretario si sarà rifiu-

tato di adempiere ai doveri, ai quali allude il comma in esame, che cosa avverrà? In qual modo l'ufficio elettorale provvederà al rifiuto del segretario? La legge avrebbe potuto, per esempio, disporre l'esonero immediato del segretario e il suo allontanamento dalla sala, e la sostituzione di esso con persona di fiducia del presidente.

4. *Reato dei rappresentanti dei candidati.* — Questo reato dovrebbe consistere nell'impedire il regolare procedimento delle operazioni elettorali. La legge non poteva adoperare una formola più vaga, più indeterminata e quindi più insidiosa di questa; perchè un presidente male intenzionato non durerà molta fatica per escogitare a danno del rappresentante (e quindi del candidato) un pretesto qualunque ed attribuirgli di impedire il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Anzi tutto i collaboratori di questo testo unico, nel redigere il comma in esame forse non ricordavano perfettamente l'ultimo periodo dell'articolo 65. In esso è detto che « il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali ».

Nel commentare questo disposto dell'articolo 65 abbiamo rilevato quale arma pericolosa abbia affidato la legge al presidente dell'ufficio elettorale. Egli, con un semplice pretesto, può sbarazzarsi senz'altro del rappresentante molesto. Questi, se vuol restare nell'aula, non deve fiatare, non deve muovere collo nè piegare sua costa, ed anche comportandosi così deve attribuire a particolare favore l'essere rimasto indisturbato fino al compimento delle operazioni elettorali. Ma se per poco si regola diversamente, sarà senz'altro allontanato dall'aula. Ed allora che altro si pretende da lui? Per quale preciso e ben delimitato fatto delittuoso lo si potrà denunciare al magistrato?

Con formole vaghe come queste, la giurisprudenza finisce con l'oscillare fra due poli: o non riesce a raffigurare l'ipotesi delittuosa, alla quale applicare la sanzione penale, oppure, risconterà tale ipotesi in ogni respire più o meno accentuato del malcapitato rappresentante.

5. *Indébito uso o alterazione della tessera.* — In questo comma la legge ha dettata una sanzione penale, mettendola opportunamente in accordo con la relativa disposizione di legge che regola l'uso e la conservazione della tessera. Questa disposizione è contenuta nei due ultimi capoversi dell'articolo 77.

Il primo di essi dispone che l'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore il quale l'annulla. A mente dell'altro capoverso, poi, qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma del presente articolo.

In tal modo, il rapporto fra il fatto vietato e la sua sanzione punitiva, è perfetto e il magistrato non trova alcuna difficoltà a stabilire la necessaria coincidenza tra il fatto imputato e la corrispondente ipotesi legislativa.

Art. 118.

(T. U. 1919, art. 120).

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 114 e dal comma terzo dell'art. 117, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione e dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata della azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluni dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico legge comunale e provinciale.

1. *Azione popolare.* — Le ragioni di questo istituto vennero riassunte nella Relazione Zanardelli al progetto di riforma elettorale del 1882. « Ogni elettore, si legge in questa relazione, ancorchè non personalmente danneggiato, può considerarsi come parte offesa, qual membro del corpo elettorale, dai reati contemplati in questa legge, e quindi non solo può, colla sua querela, promuovere verso il pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale nascente dai medesimi, ma benanche costituirsi parte civile in giudizio. Si comprende facilmente l'utilità di questa disposizione per assicurare l'applicazione delle sanzioni penali, rendendo possibile contrapporre nella lotta giudiziale alla difesa degli imputati lo zelo e la vigilanza dei difensori incaricati della rappresentanza della parte civile » (p. 221).

Art. 119.

(T. U. 1919, art. 121).

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del Codice di procedura penale relative alla sospensione della esecuzione della condanna.

1. *Reati elettorali commessi da pubblici ufficiali.* — Il motivo per cui la legge ha stabilito il divieto di applicare il minimo della pena ai reati elettorali commessi da pubblici ufficiali è evidente. In tali casi il pubblico ufficiale non solo adopera con proposito delittuoso tutti quei mezzi che per ragione del suo ufficio sono messi a sua disposizione, ma tradisce quella fiducia che in lui ripone la legge e senza della quale si rende impossibile il retto funzionamento degli organi politici ed amministrativi. E' da notare, anzi, che il disposto, come trovasi formulato nel primo comma dell'articolo in esame, non basta a raggiungere interamente lo scopo. Lo raggiungeva in parte sotto l'impero dell'abolito codice

penale, che distribuiva le pene per gradi, per cui, fra un grado e l'altro, esisteva un discreto divario, sufficiente a distinguere il minimo della pena, cioè il grado più infimo, da quelli successivi. Ma col sistema stabilito dal codice penale vigente, il disposto di non poter applicare il minimo della pena si risolve nell'obbligo, da parte del giudice, di dovere irrogare un giorno o una lira di più, secondo che trattisi di pena corporale o pecuniaria. La legge avrebbe più logicamente e quindi più efficacemente applicato il suo concetto disponendo che, nel caso in parola, la pena dovesse, pur partendo dal minimo, essere aumentata in una data misura (un quarto, un quinto, un sesto), in modo da stabilire una vera e sensibile differenza fra il reato commesso da delinquenti comuni o da pubblici ufficiali.

2. *Sospensione del diritto elettorale e dei pubblici uffici.* — La sospensione del diritto elettorale, irrogata in proporzioni più miti per i semplici cittadini, e più gravi per i candidati, costituisce il necessario complemento e la logica conseguenza delle precedenti disposizioni penali. Si tratta di una di quelle pene accessorie che sono intimamente connesse con la natura stessa del reato elettorale.

E' giusto, infatti, che chi ha spiegato la sua opera delittuosa, per ostacolare il libero esercizio del diritto elettorale venga per un certo tempo privato dell'esercizio del diritto medesimo. Ed è ancora più giusto che tale sospensione abbia una durata più lunga per colui che ha messo in opera i mezzi delittuosi a proprio vantaggio, frodando e violando quella legge, che egli, aspirante agli onori della rappresentanza nazionale, aveva, più di ogni altro, il dovere di rispettare.

3. *I reati elettorali e la condanna condizionale.* — Durante la discussione dell'ultimo capoverso dell'articolo in esame, il deputato Ronchetti, che durante il tempo in cui era ministro guardasigilli aveva appunto proposto ed ottenuta l'approvazione della legge 26 giugno 1904 sulla condanna condizionale, propose, unitamente ad altri deputati, il disposto del comma in parola.

Art. 120.

(T. U. 1919, art. 122).

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116 e 117 è devoluta ai Tribunali penali.

L' autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei

relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

1. *Precedenti legislativi.* — Prima della legge elettorale del 1882 l'attentato all'esercizio dei diritti politici, e specialmente a quello dei diritti elettorali, era preveduto dagli articoli 190-193 dell'abolito codice penale. La cognizione di tali delitti, poi, per l'art. 2, n. 3 del codice di procedura penale (ora parimenti abolito) era di competenza della corte d'assise.

Promulgato il nuovo codice penale, e con esso le disposizioni di coordinamento contenute nel regio decreto 1° dicembre 1889, non furono tenute nel debito conto le differenze fra le disposizioni generali per i reati elettorali, preveduti dallo abolito codice penale, e quelle contenute nella legge elettorale politica. Infatti, il detto decreto 1° dicembre 1889 faceva presumere che ai menzionati articoli del codice penale, in ordine ai reati elettorali, fossero senz'altro sostituiti quelli a loro corrispondenti, della legge elettorale politica, nonchè della legge comunale e provinciale. Invece, a quei reati preveduti dall'abolito codice penale furono aggiunti altri, il cui carattere, evidentemente contravvenzionale, non richiedeva punto la competenza del giudice popolare. Per esempio, il reato preveduto dall'art. 109 del testo unico del 1882 (art. 115 del presente testo unico), consistente nell'introdursi senza diritto nel luogo dell'adunanza durante le operazioni elettorali, reato punibile con una semplice ammenda, non è altro che una contravvenzione.

2. *La riforma di Francesco Crispi.* — Fondandosi su queste considerazioni, Francesco Crispi, nella seduta del 2 aprile 1894, presentò alla Camera un disegno di legge che divenne poi la legge 11 luglio 1894, n. 287, sulle operazioni elettorali politiche ed amministrative. Nell'espone le ragioni che lo determinarono a presentare il detto disegno di legge, così scriveva Francesco Crispi nella sua relazione: « Un notevole studio fatto dal compianto Genala (e contenuto nella relazione da lui presentata nel 1892) ha assodato che l'inconveniente dell'ordinaria impunità dei reati elettorali deriva da che questi sono commessi generalmente da molte persone, fra le quali non è sempre agevole precisare il colpevole, ed altresì dal fatto che la cognizione dei reati stessi è devoluta per l'art. 9 del codice di procedura penale vigente, alla corte d'assise. Ora l'indole e l'entità di tali reati e la necessità specialmente di sollecitare la procedura per potere subito stabilire le responsabilità, ci consiglia a proporvi di devolvere la competenza al tribunale penale ».

Ma, durante la prima lettura, molti deputati insorsero contro questa proposta che sottraeva la cognizione di tutti i reati elettorali al giudice popolare. La Commissione della

camera, quindi, per mezzo del suo relatore, on. Grippo, propose, in via conciliativa, che fossero deferiti ai tribunali penali i reati di falso, corruzione e di coercizione personale al voto, lasciando immutata la competenza dei giurati per tutti gli altri reati.

In seguito alla detta legge 11 luglio 1894, n. 287, rimasero di competenza della corte di assise i soli reati preveduti negli art. 108 e 109 del testo unico del 1895, corrispondenti rispettivamente agli art. 113 e 115 del presente testo unico.

Ci affrettiamo però a soggiungere che i limiti della suddetta competenza vennero modificati nel testo unico in esame. Difatti, il reato preveduto nell'articolo 114, che in forza del precedente testo unico era di competenza della corte di assise, ora è anche devoluto al tribunale penale.

Questa modificazione apportata all'ordinamento della competenza per i reati elettorali e l'applicazione di quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 114, ove è detto che gl'imputati dei delitti previsti nell'articolo medesimo, arrestati in flagrante dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 121.

(T. U. 1919, art. 123).

Quando la votazione di una sezione di una circoscrizione elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori iscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.

L'on. Bertolini relatore della Commissione della Camera per la riforma del 1912, diceva che « il proposito di reprimere con tale sanzione i brogli collettivi, cioè quella corruzione e quella violenza che, esercitata su vasta scala, rappresentano l'inquinamento ed il perturbamento di tutto un corpo di elettori, ci sembra meritevole di sincera approvazione. Però, soggiungeva il relatore, affinché la sanzione non tramodi, è necessario che sia comminata non in tutti i suindicati casi di annullamento — in molti dei quali la responsabilità del malfatto spetta ordinariamente a pochi individui — ma soltanto nel caso di corruzione o violenza, quando cioè si è verificato (per usare il linguaggio della relazione ministeriale) un broglio collettivo. Ed inoltre per ragioni, la cui delicatezza ed importanza sono evidenti, conviene che la predetta interdizione sia operativa *ipso jure* anziché rimessa alla discrezione della camera ».

Art. 122.

(T. U. 1919, art. 124).

Salvo quanto è disposto dall' art. 53, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

Competenze notarili.—La disposizione dell'art. 53, alla quale allude l'articolo in esame, è contenuta nel secondo comma dell'articolo medesimo, dov'è detto che la firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio, o da un ufficiale della cancelleria giudiziaria, che vi appone anche l'indicazione del comune nella cui lista dichiarano di essere iscritti. *Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto.*

Il presente articolo integra l'indicazione delle competenze notarili per tutti quegli altri atti che può autenticare il notaio, diversi da quelli indicati nell'art. 53. Questi atti sono: a) domande verbali; b) attestazione dell'identità personale di coloro che vogliono iscriversi; c) autenticazione della firma di richiedenti.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TERRITORI ANNESSI

Art. 123.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 1).

Nei territori annessi al Regno in base all' art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del presente testo unico sono applicate con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei seguenti articoli.

Art. 124.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 2).

Fino a quando non saranno ultimate le operazioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, dal R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e dal decreto Presidenziale 1° febbraio 1922 per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle popolazioni dei territori annessi, e fermi restando gli altri requisiti per l'elettorato, saranno iscritti nelle liste elettorali politiche :

- a) coloro che sono cittadini italiani di pieno diritto;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 46 del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359.

Questi ultimi, quando non siano già elettori, non potranno essere iscritti nelle liste politiche se non in seguito a domanda.

Coloro che, per il titolo indicato alla lettera b) del comma precedente, ottennero l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, conservano tale iscrizione e l'esercizio del diritto elettorale, quando non l'abbiano perduto per altra causa, finchè da parte della competente autorità, non sia stata respinta, con provvedimento definitivo, la domanda di opzione per la cittadinanza italiana.

Gl'iscritti ai quali, con provvedimento definitivo, sia stato negato il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovranno essere cancellati dalle liste in qualsiasi tempo, anche col procedimento di cui al primo comma dell'art. 31.

Art. 125.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 3).

Finchè non saranno compiuti presso i Comuni i lavori per la formazione e la regolare tenuta del registro della popolazione stabile, prescritto dal R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, l'attestazione del sindaco, com-

provante che l'inscrivendo ha dimora abituale nel Comune da almeno un anno senza notevoli interruzioni, è equipollente all'iscrizione nel registro predetto, agli effetti di cui agli articoli 7 e 12.

Art. 126.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286 art. 4).

Ai titoli indicati ai numeri 1° a 4°, 6° e 7° dell'articolo 13 s' intendono rispettivamente parificati quelli corrispondenti, acquisiti presso istituti, scuole od uffici, nei territori di cui all'art. 123.

I titoli indicati ai numeri 9 e 10 non sono valipi se non provengono dallo Stato italiano.

Art. 127.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 5).

Nei territori di cui all'art. 123, finchè non sarà pubblicato il Codice di procedura civile del Regno, le seguenti disposizioni si applicheranno con le modificazioni rispettivamente indicate :

Art. 32 (comma 2°). — L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza.

Art. 33. — Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, produrre alla Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima sentenza che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 128

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 7).

Finchè non sarà introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nei territori di cui all'art. 123, e ciò anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Art. 129.

(R. D. 8 febbraio 1923, n. 286, art. 10).

Oltre quanto è stabilito nell'art. 104, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile :

1° coloro che sono sotto curatela, per infermità di mente ;

2° le persone sulla cui sostanza è stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti a norma di leggi del cessato regime, finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento ;

3° coloro che, per titolo di povertà, sono abitualmente a carico della carità o beneficenza pubblica ;

4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedeltà di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafo 460, 461, 463, 464, 512 Codice penale austriaco), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I, n. 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I, numero 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L. I, n. 89).

Tale effetto della condanna non ha luogo in caso :

a) di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettere a), b), c), 60, 61, 63, 64, 65, 66 Codice penale austriaco, dall'art. 1 della legge 17 dicembre

(Art. 129-130) TIT. VII.—DISPOSIZ. FINALI, ECC. 171
1862 (B. L. I, n. 8 ex 1863) e dai corrispondenti articoli del Codice penale militare austriaco ;

b) di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base alla legge del cessato regime ;
c) di amnistia.

L'incapacità dovrà cessare per i crimini elencati al paragrafo 6, numeri 5 a 10, della legge 15 novembre 1867 (B. L. I, n. 131), con l'espiazione della pena, per gli altri crimini dopo 10 anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu almeno di cinque anni, e altrimenti dopo cinque anni : per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena ;

5° le persone condannate per oziosità, vagabondaggio o mendicizia e che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affidate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati ;

6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria podestà sui loro figli, fino a tanto che questi si trovano sotto tutela di altri, in ogni caso però per tre anni dopo la disposizione giudiziale ;

7° le persone condannate più di due volte a pene di arresto per ubbriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubbriachezza, e ciò per la durata di tre anni dal compimento dell'ultima condanna.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 130.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 131-bis).

Per la prima applicazione della presente legge le circoscrizioni elettorali di cui all'art. 40 saranno costituite in base alla tabella allegata *A bis* che farà parte integrante della legge stessa.

Art. 131.

(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 132).

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle del presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il guardasigilli*: OVIGLIO.

PROSPETTI CRONOLOGICI

I.

Liste elettorali

Ottobre — Il sindaco compila l'elenco di coloro che hanno compiuto il ventunesimo anno di età (Art. 8).

1° novembre — Un estratto dell'elenco suddetto, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente. (Art. 9).

15 dicembre — Gli estratti sono restituiti al Comune. (Art. 9).

Entro il 15 dicembre — 1° Gli Istituti di beneficenza spediscono al Comune l'elenco dei ricoverati negli ospizii di carità; 2° Gli uffici autorizzati a rilasciare passaporti spediscono l'elenco di coloro ai quali fu rilasciato. (Art. 9).

Dal 1° al 15 dicembre — Presentazione delle domande di iscrizione (Art. 10).

Nella sessione ordinaria di autunno — Il Consiglio comunale nomina la Commissione elettorale comunale. (Art. 13).

Dopo il 15 dicembre — La Commissione comunale forma i cinque elenchi (Art. 19).

Dal 31 gennaio al 15 febbraio — Decorre il termine per la presentazione dei reclami (Art. 20).

Sessione ordinaria del Consiglio provinciale — Nomina dei tre componenti elettivi della Commissione elettorale provinciale (Art. 25).

Dal 15 febbraio al 1° marzo — Il presidente della Commissione comunale trasmette al presidente della Commissione provinciale i documenti di cui all'art. 26.

Entro i dieci giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti, la Commissione provinciale deve radunarsi. (Art. 27).

Entro il 30 aprile — La Commissione provinciale approva gli elenchi e li trasmette alla segreteria del comune. (Art. 28)

Entro il 20 maggio — Notifica delle decisioni della Commissione provinciale agli interessati (Art. 28).

Entro il 20 maggio — Rettifica della lista permanente da parte della Commissione comunale. (Art. 28).

Entro il 26 maggio — Un verbale delle notificazioni eseguite è spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia. (Art. 28).

Fino al 31 maggio — La lista permanente rettificata è depositata nella segreteria comunale. (Art. 28).

Entro il trentesimo giorno dalla data della convocazione del collegio sono preparati i certificati elettorali, ed entro il trentesimo giorno sono consegnati agli elettori. (Art. 29).

II.

Operazioni elettorali

Dalla data della convocazione del collegio alla domenica delle elezioni devono decorrere almeno settanta giorni. (Art. 42).

15 giorni prima della domenica delle elezioni il sindaco pubblica il manifesto contenente le liste dei candidati. (Art. 42).

Nel giorno successivo al decreto di convocazione del collegio, la Commissione provinciale trasmette le liste alla Commissione comunale. (Art. 44).

Nei cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione comunale accerta il buono stato di tutto l'occorrente alla votazione. (Art. 47).

Fra la domenica e il mercoledì precedenti l'elezione la Commissione comunale procede alla nomina degli scrutatori. (Art. 49).

Non oltre il venerdì precedente l'elezione il sindaco notifica agli eletti l'avvenuto designazione. (Art. 49).

Non oltre il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione devone essere presentate le liste dei candidati alla cancelleria della Corte di appello, unitamente all'indicazione di due delegati effettivi e due supplenti (Art. 53).

Entro la domenica precedente all'elezione i delegati presentano alla cancelleria della Corte di appello circoscrizionale la dichiarazione con cui designano i rappresentanti presso ciascuna sezione (Art. 55).

Entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione i delegati presentano nella cancelleria della Corte di appello circoscrizionale la dichiarazione con cui designano i rappresentanti presso la medesima.

Entro il lunedì successivo alla domenica delle elezioni i delegati designano un rappresentante presso l'ufficio centrale presso la Corte di appello di Roma (Art. 55).

Alle ore 16 del sabato precedente le elezioni il presidente costituisce l'ufficio (Art. 59).

Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali (Art. 66).

Alle ore 9 antimeridiane dichiara aperta la votazione (Art. 66).

Alle ore 21 nessun elettore può votare (Art. 73).

Entro il termine di Venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale nazionale, e non oltre, possono essere presentate le proposte e i reclami (Art. 86).

Entro tre giorni da quello in cui la Camera ha pronunciato

su tutte le elezioni, il presidente della Camera dà notizia al pretore presso il quale sono depositate le schede relative a quella elezione, giusta l'art. 79 (Art. 87).

Nel venti giorni successivi il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento abbruciano i plichi contenenti le schede (Art. 87).

ALLEGATI

Num. d'ordine delle circoscrizioni elettorali	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	PROVINCIE COMPRESSE IN OGNI CIRCOSCRIZIONE	Popolazione delle province del Regno alla data del 31 dicembre 1881
1	Piemonte	Torino - Alessandria - Cuneo - Novara .	3 179 323
2	Liguria	Genova - Portomaurizio	926 152
3	Lombardia	Milano-Pavia-Bergamo-Brescia-Como- Cremona - Mantova - Sondrio.	3 750 051
4	Veneto	Venezia - Treviso - Belluno-Rovigo-Pa- dova - Verona - Vicenza - Trento.	2 345 402
5	Venezia Giulia . .	Trieste - Udine - Pola - Zara	528 559
	Emilia	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì-Parma Modena - Piacenza - Reggio Emilia.	2 227 346
	Toscana	Firenze-Arezzo-Grosseto-Livorno-Luc- ca-Massa-Pisa-Siena.	2 242 476
8	Marche	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno.	972 466
9	Lazio e Umbria . .	Roma - Perugia	1 446 301
10	Abruzzi	Aquila-Chieti-Teramo	1 005 271
11	Sannio	Avellino-Benevento-Campobasso . . .	1 015 529
12	Campania	Napoli-Caserta-Salerno	2 291 626
13	Puglie	Bari-Foggia-Lecce	1 588 317
14	Calabria e Basilicata.	Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria- Potenza.	1 821 057
15	Sicilia	Palermo - Caltanissetta - Catania - Gir- genti - Messina - Siracusa - Trapani.	2 933 154
16	Sardegna	Cagliari - Sassari	680 450
			28 953 480

(a) Non compresa la popolazione della provincia di Trento. — (b) Popolazione della sola provincia di Udine. — (c) Compresi i comuni di Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia distaccati dalla provincia di Pavia con Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726 ed aggregati alla provincia di Genova. — (d) Esclusi i comuni distaccati dalla provincia di Pavia e di cui alle lettere (c) e (e). — (e) Compreso il circondario di Rocca San Casciano passato a far parte della provincia di Forlì in forza del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 544, e compresi i comuni di Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Bobbio, Romagnese, Zabattarello, Trebecco, Ruino e Caminata distaccati dalla provincia di Pavia ed aggregati a quella di Piacenza in forza del Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726.

Annotazioni. — La popolazione legale del Regno alla data del 1° dicembre 1921, è desunta dagli ultimi dati ufficiosi forniti dall'Ufficio centrale di statistica, il quale avverte che le risultanze definitive non potranno spostare notevolmente le varie cifre per circoscrizioni.

ALLEGATO A.

Numero dei deputati assegnati in base alla popolazione della colonna precedente	Popolazione legale in base al VI censimento 1° dicembre 1921	Numer ^o dei deputati da assegnare in base alla popolazione della colonna precedente	Numero dei deputati da assegnare		Capoluogo della circoscrizione Sede Corte d'appello circoscrizionale
			alla lista prevalente	alle liste di minoranza	
56	3 535 363	47	31	16	Torino
	(c)				
17	1 329 745	18	12	6	Genova
	(d)				
64	5 217 110	69 (*)	46	23	Milano
52	3 965 464	58	35	18	Venezia
25	1 715 117	23	15	8	Trieste
	(e)				
39	3 083 814	41	27	14	Bologna
39	2 822 745	38	25	13	Firenze
17	1 202 559	16	11	5	Ancona
25	2 246 214	30	20	10	Roma
18	1 197 968	16	11	5	Aquila
18	1 112 640	15	10	5	Napoli
40	2 984 167	40	27	13	Napoli
28	2 399 004	32	21	11	Bari
33	2 116 974	28	19	9	Catanzaro
52	4 303 788	57	38	19	Palermo
12	890 334	12	8	4	Cagliari
535	40 123 006	535	356	179	

Il riparto dei deputati alle varie circoscrizioni è stato eseguito dividendo la popolazione legale di ogni singola circoscrizione per il rapporto $\frac{40.123006}{535}$ (74998)

ed attribuendo i posti rimanenti in seguito alle varie divisioni a quelle circoscrizioni per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti. Nelle singole circoscrizioni il riparto della cifra dei deputati tra la lista prevalente (2/3) e quella di minoranza (1/3), qualora la cifra da ripartire non sia divisibile esattamente per tre, è stato eseguito aumentando di uno quella cifra il cui decimale sia superiore a 0.50.

(*) Numero conseguente alla modificazione introdotta nella circoscrizione dei nn. 10, 11 e 12 e al riparto dei residui.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI,

Num. d'ordine delle circoscrizioni elettorali	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	PROVINCIE COMPRESSE IN OGNI CIRCOSCRIZIONE	Popolazione delle province del Regno alla data del 31 dicembre 1881
1	Piemonte	Torino-Alessandria-Cuneo-Novara	3 179 223
2	Liguria	Genova-Portomaurizio	926 152
3	Lombardia	Milano Pavia-Bergamo-Brescia-Como- Cremona-Mantova-Sondrio.	3 750 051
4	Veneto	Venezia-Treviso-Belluno-Rovigo-Pa- dova-Verona-Vicenza-Trento	2 345 402 (a)
5	Venezia Giulia	Trieste-Udine-Pola-Zara	528 559 (b)
6	Emilia	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì-Parma Modena-Piacenza-Reggio Emilia.	2 227 346
7	Toscana	Firenze-Arezzo-Grosseto-Livorno-Luc- ca-Massa-Pisa-Siena.	2 242 476
8	Marche	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	972 466
9	Lazio e Umbria	Roma-Perugia	1 446 301
10	Abruzzi e Molise	Aquila-Chieti-Teramo-Campobasso	1 382 966
11	Campania	Napoli-Avellino-Benevento-Caserta- Salerno.	2 929 460
12	Puglie	Bari-Foggia-Lecce	1 588 317
13	Calabria e Basilicata	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria- Potenza.	1 821 057
14	Sicilia	Palermo-Caltanissetta-Catania-Girgen- ti-Messina-Siracusa-Trapani.	2 933 154
15	Sardegna	Cagliari-Sassari	680 450
			28 953 490

(a) Non compresa la popolazione della provincia di Trento. — (b) Popolazione della sola provincia di Udine. — (c) Compresi i comuni di Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia distaccati dalla provincia di Pavia con Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726 ed aggregati alla provincia di Genova — (d) Esclusi i comuni distaccati dalla provincia di Pavia e di cui alle lettere (c) e (e). — (e) Compreso il circondario di Rocca San Casciano passato a far parte della provincia di Forlì in forza del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 544, e compresi i comuni di Ottone, Cernigale, Zerba, Corte Brugnate, Bobbio, Romagnese, Zabattarello, Trebecco Ruino e Caminata distaccati dalla provincia di Pavia ed aggregati a quella di Piacenza in forza del Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726.

Annotazioni. — La popolazione legale del Regno alla data del 1° dicembre 1921, è desunta dagli ultimi dati ufficiali forniti dall'Ufficio centrale di statistica, il quale avverte che le risultanze definitive non potranno spostare notevolmente le varie cifre per circoscrizioni.


ALLEGATO A-bis

Numero dei deputati assegnati in base alla popolazione della colonna precedente	Popolazione legale in base al VI censimento 1° dicembre 1921	Numero dei deputati da assegnare in base alla popolazione della colonna precedente	Numero dei deputati da assegnare		Capoluogo della circoscrizione Sede Corte d'appello circoscrizionale
			alla lista prevalente	alle liste di minoranza	
56	3 535 362	47	31	16	Torino
17	(c) 1 329 745	18	12	6	Genova
64	(d) 5 217 110	70	47	23	Milano
52	3 965 464	53	35	18	Venezia
25	1 715 117	23	15	8	Trieste
39	(e) 3 083 814	41	27	14	Bologna
39	2 822 745	38	25	13	Firenze
17	1 202 559	16	11	5	Ancona
25	2 246 214	30	20	10	Roma
25	1 579 461	21	14	7	Aquila
51	3 715 294	49	33	16	Napoli
28	2 399 004	32	21	11	Bari
33	2 116 974	26	19	9	Catanzaro
52	4 303 768	57	38	19	Palermo
12	690 334	12	8	4	Cagliari
535	40 123 006	535	356	179	

Il riparto dei deputati alle varie circoscrizioni è stato eseguito dividendo la popolazione legale di ogni singola circoscrizione per il rapporto $\frac{40.123006}{535}$ (74996) ed attribuendo i posti rimanenti in seguito alle varie divisioni a quelle circoscrizioni per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti. Nelle singole circoscrizioni il riparto della cifra dei deputati tra la lista prevalente (2/3) e quella di minoranza (1/3), qualora la cifra da ripartire non sia divisibile esattamente per tre, è stato eseguito aumentando di uno quella cifra il cui decimale sia superiore a 0.50.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 MUSSOLINI.

Lembo da ingommare

Contrassegno 1		7 Contrassegno
Contrassegno 2		8 Contrassegno
Contrassegno 3		9 Contrassegno
Contrassegno 4	VOTI DI PREFERENZA	10 Contrassegno
Contrassegno 5	11 Contrassegno
Contrassegno 6	12 Contrassegno

b)

a)

LEGISLATURA XXVII
ELEZIONI POLITICHE
SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Timbro della Sezione e numero

Firma dello Scrutinatore



a) Appendice sulla quale deve essere iscritto il numero progressivo della scheda da consegnarsi all'elettore.

b) Lembo da aprirsi dal Presidente per la lettura del voto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :


Il Presidente del Consiglio dei Ministri: MUSSOLINI.

Bollo e urne.

ALLEGATO C.


BOLLO

(Testo unico articolo 46).



a) Indicazione della circoscrizione e della Sezione. — b) Cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che secondo l'ordine dell'estrazione a sorte fatta dal presidente concorrono a formare il bollo (testo unico art. 66 comma primo).

URNA (Testo unico articolo 45 n. 6 e articolo 46).





a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica. — b) e c) Supporti, che vanno fissati nel tavolo: il supporto b) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita, come prima urna, a contenere le schede da consegnarsi agli elettori (Testo unico art. 45 n. 6) allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale delle schede; il supporto c) consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le schede restituite dagli elettori (Testo unico art. 45 n. 6). L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna, e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna. — d) Lato apribile dell'urna. — e) Fondo per la chiusura del lato d) dell'urna. — f) Fessura per la introduzione delle schede. — g) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto. — h) Piano del tavolo.

Visto, d'ordine di S. M. il Re: Il Presid. del Cons. dei Ministri: MUSSOLINI;

Grafici indicativi delle disposizioni della sala per gli uffici di sezione.

(Testo unico art. 60).




1. Tramezzo. — 2. Compartimento destinato all'Ufficio elettorale. — 3. Compartimento destinato agli elettori. — 4. Tavolo dell'Ufficio. — 5 e 6. — Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collocati nel compartimento n. 2, anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'Ufficio secondo che le dimensioni della sala e la ubicazione delle finestre o delle porte lo rendono opportuno.

ALLEGATO E.

Tavolo per l'espressione del voto.


(Testo unico art. 60)



1. Prospetto del tavolo senza schermo verso l' Ufficio.

2. Prospetto completo del tavolo visto dall' Ufficio.

a) Piano del tavolo. — b) Pianta del piano a). — c) Sportello girevole che è fissato su due perni e la cui conformazione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragione di gravità, quando è mosso, di riprendere la posizione normale.



3. Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori.
4. Prospetto delle schermes del tavolo verso il passaggio degli elettori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 MUSSOLINI.

Numero (della tessera).....


P R E T U R A

del mandamento di.....

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO DELL'ELETTORE

(nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita).

iscritto nella lista elettorale (1).....
 del comune di.....



IL PRETORE

(Firma)

IL CANCELLIERE DELLA PRETURA

(Firma)

(1) Politica o amministrativa.


FOTOGRAFIA



IL PRETORE

(Firma)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Presidente del Consiglio dei Ministri — MUSSOLINI.



INDICE ANALITICO - ALFABETICO

(I numeri corrispondono agli articoli)

- ABUSO DI FUNZIONI**, 113.
- AMMISSIONE AL VOTO**, 117.
- ASPETTATIVA** — impiegati dello Stato, 90 — esonero dall'aspettativa, 91.
- ATTI CONCERNENTI IL DIRITTO ELETTORALE**, 36, 37.
- AUTENTICAZIONE** — firma dei candidati, 52 — degli elettori, 53.
- AVVISO** — per iscrizione nelle liste, 10 — per reclamare contro gli elenchi, 20 — per la nomina degli scrutatori, 49 — contenenti le liste dei candidati, 54.
- AVVOCATI E PROCURATORI** — di società ed imprese — ineleggibilità, 93.
- AZIONE PENALE**, 118.
- BOLLETTINO** — liste dei candidati, 54.
- BOLLI ED URNE** — modelli, 46, 47.
- CABINA** — per l'espressione del voto, 60, 69, 70.
- CAMERA DEI DEPUTATI** — giudizio definitivo sui reclami, 86.
- CASELLARIO GIUDIZIARIO** — certificato di iscrizione, 9.
- CASSAZIONE** — ricorso, 34.
- CIRCOSCRIZIONE** — sua divisione in sezioni, 29.
- CITTADINANZA** — acquisto, 1, 11.
- COLLEGIO UNICO NAZIONALE** — convocazione, 42 — decorrenza fino al giorno delle elezioni, 42.
- COMANDANTE DELLA MILIZIA VOLONTARIA**, 3.

- COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE**—sua composizione, 13—nomina dei membri elettivi, 14—termine per la formazione degli elenchi, 16—numeri legali, 19—ripartizione del Comune in sezioni, 30.
- COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE**—composizione, 25—funzioni, 27—numero legale, 35.
- CORPI ORGANIZZATI MILITARMENTE**—sospensione dal voto, 3—elenchi, 17, 45.
- CORTE DI APPELLO**—reclami, 32—verifica delle liste dei candidati, 52, 53.
- CORTE DI APPELLO DI ROMA**—è l'Ufficio centrale nazionale, 54.
- DELEGATI**—designano i rappresentanti di lista, 53, 55.
- DELIBERAZIONI**—della Commissione provinciale—diritto d'impugnativa, 32.
- DEPUTATI**—loro numero, 40—reparto per circoscrizioni, 41—condizioni per essere, 88—decadenza del mandato, 98—giuramento, 99—opzione, 100—indennità, 103.
- DIPLOMATICI E CONSOLI**—incompatibilità, 95.
- DOCUMENTI**—per l'iscrizione nelle liste, 42.
- DOMANDA**—per l'iscrizione nelle liste, 11.
- DOMICILIO**—cambiamento, 12.
- ELENCHI**—per la formazione delle liste, 17.
- ELETTORI**—condizioni per l'elettorato, 1—età, 2—dove può votare, 4—iscrizione di ufficio, 11—domanda per essere iscritto, 12—votazione per mezzo di un altro elettore, 71—incapacità per condanna, 106.
- EMIGRATI**, 9, 45, 62, 66.
- ESPERTI**—computo dei voti, 82.
- ELEZIONE DEI DEPUTATI**—ha luogo con la lista permanente, 38.
- FALLITI**—sono ineleggibili, 104, n. 2.
- FALSITA'**—nelle liste e negli elenchi, 107.
- FUNZIONARI DELLO STATO**—compatibilità ed incompatibilità, 89—aspetttiva speciale, 91—promozioni, 96.
- GIURAMENTO**—ricusa di giurare, 98—termine di due mesi, 99.

- INCOMPATIBILITÀ PER AFFARI, 94.
- INDENNITÀ — ai deputati, 103 — ai componenti l'ufficio elettorale, 48, 51.
- INTERDETTI ED INABILITATI, 104.
- ISCRIZIONE NELLE LISTE — di ufficio, 7 — dolosa, 106 — indebita, 108, 109.
- ISTITUTI DI BENEFICENZA — elenchi dei ricoverati, 7.
- ISTITUTI DI EMISSIONE. — V. *Membri del Parlamento*.
- LISTE ELETTORALI — loro compilazione, 5 — loro permanenza, 6 — affissione nella sala delle elezioni, 62.
- LISTE DEI CANDIDATI, 52, 53.
- MARESCIALLI — e gradi corrispondenti — diritto di votare, 3.
- MATITA — per esprimere il voto — è attaccata con una catenella alla cabina, 60.
- MEMBRI DEL PARLAMENTO — non possono esercitare uffici negli istituti di emissione, 97.
- MILIZIA VOLONTARIA — temporanea sospensione dal voto, 3 — congedamento, 62.
- NATURALITÀ — per decreto reale, 1
- NOTAI — attestazione di analfabetismo, 11, 12.
- OFFERTE DI DANARO, 111.
- OGGETTI PER LA VOTAZIONE, 45.
- OMONIMIA, 69.
- OPERAZIONI ELETTORALI, 78.
- PASSAPORTI, 9.
- POLIZIE DELLE ADUNANZE, 63.
- PREFERENZA — voti di, 69.
- PREFETTO — delegazione di un commissario per inadempienza della Commissione comunale, 21.
- PRESCRIZIONE — dell'azione penale, 118.
- PRESIDENTE DELLA CAMEBA — informa il pretore per l'abbruciamiento delle schede, 87.
- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE — presiede la Commissione elettorale provinciale, 25.

- PRESIDENTE DELL'UFFICIO SEZIONALE** — è incaricato della polizia dell'adunanza, 63.
- PROTESTE**, 76. — rifiuto di inserirle nel verbale, 117.
- PUBBLICO MINISTERO** — assiste alle sedute della Commissione provinciale, 25 — comunica alla Commissione comunale le sembianze della Corte di appello, 34.
- PUBBLICITÀ DEGLI ATTI** — e delle liste, 37.
- RAPPRESENTANTE** — la lista dei candidati, 55 — sua presenza durante le operazioni elettorali, 59, 33 — penalità, 117
- REATI ELETTORALI**, 119, 120.
- RECLAMI** — contro gli elenchi, 20 — alla Commissione provinciale, 24 — alla Camera dei deputati, 86 — esenzione da tassa e bollo, 36 — competono ad ogni cittadine, 24 — presentazione, 24.
- REGIO COMMISSARIO** — sua responsabilità, 15.
- REGISTRO DI POPOLAZIONE**, 7.
- REPARTO DEL COMUNE IN SEZIONI**, 30.
- RESIDENZA** — trasferimento della, 12.
- REVISIONE DELLE LISTE** — ritardo nella, 105.
- RIABILITAZIONE**, 104.
- RICORSO** — alla Corte di appello, 32, 33, 34 — alla Cassazione, 34.
- RICOVERATI** — negli istituti di beneficenza, 9, 104, n. 3.
- SALA DELLE ELEZIONI**, 60, 62, 63.
- SCHEDA** — com'è formata, 56 — numerazione, 65 — deterioramento, 72 — nullità. 77 — invio al pretore, 79 — alla cancelleria della Corte di appello, 80 — abbruciamento, 87.
- SCRUTATORI** — dell'ufficio elettorale sezionele, 48 — votano dove esercitano l'ufficio.
- SCRUTINIO**, 76, 79, 81.
- SEGGIO ELETTORALE** — costituzione, 66.
- SEGRETARIO DEL SEGGIO** — fra chi è scelto, 51.
- SEGRETARIO COMUNALE** — assiste la Commissione elettorale comunale, 13.
- SEZIONI ELETTORALI**, 29 — reparto, 30.
- SINDACO** — presiede la Commissione comunale, 13 — fa pre-

parare e consegnare i certificati elettorali, 39 — contravvenzione, 39.

SOSPENSIONE dal diritto elettorale, 121.

SOSPESI DAL VOTO — elenco dei 3, 45.

SOTTUFFICIALI E MILITARI di truppa del r. esercito, della marina e dell'aeronautica — sospensione dal voto, 3, 45.

SPOGLIO DEI VOTI, 76, 81.

TAVOLE dell'ufficio elettorale sezionale, 60.

TERRITORI ANNESSI, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129.

TESSERA ELETTORALE, 66, 67, 68 — uso indebito, 117.

TRASFERIMENTO — di residenza, 12 — di sezione, 30.

UFFICIO ELETTORALE SEZIONALE — sua composizione, 48 — è obbligatorio, 50 — penalità, 57.

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE — sue funzioni, 81.

UFFICIO CENTRALE NAZIONALE — presso la Corte di appello di Roma, 82-87.

VARIAZIONI — alla lista permanente, 31.


VERBALE — delle operazioni elettorali, 79 — deposito nella segreteria comunale, 79 — nella cancelleria della Corte di appello, 80 — nell'ufficio centrale nazionale, 85.

VIAGGIO AGLI EMIGRANTI — è gratuito, 66.

VIOLENZE E MINACCE, 112, 114,

VOTAZIONE — durata, 73 — formalità della chiusura, 76.





PUBBLICAZIONI

del Prof. IGNAZIO TAMBARO

1. La legge sulla stampa e il nuovo codice penale, Napoli, 1894.
2. Il sindacato parlamentare, Napoli, Jovene, 1895.
3. La libertà della stampa e il diritto penale, Torino, Boux e Frassati, 1896.
4. La polemica sul parlamentarismo, Napoli, Jovene, 1896.
5. I delitti contro la libertà politica, Roma, nella « Cassazione unica » 1897.
6. Le relazioni fra la costituzione e l'amministrazione. — Parte prima — Napoli, 1898.
7. Da Lombroso a Boyio — Conversazioni geniali — Napoli, nella « Rassegna italiana » 1899.
8. Le billi d'indennità. Paris, « Revue politique et parlementaire », 1899.
9. Le incompatibilità parlamentari — Seconda ed., Palermo Remo Sandron, 1900.
10. Le associazioni politiche, Napoli, Priore, 1900.
11. Introduzione al Manuale del diritto pubblico costituzionale del Prof. Enrico Pessina, con prefazione del Prof. Giorgio Arcoleo, Napoli, Priore 1900.
12. Il Sentimento monarchico. Nella « Rassegna italiana » Napoli, 1901.
13. Il voto palese e il voto obbligatorio, Napoli, Priore, 1901.
14. Il regolamento giudiziario del Senato — Trani, dalla « Rivista di Giureprudenza », 1901.
15. Il Primo Ministro nel governo rappresentativo — Napoli, Priore, 1902.
16. La funzione sociale del diritto pubblico moderno, Napoli, Priore, 1903.

17. Saggio sulla teoria della legislazione. Dal « Digesto Italiano » voce *Legislazione*, Torino, 1903.
18. Le guarentige costituzionali. Dal « Digesto italiano », Torino, 1903.
19. Il diritto pubblico e l'educazione politica. Prelezione. — Napoli nella « Rivista giuridica e sociale » 1904.
20. Una costituzione bastarda. La costituzione russa. Napoli, nella « Rivista giuridica e sociale » 1905.
21. Suffragio universale e suffragio femminile. Napoli, dalla « Rivista giuridica e sociale », 1906.
22. Il principio organico della costituzione politica — Prelezione — Roma. dall' « Archivio giuridico », 1907. — Tradotto in francese, nelle « Revue du Droit public et de la science politique », Paris, 1907. — Tradotto in spagnolo, nella « Revista General de Legislacion y jurisprudencia » Madrid, 1907.
23. Saggi di diritto e politica costituzionale: 1° Saggio sulla rappresentanza proporzionale. — 2° Teoria dell'opinione pubblica. — 3° Gli ordini cavallereschi nella costituzione italiana. — 4° Saggio sulla teoria dei pieni poteri. — 5° Del potere esecutivo. — 6° Il plebiscito nella storia e nella dottrina costituzionale. — Torino, Un. Tip. Editrice, 1908.
24. La libertà personale e la riforma della procedura penale. Torino, dalla « Rivista Penale » 1908.
25. La riforma elettorale in Francia. Firenze, dalla « Rassegna Nazionale » 1908.
26. Il diritto costituzionale italiano, Milano, Hoepli, 1909.
27. La transformation des pouvoirs en Allemagne, Paris, nella « Revue du Droit public et de la science politique », 1910.
28. Il suffragio universale in Austria, Napoli nella rivista « Diritto e Giurisprudenza », 1910.
29. Los derechos publicos y las constituciones modernas. — Madrid, Hijos de Reus, 1911.
30. La representacion proporcional en el Congreso de derecho comparado de Heidelberg. — Madrid, nella « Revista General de Legislacion y jurisprudencia », 1911.
31. Die proportionalvertretung in der Theorie und in der verfassungsmässigen Anwendung. — Relazione pubblicata del Congresso di diritto comparato tenuto in Heidelberg nel 1911.

32. Codice elettorale politico ed amministrativo — Parte prima — Commento teorico pratico del testo unico della legge elettorale politica. — Napoli, Casa Editrice Pietrocola, 1913.
 33. Die Wahriorm in Italien.—Tubingen, nell' « Archiv des öff. Rechts, » 1913.
 34. La donna nelle istituzioni pubbliche di beneficenza. — Napoli, 1914.
 35. Manuale di diritto costituzionale. — Napoli, Casa Ed. Pietrocola, 1915.
 36. Il problema universitario. — Campobasso, Colitti, 1916.
 37. La pensione privilegiata civile e militare — 2^a ed. — Napoli Casa Ed. Pietrocola, 1918.
 38. Gli orfani di guerra. — Napoli, Casa Ed. Pietrocola, 1919.
 39. Codice elettorale politico — Appendice — Napoli, Casa Ed. Pietrocola, 1920.
 40. Enrico Pessina — Nella rivista « Studio Giuridico Napoletano » Napoli, 1921.
 41. Notes parlementaire. 1^o Les decrets lois; 2^o Le Referendum.—Nella « Revue du droit public et de la science politique » Paris, 1922.
-

Di prossima pubblicazione:

Il Procedimento per ingiunzione innanzi ai Conciliatori, ai Pretori ed ai Tribunali.

MANUALE TEORICO - PRATICO

con Moduli

PER L'AVV. PROF. MATTEO GALDI

Nov. Prof. FRANCESCO D'ALESSIO

S. Ordinario di dir. amministrativo
nelle RR. Università
Deputato al Parlamento

Dott. Prof. MICHELE LA TORRE

Consigliere di Prefettura
Docente nelle RR. Università

COMMENTO

ALLA

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

AL

RELATIVO REGOLAMENTO

E DISPOSIZIONI SUCCESSIVE

CON AGGIUNTE

SULLE RIFORME MUSSOLINI

Prezzo L. 30

AVV. PROF. MATTEO GALDI

della R. Università di Napoli

MANUALE FORMULARIO

DEL

NUOVO PROCEDIMENTO

PER LE

CONCILIAZIONI E PRETURE

Con brevi note di commento

e massime di giurisprudenza

Prezzo L. 20,00.



